
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA

La presente circolare (la "Circolare") è inviata agli Azionisti di HSBC ETFs plc (la "Società"). Essa è importante e richiede attenzione immediata. In caso di dubbi in merito all'azione da intraprendere, si consiglia di consultare il proprio intermediario finanziario, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. La presente Circolare e le modifiche in essa proposte non sono state esaminate dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "Banca Centrale") e potrebbero cambiare, se necessario, allo scopo di soddisfare i requisiti della medesima. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare.

**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DI
HSBC ETFs PLC**

Qualora le quote detenute nella Società siano state vendute o cedute, si invita a inoltrare immediatamente la presente Circolare all'acquirente o al cessionario oppure all'intermediario finanziario, alla banca o a qualsiasi altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione affinché sia trasmessa all'acquirente o al cessionario non appena possibile.

Salvo altrimenti definito nel presente documento, tutti i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente Circolare hanno lo stesso significato dei termini con iniziale maiuscola in uso nell'ultimo prospetto informativo della Società datato 17 novembre 2023 (il "Prospetto"). Una copia del Prospetto è disponibile su richiesta per la distribuzione al pubblico, durante il normale orario di lavoro, presso la Società o il suo rappresentante locale in qualsiasi giurisdizione in cui la Società è registrata.

Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Circolare. Per quanto a conoscenza e ritenuto dagli Amministratori (i quali hanno preso ogni ragionevole precauzione per assicurarsi che tali conoscenze corrispondano al vero), le informazioni contenute nel presente avviso corrispondono ai fatti e non è stato omesso nulla che possa influenzare la portata di tali informazioni.

Oggetto: HSBC ETFs PLC

Comunicazione di un'assemblea generale straordinaria per valutare e, se ritenuto opportuno, approvare le proposte di modifica all'atto costitutivo della Società

18 luglio 2025

Gentile Azionista,

1. INTRODUZIONE

la Società è autorizzata dalla Banca Centrale a operare come società d'investimento aperta con capitale variabile, costituita ai sensi del diritto irlandese come società per azioni in conformità al Companies Act 2014 e al Regolamento delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (e successive modifiche) (il "**Regolamento OICVM**"). La Società è costituita sotto forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti.

La presente Circolare ha lo scopo di informarLa di un'assemblea generale straordinaria ("**AGS**") per valutare e, se ritenuto opportuno, approvare le proposte di modifica all'atto costitutivo della Società (l'"**Atto costitutivo**") (le "**Modifiche**").

2. LE MODIFICHE

Si noti che le Modifiche non avranno alcun impatto su di Lei come Azionista dei Fondi, a meno che non sottoscriva Azioni non ETF nei Fondi se e quando tali Azioni non ETF saranno disponibili. A scanso di equivoci, le Azioni non ETF non saranno stabilite in nessun Fondo con esposizione a titoli azionari statunitensi, indipendentemente dal livello di esposizione di tale Fondo a tali titoli.

Si propone di modificare l'Atto costitutivo per:

1. facilitare la creazione di azioni non quotate della Società, richiedendo l'introduzione di "Azioni ETF" e "Azioni non ETF" come termini definiti;
2. riflettere i diversi requisiti di quorum per le assemblee generali della Società e di qualsiasi suo comparto in circostanze in cui sono emesse Azioni ETF e/o Azioni non ETF, come segue:
 - a. in relazione a un'assemblea generale della Società in cui siano emesse sia Azioni ETF che Azioni non ETF, il quorum sarà costituito da due Azionisti presenti di persona o per delega;
 - b. in relazione a un'assemblea generale della Società in cui siano emesse solo Azioni ETF, il quorum continuerà a essere costituito da un Azionista presente di persona o per delega;
 - c. in relazione a un'assemblea generale di uno o più comparti della Società in cui siano emesse sia Azioni ETF che Azioni non ETF, il quorum sarà costituito da due Azionisti presenti di persona o per delega; e
 - d. In relazione all'assemblea generale di uno o più comparti della Società in cui siano emesse solo Azioni ETF, il quorum continuerà a essere costituito da un Azionista presente di persona o per delega; e
3. consentire l'applicazione dello swing pricing per mitigare l'effetto dei costi di negoziazione sul Valore patrimoniale netto per Azione di un Fondo a seguito di sottoscrizioni e rimborsi

netti. A scanso di equivoci, lo swing pricing si applicherà solo alle Azioni non ETF e non sarà applicato alle Azioni ETF o agli Azionisti che continuano a detenere unicamente Azioni ETF in caso di approvazione delle Modifiche.

Il testo delle Modifiche, comprese le definizioni di Azioni ETF e Azioni non ETF, è riportato nell'**Allegato I** in rosso.

Gli investitori sono invitati a osservare che:

Gli Azionisti non dovranno sostenere ulteriori spese legali o amministrative come conseguenza delle Modifiche proposte.

Subordinatamente all'ottenimento dell'approvazione degli Azionisti, le Modifiche avranno effetto a decorrere dal 15 settembre 2025 (la "**Data di efficacia**") o in prossimità di tale data.

Motivazione:

Gli Amministratori, di concerto con la Società di gestione, hanno deciso di istituire Azioni non ETF della Società per facilitare l'acquisto da parte di investitori potenziali ed esistenti di Classi non ETF in alcuni comparti della Società, al fine di fornire accesso alla strategia di investimento di tali comparti senza alcune delle caratteristiche delle Azioni ETF. Gli Amministratori e la Società di gestione ritengono che l'aggiunta di Azioni non ETF aumenterà il potenziale di distribuzione della Società, incrementando le attività e avvantaggiando tutti gli Azionisti.

I requisiti di quorum proposti per l'Atto costitutivo riflettono il fatto che, a differenza delle Azioni ETF che vengono regolate tramite l'International Central Securities Depository ("ICSD"), la persona che sottoscrive le Azioni non ETF sarà l'azionista legale di tali azioni. Nel caso delle Azioni ETF, l'unico azionista legale è e continuerà a essere HSBC Issuer Services Common Depository Nominee (UK) Limited in qualità di depositario comune designato.

Si propone di introdurre la flessibilità di applicare lo swing pricing per adeguare il Valore patrimoniale netto per Azione per alcune negoziazioni di Azioni, in quanto lo swing pricing è stato ritenuto la misura anti-diluizione più efficace per le Azioni non ETF. **Per fugare ogni dubbio, lo swing pricing non sarà applicato alle Azioni ETF, in quanto le misure anti-diluizione per tali Azioni sono disciplinate dalle disposizioni in materia di imposte e oneri.**

Raccomandazione:

Gli Amministratori ritengono che le Modifiche siano nel migliore interesse degli Azionisti e, di conseguenza, consigliano gli Azionisti di votare a favore della delibera.

Avviso di convocazione dell'AGS per discutere e deliberare sulle Modifiche

Al fine di ottenere l'approvazione delle Modifiche da parte degli Azionisti, gli Amministratori hanno deciso di convocare un'AGS che si terrà presso la sede legale della Società il 15 agosto 2025 alle ore 12:00 (ora irlandese) e in occasione della quale verrà proposta una delibera per l'approvazione delle Modifiche.

La preghiamo di notare che Lei ha diritto a partecipare e votare all'AGS (o a qualsiasi sua riconvocazione) solo se è un Azionista registrato. Poiché la Società utilizza il modello di regolamento ICSD e HSBC Issuer Services Common Depository Nominee (UK) Limited è l'unico Azionista registrato di Azioni della Società, gli investitori della Società devono presentare le proprie istruzioni di voto tramite l'ICSD pertinente o il partecipante interessato di un ICSD (come un sistema locale di deposito centralizzato di titoli, un intermediario o un intestatario). Qualora un investitore abbia investito nella Società tramite un broker/dealer/altro intermediario, l'investitore dovrà presentare le proprie istruzioni di voto a tale soggetto.

Modulo di delega/Azionisti impossibilitati a partecipare all'AGS

Il modulo di delega allegato alla presente Circolare deve essere compilato e restituito conformemente alle istruzioni ivi contenute, **in modo da pervenire entro e non oltre 48 ore prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'AGS.**

Pubblicazione dei risultati

I risultati dell'AGS saranno annunciati tramite il servizio di notizie normative sul sito web del London Stock Exchange e saranno pubblicati secondo le opportune modalità in ognuna delle altre giurisdizioni in cui le Azioni sono quotate su una borsa valori.

3. RIMBORSO DI AZIONI

Gli Azionisti, che non desiderano più aderire alla Società in seguito all'attuazione delle Modifiche (ove la delibera sia approvata), avranno l'opportunità di riscattare le rispettive Azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione prima della Data di efficacia, contattando l'Agente amministrativo e facendogli pervenire una domanda scritta di rimborso entro il Termine ultimo di negoziazione per il Giorno di negoziazione pertinente.

Per eventuali domande in merito, si consiglia di contattarci all'indirizzo sopra indicato o, in alternativa, di contattare il proprio consulente d'investimento.

Cordiali saluti,



Amministratore
a nome e per conto di
HSBC ETFs plc

Allegato I

IL COMPANIES ACT 2014

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER AZIONI

ATTO COSTITUTIVO

-di-

HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY

(Una società d'investimento a capitale variabile costituita come un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti).

(come modificato e adottato da tutte le delibere speciali fino al 15 agosto 2025 incluso)

1. Il nome della Società è "**HSBC ETFs Public Limited Company**".
2. La Società è una società a responsabilità limitata per azioni (public limited company) ed è una società d'investimento a capitale variabile, strutturata come un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti, il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide di capitale proveniente da raccolta pubblica, operando secondo il principio della ripartizione del rischio conformemente al Regolamento delle Comunità europee (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) (come modificato e come potrà essere ulteriormente modificato, consolidato o sostituito di volta in volta).
3. La Società perseguirà quanto sopra esercitando i suoi poteri, ovvero:
 - 3.1. svolgere la sua attività di società d'investimento, e a tale scopo acquistare, cedere, investire e detenere tramite investimenti effettuati a nome della Società o di qualsiasi suo rappresentante azioni, titoli, warrant, quote, certificati di partecipazione, titoli di debito, titoli di debito nominativi, bond, obbligazioni, obbligazioni garantite da capitale, prestiti, prestiti nominativi, note, note di prestiti, cambiale pagherò, note strutturate, bond strutturati, titoli di debito strutturati, carta commerciale, certificati di deposito, cambiali tratte, buoni del tesoro, contratti future, contratti di swap, contratti per differenza, materie prime di ogni tipo (compresi i metalli preziosi e il petrolio), titoli a tasso fisso e variabile, titoli il cui rendimento e/o importo di rimborso è calcolato con riferimento a qualsiasi indice, prezzo o tasso, contratti di opzioni, contratti di tassi a termine, polizze assicurative e assicurazioni, valute, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari e titoli di ogni natura creati, emessi o garantiti da qualsiasi società, costituita od operativa, partnership, trust, fondo collettivo, fondo comune o altro organismo d'investimento collettivo di qualsiasi natura, costituito, registrato od operativo o garantito da qualsiasi governo, strumento governativo, dipartimento politico, governo sovrano, commissario, organismo pubblico o autorità suprema, dipendenza, stato, territorio, confederazione di stati anche in forma di commonwealth, municipio, autorità locale o di qualsiasi altro tipo in qualsiasi parte del mondo, quote o partecipazioni in qualsiasi fondo collettivo o altro organismo d'investimento collettivo in qualsiasi parte del mondo, completamente liberate o non, e qualsiasi diritto e interesse presente o futuro in qualsiasi entità succitata, e di volta in volta acquisire, investire e modificare, convertire, accordare, vendere e cedere opzioni su qualsiasi investimento succitato, sottoscriverlo ai termini e alle condizioni (eventuali) ritenuti idonei, esercitare ed eseguire tutti i diritti e i poteri conferiti o incidentali al possesso o alla detenzione di qualsiasi investimento succitato o interesse in essi,

legale o equo, e depositare (o accreditare su conto corrente) importi pecuniari presso persone, in valuta e in altro modo, alle condizioni ritenute opportune;

- 3.2. depositare denaro, titoli e altre proprietà di qualsiasi natura presso tali persone, alle condizioni ritenute opportune, scontare, acquistare e vendere titoli, note, warrant, cedole e altri strumenti, titoli o documenti negoziabili o trasferibili di ogni tipo;
- 3.3. impiegare qualsiasi tipo di strumenti derivati e tecniche a scopo d'investimento e per la gestione efficiente delle attività della Società, e in particolare, fermo restando le disposizioni generali di cui sopra, stipulare, accettare, emettere e negoziare in altro modo contratti di vendita e di riacquisto, contratti a termine, opzioni, contratti di prestito titoli, contratti di vendita a breve, all'emissione, contratti per consegna differita e impegni a termine, valute spot e contratti di cambio a termine, contratti di tasso a termine, swap, collar, floor e cap e altri contratti su valute, o di copertura del tasso d'interesse e degli investimenti;
- 3.4. laddove necessario per lo svolgimento diretto dell'attività della Società, acquisire tramite acquisto, affitto, conversione, diritto di sfruttamento agrario, noleggio o in altro modo qualsiasi patrimonio o interesse, immediato o reversibile, assegnato o contingente, in qualsiasi terreno, tenuta o trasmissione ereditaria di qualsiasi tenuta ubicazione, libera o soggetta a qualsiasi onere o servitù, indipendentemente dal fatto che tale acquisizione avvenga tramite investimento o in altro modo, e detenere, gestire e operare con i suddetti terreni, tenute ed eredità ricevute, eseguirvi qualsiasi lavoro, vendere, concedere e prendere in affitto, ipotecare o disporre in altro modo di qualsiasi patrimonio o interesse su di essi;
- 3.5. laddove necessario per lo svolgimento diretto dell'attività della Società, acquisire tramite acquisto, affitto, scambio, noleggio o in altro modo qualsiasi proprietà personale di qualsiasi natura e ubicazione, o qualsiasi interesse su di essa, detenere, gestire e operare con tale proprietà e vendere, concedere e prendere in affitto, ipotecare o disporre in altro modo di detta proprietà;
- 3.6. svolgere qualsiasi tipo di attività finanziaria, fiduciaria, di agenzia, intermediazione e di altro genere, compresa la sottoscrizione, l'emissione su commissione o in altro modo di titoli nominativi e titoli di tutti i tipi;
- 3.7. accumulare capitale per qualsiasi scopo della Società, assegnare qualsiasi attività della Società a scopi specifici, condizionatamente o incondizionatamente, e ammettere qualsiasi classe o sezione di chi opera in qualsiasi modo con la Società a partecipare ai suoi profitti o a godere di altri diritti speciali, privilegi, vantaggi o benefici;
- 3.8. ricevere prestiti in denaro, prendere in prestito o raccogliere denaro in qualsiasi valuta e in qualsiasi modo, garantire o manlevare qualsiasi debito, obbligo o vincolo per la Società in qualsiasi modo, assicurare con o senza pagamento il rimborso di tutto il denaro preso in prestito, raccolto o dovuto per ipoteche, oneri, vincoli o garanzie di qualsiasi tipo sulla totalità o una parte dell'attività, della proprietà o dei beni (presenti o futuri) della Società, oltre che assicurare e garantire con ipoteca, gravame, obbligo o garanzia di qualsiasi natura l'esecuzione di qualsiasi obbligo o impegno assunto dalla Società o da qualsiasi altra società o persona;
- 3.9. garantire il pagamento in denaro o tramite l'esecuzione di qualsiasi contratto, passività, obbligo o impegno da parte di qualsiasi società, azienda o persona (comprese, pur senza limitazioni, qualsiasi associazione non registrata, partnership, società in accomandita semplice, trust, organismi d'investimento collettivo, fondo collettivo o altro organismo d'investimento collettivo in qualsiasi parte del mondo), concedere garanzie e indennizzi di qualsiasi tipo, e assumere obblighi di qualsiasi tipo;
- 3.10. creare, mantenere, investire e operare con qualsiasi fondo di riserva o di ammortamento per il rimborso di obbligazioni o per qualsiasi altro scopo della Società;

- 3.11. stipulare qualsiasi contratto con qualsiasi governo o autorità suprema, subordinata, municipale, locale o altro in qualsiasi parte del mondo e ottenere da tale governo o autorità qualsiasi diritto, concessione e privilegio che possa sembrare di ausilio per realizzare la totalità o parte degli obiettivi della Società;
- 3.12. assumere qualsiasi persona per gli scopi dell'attività svolta dalla Società, impiegare o stipulare contratti di servizio con qualsiasi persona, azienda, società o altro organismo per ricercare ed esaminare le condizioni, le prospettive, i valori, il carattere e le circostanze di qualsiasi interesse o impresa, e in generale di qualsiasi attività, concessione, proprietà o diritti e fornire servizi amministrativi, di deposito, di gestione degli investimenti e consulenza nonché distribuzione alla Società;
- 3.13. sottoscrivere, acquisire, consegnare e assegnare polizze assicurative con qualsiasi società di assicurazioni ritenuta idonea, da pagare a scadenze fisse o non fisse o al verificarsi di qualsiasi fatto contingente, e pagare i premi relativi;
- 3.14. promuovere e aiutare nella promozione, costituire, formare od organizzare società, associazioni non registrate, gruppi, partnership, società in accomandita semplice, trust, fondi collettivi, fondi comuni o organismi d'investimento collettivo di qualsiasi tipo in qualsiasi parte del mondo e sottoscrivere le loro azioni o quote per lo svolgimento di tutte le attività autorizzate per la Società e/o per i suoi scopi o per l'acquisizione, totale o parziale, di proprietà, diritti e passività della Società e/o allo scopo di far progredire direttamente o indirettamente gli obiettivi della Società, e/o per qualsiasi altro scopo che possa apparire direttamente o indirettamente calcolato a beneficio della Società, e pagare tutte o qualsiasi spesa od onere incidentale;
- 3.15. effettuare fusioni o stipulare una partnership o qualsiasi accordo per la condivisione di profitti, unione di interessi, joint venture, concessioni reciproche o collaborazione con qualsiasi persona o società che svolge, è impegnata o intende svolgere o impegnarsi in qualsiasi attività o operazione autorizzate per la Società, o qualsiasi attività o operazione che possa essere condotta in modo da creare benefici diretti o indiretti per la Società;
- 3.16. stabilire e/o svolgere qualsiasi altra attività che la Società ritenga possa essere svolta convenientemente in relazione o in associazione con qualsiasi attività autorizzata per la Società, o che possa apparire alla Società calcolata direttamente o indirettamente per creare benefici alla Società o incrementare il valore o rendere redditizio qualsiasi proprietà o diritto della Società;
- 3.17. acquisire o svolgere tutta o qualsiasi parte dell'attività, avviamento o proprietà, e assumere qualsiasi passività di una persona, azienda, associazione, società, associazione non registrata, partnership, società in accomandita semplice, trust, fondo collettivo o altro organismo d'investimento collettivo in possesso di proprietà idonee per qualsiasi scopo della Società, o svolgere o proporsi di svolgere qualsiasi attività che la Società è autorizzata a svolgere, e in cambio pagare in contanti o emettere tutte le azioni od obbligazioni, completamente o parzialmente liberate, della Società o assumere tutte o parte delle passività di tale persona, azienda, associazione, società, associazione non registrata, partnership, società in accomandita semplice, trust, fondo collettivo o altro organismo d'investimento collettivo;
- 3.18. creare, emettere, sottoscrivere, accettare, avallare, scontare, negoziare e trattare in qualsiasi altro modo debiti redimibili o bond o altre obbligazioni, note di cambio, pagherò, lettere di credito o altri strumenti negoziabili o mercantili;
- 3.19. subordinatamente alle disposizioni di legge, ottenere e detenere, da sola o congiuntamente con qualsiasi altra persona o società in qualsiasi parte del mondo, la copertura assicurativa per qualsiasi rischio della Società, dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti;

- 3.20. distribuire in specie tra i soci qualsiasi attività della Società o provento di vendite o cessione di qualsiasi attività della Società, e, in particolare, ripagare qualsiasi plusvalore o premio su qualsiasi azione della Società;
- 3.21. vendere, affittare, sviluppare, cedere o negoziare in altro modo le imprese, proprietà o attività della Società o qualsiasi parte di esse nonché la totalità o parte della proprietà, diritti o privilegi della Società alle condizioni ritenute idonee, con il potere di accettare in pagamento qualsiasi azione, titolo nominativo, quote, debiti, ipoteche, indennità, vincoli, impegni, ipoteche, titoli o obbligazioni di qualsiasi natura o interesse in qualsiasi altra società, associazione non registrata, partnership, società in accomandita semplice, trust, fondo collettivo o altro organismo d'investimento collettivo o qualsiasi ipoteca, pegno o ipoteca senza trasferimento di proprietà di tali interessi;
- 3.22. retribuire qualsiasi società, azienda o persona per servizi resi o da rendere alla Società, compresi in particolare, pur senza limitazioni, servizi resi per il collocamento, l'assistenza o la garanzia del collocamento di tutte le azioni del capitale della Società o qualsiasi titolo di debito o altro titolo della Società, o di servizi relativi alla promozione della Società o la conduzione della sua attività, dietro pagamento in contanti o assegnazione di titoli nominativi, azioni, titoli di debito, bond o altri titoli della Società, accreditati come completamente o parzialmente liberati o in altro modo;
- 3.23. pagare con i fondi della Società tutte le spese, anche incidentali o sostenute per la costituzione e la registrazione della Società, la sua promozione e la raccolta di capitali e l'emissione del suo capitale o di qualsiasi classe dello stesso, comprese l'intermediazione e le commissioni per il ricevimento delle domande o per l'ottenimento, il collocamento o la garanzia di sottoscrizione di azioni o altri titoli della Società, oltre a qualsiasi altra spesa ritenuta di natura preliminare dagli Amministratori;
- 3.24. pagare qualsiasi proprietà o diritto acquisito dalla Società in contanti o mediante l'emissione di azioni completamente o parzialmente liberate della Società;
- 3.25. provvedere affinché la Società sia registrata o riconosciuta in qualsiasi parte del mondo;
- 3.26. esercitare totalmente o parte dei poteri suddetti in qualsiasi parte del mondo tramite filiali o sedi legali o in altro modo, e come principali, agenti, parti contraenti, fiduciari o altro, con o tramite fiduciari, agenti, avvocati, subappaltatori o altrimenti, da soli o congiuntamente ad altri, e stipulare contratti per lo svolgimento di qualsiasi operazione associata all'attività della Società con qualsiasi persona o società in qualsiasi parte del mondo;
- 3.27. fermo restando quanto previsto dalla legge, convertire la Società in un veicolo collettivo di gestione patrimoniale irlandese ("ICAV") e richiedere alla Banca Centrale di essere registrata come ICAV mediante continuazione;
- 3.28. compiere qualsiasi altra azione ritenuta dalla Società incidentale o che contribuisca alla realizzazione di qualsiasi obiettivo della Società;
- 3.29. ogni potere della Società (elencato esplicitamente o no) deve essere interpretato ed esercitato come sussidiario all'oggetto principale ma separato da e allo stesso livello di qualsiasi altro potere sussidiario.

Si dichiara inoltre che nella formulazione di questa clausola il termine "società", salvo quando usato in riferimento alla presente Società, sarà ritenuto comprendere qualsiasi persona o partnership o altra entità costituita da persone, registrata o no, domiciliata in Irlanda o altrove, e che i termini usati solo al singolare includeranno anche il plurale e viceversa; inoltre si intende che i poteri specificati in ogni paragrafo della stessa clausola, salvo altrimenti specificato in tale paragrafo, non saranno limitati in alcun modo con riferimento o inferenza ai termini di qualsiasi altro paragrafo o al nome della Società.

4. La responsabilità dei soci è limitata.
5. Il capitale azionario minimo autorizzato della Società è di EUR 2,00, rappresentato da 2 (due) Azioni di sottoscrizione senza valore nominale emesse a EUR 1,00 ciascuna, e il capitale azionario massimo autorizzato della Società è di 2 (due) Azioni di sottoscrizione senza valore nominale emesse a EUR 1,00 ciascuna, 300.000 (trecentomila) Azioni di capitalizzazione senza valore nominale da emettere a EUR 1,00 ciascuna e 500.000.000.000 (cinquecento miliardi) di Azioni senza valore nominale, designate come azioni non classificate.

Noi sottoscritti, i cui nomi, indirizzi e descrizioni sono elencati qui di seguito, esprimiamo la nostra volontà di costituirci in una Società conformemente al presente Atto costitutivo e accettiamo di prendere le Azioni del capitale della Società nel quantitativo indicato a fianco dei rispettivi nomi.

Nomi, indirizzi e descrizione dei sottoscrittori	Quantitativo di Azioni prese da ogni Sottoscrittore (per esteso)
Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublino 2	Una Azione
Matsack Nominees Limited 70 Sir John Rogerson's Quay Dublino 2	Una Azione
Quantitativo totale di Azioni prese:	Due Azioni

Data: 23 febbraio 2009.

A testimonianza delle firme qui sopra:

Donnchadh Galvin
Assistente segretario della Società
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2

IL COMPANIES ACT 2014
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER AZIONI

STATUTO

DI

HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY

(Una società d'investimento a capitale variabile costituita come un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti).

(come modificato e adottato da tutte le delibere speciali fino al 15 agosto 2025 incluso)

INDICE

DEI CONTENUTI

Articolo	Descrizione	Pagina
1.	Interpretazione	12
2.	Considerazioni preliminari.....	20
3.	Depositario, Agente amministrativo e Gestore degli investimenti.....	21
4.	Capitale azionario.....	24
5.	Fondi	26
6.	Certificati azionari.....	26
7.	Investimenti consentiti	28
8.	Assegnazione ed emissione di Azioni	30
9.	Prezzo di sottoscrizione	32
10.	Detentori qualificati	33
11.	Rimborso di Azioni.....	35
12.	Rimborso totale	39
13.	Conversioni di Serie	40
14.	Calcolo del Valore patrimoniale netto.....	41
15.	Valutazione delle attività.....	44
16.	Trasferimento e trasmissione di Azioni	47
17.	Poteri di copertura	49
18.	Assemblee generali	49
19.	Avviso di convocazione delle assemblee generali	50
20.	Svolgimento delle assemblee generali	50
21.	Voti degli Azionisti	52

22.	Amministratori	54
23.	Operazioni effettuate con gli Amministratori.....	55
24.	Poteri degli Amministratori	58
25.	Poteri di assunzione di prestiti	58
26.	Operato degli Amministratori	59
27.	Managing Director	60
28.	Segretario	60
29.	Il Sigillo.....	61
30.	Dividendi e partecipazione	61
31.	Contabilità	64
32.	Revisione dei conti	65
33.	Avvisi	66
34.	Liquidazione	66
35.	Indennità	67
36.	Distruzione di documenti	68
37.	Azionisti irreperibili.....	69
38.	Variazione del Capitale azionario.....	70
39.	Operazioni del Gestore, dell'Agente amministrativo, del Gestore degli investimenti e del Depositario.....	71
40.	Restrizioni alla modifica dello Statuto.....	71
41.	Tassazione irlandese	72
42.	Conversione in ICAV	72

COMPANIES ACT 2014
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER AZIONI

STATUTO

DI

HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY

(Una società d'investimento a capitale variabile costituita come un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti).

(come modificato e adottato da tutte le delibere speciali fino al 15 agosto 2025 incluso)

1. Interpretazione

1.1 Nel presente Statuto, ogni riferimento a un "Articolo" è da ritenersi un riferimento all'Articolo specificato del presente Statuto.

1.2 Nel presente Statuto i termini nella prima colonna dell'elenco qui di seguito avranno il significato descritto a fianco nella seconda colonna, se non incongruenti con il soggetto o il contesto:

Termini	Significato
"Data di chiusura dell'esercizio contabile"	Il 31 dicembre di ogni anno, o altra data decisa di volta in volta dagli Amministratori.
"Periodo contabile"	Un anno finanziario della Società che termina alla Data di chiusura dell'esercizio contabile; è il periodo per il quale sono redatti i conti della Società da presentare in assemblea generale, e inizia con la data di costituzione per chiudersi il 31 dicembre 2009, e successivamente inizia con la data immediatamente successiva all'ultimo giorno dell'ultimo anno finanziario.
"Legge"	Il Companies Act 2014 e ogni modifica, consolidamento o correzione dello stesso attualmente vigente, nonché ogni conseguente regolamento applicabile e vigente attualmente.
"Contratto di amministrazione"	Ogni contratto in essere stipulato tra la Società e l'Agente amministrativo, e relativo alla nomina e ai compiti di quest'ultimo.
"Agente amministrativo"	Ogni persona nominata di volta in volta dalla Società conformemente ai requisiti della Banca Centrale, e attualmente responsabile dei servizi amministrativi, di contabilità dei fondi e altri servizi correlati forniti alla Società.
"Statuto"	Il presente Statuto così come modificato di volta in volta, e vigente attualmente.
"Società di revisione contabile"	L'attuale Società di revisione contabile della Società.
"Valuta di base"	Relativamente a ogni Serie di Azioni, la valuta contabile

	di designazione di tale Serie.
"Consiglio"	Il Consiglio di amministrazione in carica della Società e tutti i comitati endoconsiliari regolarmente costituiti.
"Giorno lavorativo"	Il giorno o i giorni stabiliti dagli Amministratori per ogni Fondo e comunicati nel Prospetto informativo.
"Azioni di capitalizzazione"	Le azioni di capitalizzazione che assegnano al/ai detentore/i il diritto di partecipare e votare alle assemblee generali della Società, ma non di partecipare ai profitti o alle attività della Società, tranne che per la restituzione del capitale versato in caso di rimborso o liquidazione della Società.
"Azionista di capitalizzazione"	Una persona registrata come detentore di Azioni di capitalizzazione.
"Banca Centrale"	La Banca Centrale d'Irlanda o altra autorità designata come tale ai sensi del Regolamento.
"Regolamento sugli OICVM della Banca Centrale"	Il Regolamento Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Sezione 48(1)) (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2015 e successive modifiche, e tutte le linee guida, i documenti di domande e risposte, le condizioni imposte o le deroghe concesse dalla Banca Centrale applicabili ai sensi degli stessi.
"certificato" o "forma certificata"	Relativamente a un'Azione è un riferimento a un'Azione registrata nel Registro dei soci come detenuta in forma certificata.
"Classe"	Le Azioni di una certa Serie che rappresentano un interesse nel Fondo rispetto a tale Serie ma sono designate come una classe di Azioni in tale Serie allo scopo di assegnare aliquote diverse del Valore patrimoniale netto della Serie pertinente di tali Azioni per il pagamento di oneri di sottoscrizione, conversione e rimborso diversi, accordi relativi ai dividendi, valute di base, operazioni di copertura o finanziarie e/o accordi di commissioni specifici per tali Azioni.
"Giorni utili"	Relativamente a un periodo di preavviso, tale periodo escluso il giorno nel quale è stata consegnata o presunta consegnata la comunicazione, e il giorno al quale essa si riferisce o nel quale entrerà in vigore.
"Data di chiusura"	Il Giorno lavorativo (eventualmente) stabilito dagli Amministratori per ogni Serie e comunicato nel Prospetto informativo.
"Società"	HSBC ETFs Public Limited Company, la società il cui nome è riportato nell'intestazione del presente Statuto.
"Titolo registrato in via informatica"	Un'azione il cui diritto alle quote può essere trasferito da un Operatore mediante un Sistema rilevante.
"Depositario"	Chiunque sia nominato di volta in volta dalla Società e responsabile al momento della custodia di tutte le attività

	della Società.
"Contratto di depositario"	Un contratto attualmente in vigore tra la Società e il Depositario, relativo alla nomina e ai compiti di quest'ultimo.
"Giorno di negoziazione"	Il giorno o i giorni stabiliti dagli Amministratori e specificati nel Prospetto informativo, a condizione che vi sia come minimo un Giorno di negoziazione ogni due settimane.
"Dichiarazione"	L'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 2B del TCA 1997 o come altrimenti richiesta ai sensi della Sezione 739D del TCA 1997.
"dematerializzata" o "forma dematerializzata"	in relazione ad un'azione è il riferimento ad un'azione registrata nel Registro dei soci come detenuta in forma non certificata, e che ai sensi del Regolamento sui titoli può essere trasferita da un Operatore mediante un Sistema rilevante.
"Amministratori"	Gli amministratori in carica della Società o, a seconda del caso, gli amministratori riuniti in un Consiglio o comitato del Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
"Distributore"	Chiunque sia nominato di volta in volta dalla Società e al momento responsabile della commercializzazione e distribuzione di Azioni.
"Oneri, imposte e commissioni"	Tutte le imposte di bollo e altri oneri, imposte, diritti governativi, trattenute, spese di cambio e commissioni (compresi gli spread di cambio), commissioni del depositario e della banca depositaria delegata, commissioni di trasferimento e spese, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, commissioni, spese bancarie, commissioni di registrazione e altri oneri e commissioni dovuti per la costituzione, l'incremento o il decremento di tutto il contante e altri attivi della Società o la creazione, acquisizione, emissione, conversione, scambio, acquisto, detenzione, riscatto, rimborso, vendita o trasferimento di Azioni o Investimenti da parte o per conto della Società e, se del caso, qualsiasi accantonamento per spread o differenza tra il prezzo a cui un investimento è stato valutato ai fini del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione di un Fondo e il prezzo stimato o reale a cui detto investimento può essere acquistato in caso di sottoscrizioni del Fondo pertinente, o venduto, in caso di rimborsi dal Fondo pertinente, compresi, onde evitare dubbi, commissioni e spese derivate da eventuali rettifiche a contratti di swap o altri contratti derivati necessari a seguito di una sottoscrizione o rimborso, o relativamente all'emissione o cancellazione di Certificati azionari o altro, che possono essere dovuti o che saranno dovuti relativamente a o prima di o contestualmente a qualsiasi transazione, negoziazione o valutazione.
"Azioni ETF"	Una Classe emessa dalla Società, che è una Classe

negoziata nel corso della giornata in almeno un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, con almeno un market maker che agisce per garantire che il valore di borsa della Classe non si discosti significativamente dal suo Valore patrimoniale netto.

"Euro"

La moneta legale di volta in volta degli Stati membri che partecipano all'Unione Monetaria Europea come previsto dal Trattato di Roma.

"Investitore esente"

Ognuno dei seguenti Residenti irlandesi:

- (i) una società di gestione qualificata ai sensi della Sezione 739B del TCA 1997;
- (ii) una società in accomandita semplice di investimento ai sensi della Sezione 739J del TCA 1997;
- (iii) un organismo d'investimento ai sensi della Sezione 739B(1) del TCA 1997;
- (iv) una società attualmente operativa ai sensi della Sezione 706 del TCA 1997;
- (vi) un fondo collettivo al quale si applica la Sezione 731(5)(a) del TCA 1997;
- (vi) il servizio giudiziario;
- (vii) una società soggetta all'imposta sulle società ai sensi della Sezione 739(G)(2) del TCA 1997, ma solo laddove il fondo sia un fondo del mercato monetario;
- (viii) una persona avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dalla tassa sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 784A(2) del TCA 1997 qualora le Azioni detenute siano beni patrimoniali di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- (ix) una cassa di credito cooperativo ai sensi della Sezione 2 del Credit Union Act del 1997;
- (x) una persona avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dalla tassa sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 787I del TCA 1997 e le Azioni sono beni patrimoniali di un PRSA;
- (xi) un programma pensionistico che è stato autorizzato all'esenzione ai sensi della Sezione 774 del TCA 1997 o un contratto di rendita pensionistica attuale o un trust per il quale è applicabile la Sezione 784 o la Sezione 785 del TCA 1997;
- (xii) un organismo d'investimento speciale ai sensi della Sezione 737 del TCA 1997;
- (xiii) una fondazione benefica che sia una persona come indicato nella Sezione 739D(6)(f)(i) del TCA 1997;
- (xiv) una persona esente dall'imposta sul reddito e dalla tassa sulle plusvalenze ai sensi della Sezione 848E del TCA 1997 qualora le Azioni facciano parte dei beni patrimoniali di un conto di risparmio speciale incentivato;
- (xv) il National Pensions Reserve Fund;
- (xvi) la National Asset Management Agency;

- (xvii) la National Treasury Management Agency o un veicolo d'investimento in fondi ai sensi della Sezione 739D(6)(K6) del TCA 1997;
- (xviii) una società alla quale si applica o si applicherà l'imposta sulle società conformemente alla Sezione 110(2) del TCA 1997 per i pagamenti effettuati nei suoi confronti dal Fondo;
- (xix) qualsiasi altra persona residente in Irlanda alla quale sia permesso possedere Azioni ai sensi della legislazione fiscale irlandese o per prassi o concessione dei Revenue Commissioner senza dar luogo all'applicazione di un'imposta sulla Società o minacciare le esenzioni fiscali associate alla Società, dando origine all'applicazione di un'imposta sulla Società;

a condizione che vi sia una Dichiarazione rilevante.

"Frazione di Azione"	Una frazione di Azione emessa conformemente all'Articolo 8.5.
"Fondo"	Un portafoglio di investimenti mantenuto e tenuto separato rispetto a ogni Serie conformemente all'Articolo 5 del presente Statuto, al quale si accrediteranno o addebiteranno tutte le attività e le passività, il reddito e le spese della Società attribuibili o assegnate a ognuna di queste Serie.
"ICAV"	Veicolo collettivo di gestione patrimoniale irlandese come definito nell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015.
"Legge ICAV"	L'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 e ogni modifica, consolidamento o correzione dello stesso attualmente vigente, nonché ogni conseguente regolamento applicabile e vigente attualmente.
"Periodo di offerta iniziale"	Il periodo (eventuale) nel quale la Società può offrire Azioni di qualsiasi Serie o Classe (che non siano le Azioni di sottoscrizione) per l'acquisto o la sottoscrizione al Prezzo iniziale.
"Prezzo iniziale"	Il prezzo iniziale stabilito dagli Amministratori al quale possono essere offerte per l'acquisto o la sottoscrizione tutte le Azioni (che non siano le Azioni di sottoscrizione) durante un Periodo di offerta iniziale.
"Contratto di gestione degli investimenti"	Un contratto attualmente in vigore tra la Società e un Gestore degli investimenti, relativo alla nomina e ai compiti di quest'ultimo.
"Gestore degli investimenti"	Chiunque sia nominato di volta in volta dalla Società e/o dal Gestore conformemente ai requisiti della Banca Centrale e responsabile al momento per la fornitura di servizi di gestione degli investimenti e/o consulenza sugli investimenti alla Società riguardo alla Società e/o a qualsiasi Fondo.
"Investimenti"	Qualsiasi investimento o altra attività conforme alla descrizione che la Società ha il diritto di negoziare, o nel

	quale può investire conformemente alle disposizioni del presente Statuto o dell'Atto costitutivo della Società.
"per iscritto"	Scritto, stampato, litografato, fotografato, inviato via telex, e-mail, telefax o rappresentato da qualsiasi altro sostituto della forma scritta o redatto parte in un modo e parte in un altro.
"Residente irlandese"	Qualsiasi società residente, o altra persona residente o residente ordinaria in Irlanda ai fini delle imposte irlandesi.
"Gestore"	Chiunque sia di volta in volta nominato dalla Società conformemente ai requisiti della Banca Centrale e sia in quel momento responsabile della fornitura di servizi di gestione alla Società e/o al Fondo.
"Stato membro"	Qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea.
"Partecipazione minima"	Una partecipazione composta di Azioni di qualsiasi Serie o Classe della Società, il cui numero o valore con riferimento al Prezzo di rimborso di tali Azioni non è inferiore all'importo stabilito di volta in volta dagli Amministratori, a condizione che la sottoscrizione minima di Azioni della Società o di qualsiasi serie sarà pari alla quantità specificata nel Prospetto informativo.
"Mese"	Un mese di calendario.
"Valore patrimoniale netto"	L'importo stabilito come valore patrimoniale netto di una Serie in qualsiasi Giorno lavorativo particolare ai sensi dell'Articolo 14.00.
"Valore patrimoniale netto per Azione"	L'importo stabilito come valore patrimoniale netto per Azione di un'Azione di qualsiasi Serie o Classe di Azioni in qualsiasi Giorno lavorativo particolare ai sensi dell'Articolo 14.00.
"Azioni non ETF"	Una Classe emessa dalla Società in relazione a un Fondo che non sia una Classe di Azioni ETF né un'Azione di sottoscrizione.
"Sede legale"	La sede legale della Società.
"Sigillo ufficiale"	Un sigillo tenuto dalla Società conformemente alle disposizioni della Sezione 1017 della Legge.
"Operatore"	Una persona approvata conformemente al Regolamento sui titoli come operatore di un Sistema rilevante.
"Delibera ordinaria"	Una delibera approvata con la maggioranza semplice dei voti espressi dagli Azionisti aventi diritto al voto in un'assemblea generale o con una delibera scritta firmata dagli Azionisti aventi diritto al voto.
"Pagato"	Comprenderà accreditato come pagato.
"Spese preliminari"	Le spese preliminari sostenute per costituire la Società, ottenere l'autorizzazione e designazione dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento, per l'offerta iniziale

delle Azioni ai sensi del Prospetto informativo, per l'ammissione alla quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa valori, compresi i costi e le spese della preparazione, pubblicazione e distribuzione del Prospetto informativo e tutti i relativi costi e onorari legali.

"Prospetto informativo"	Il Prospetto informativo della Società preparato per la promozione al pubblico delle Azioni e comprendente, laddove ammesso o richiesto dal contesto, ogni supplemento preparato per qualsiasi Serie o in altro modo, e le eventuali modifiche e integrazioni apportate di volta in volta.
"Mercato riconosciuto"	Qualsiasi borsa o mercato specificato nel Prospetto informativo, a condizione che, fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati e gli strumenti derivati fuori borsa, l'investimento in titoli o strumenti finanziari derivati sarà effettuato unicamente in titoli o strumenti finanziari derivati quotati o negoziati in un mercato (compresi i mercati di derivati) conforme ai criteri regolamentari (regolato, operativo regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico) ed elencato nel Prospetto informativo.
"Dividendo di rimborso"	Un dividendo dovuto per Azioni da rimborsare conformemente all'Articolo 11.
"Prezzo di rimborso"	Il prezzo al quale le Azioni sono rimborsate dalla Società su richiesta degli Azionisti ai sensi dell'Articolo 11.00, calcolato conformemente all'Articolo 11.04.
"Registro"	Il registro nel quale sono elencati i nomi degli Azionisti.
"Regolamento"	Il Regolamento delle Comunità europee (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) come modificato e come potrà essere ulteriormente modificato, consolidato o sostituito di volta in volta.
"Sistema rilevante"	Un sistema e procedure informatiche consentite dal Regolamento sui titoli che permette di individuare la titolarità di quote di un titolo ed effettuare trasferimenti senza uno strumento scritto, che facilita gli aspetti supplementari e incidentali.
"Sigillo"	Il sigillo ufficiale della Società.
"Segretario"	Qualsiasi persona, azienda o società nominata di volta in volta dagli Amministratori e attualmente in carica per l'esecuzione di tutti i compiti di segretario della Società.
"Regolamento sui titoli"	La Parte 17, Capitolo 7 della Legge, e successive modifiche apportate di volta in volta, e condizioni imposte di volta in volta che possono riguardare la Società.
"Serie"	Azioni designate come una serie particolare di Azioni, che rappresentano un interesse in un Fondo particolare e saranno mantenute e tenute separate conformemente all'Articolo 5 del presente atto; esse possono essere ulteriormente suddivise in Classi.

"Azionista"	Una persona registrata come detentore di Azioni o di Azioni di sottoscrizione o di Azioni di capitalizzazione, secondo il contesto, nel Registro attualmente tenuto dalla o per conto della Società.
"Azioni"	Azioni senza valore nominale di qualsiasi Serie o Classe del capitale della Società, che danno il diritto al detentore di partecipare ai profitti e alle attività della Società come previsto nel presente Statuto.
"Firmato"	Una firma, un contrassegno o una rappresentazione di firma apposti meccanicamente o con altri mezzi.
"Delibera speciale"	Una delibera approvata da non meno del 75% dei voti espressi dagli Azionisti aventi diritto a votare su di essa nelle assemblee generali, o una delibera scritta firmata dagli Azionisti aventi diritto a votare su di essa.
"Azionista sottoscrittore"	Un detentore di Azioni di sottoscrizione.
"Azioni di sottoscrizione"	Le azioni di sottoscrizione che i sottoscrittori dello Statuto e dell'Atto costitutivo della Società accettano di sottoscrivere, come descritto più dettagliatamente nel presente documento prima di ogni nome, e che danno il diritto ai loro detentori di partecipare e votare nelle assemblee generali della Società come previsto nel presente Statuto, ma non di partecipare ai profitti e alle attività della Società, a eccezione di un rendimento del capitale pagato all'atto del rimborso o della liquidazione della Società, come previsto nel presente Statuto.
"Prezzo di sottoscrizione"	Il prezzo al quale saranno assegnate le Azioni ai sensi dell'Articolo 8.00 del presente Statuto, calcolato conformemente all'Articolo 9.00 del presente Statuto.
"Swing pricing"	Un adeguamento del Valore patrimoniale netto di un Fondo per mitigare l'effetto dei costi di negoziazione sul Valore patrimoniale netto per Azione di un Fondo derivanti da sottoscrizioni o rimborsi netti in un Giorno di negoziazione.
"OICVM"	Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento.
"Stati Uniti d'America" o "USA"	Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e i suoi possedimenti inclusi gli Stati e il Distretto della Columbia.
"Dollaro USA"	La valuta legale degli Stati Uniti d'America.
"Persona statunitense"	Una persona o entità stabilita di volta di volta dagli Amministratori e comunicata nel Prospetto informativo.
"Momento di valutazione"	Il momento del calcolo del Valore patrimoniale netto di un Fondo, specificato nel Prospetto informativo.

1.3 Nel presente Statuto, il riferimento a promulgazioni, a loro articoli e a loro sezioni comprenderà il riferimento a qualsiasi modifica o ripromulgazione attualmente in vigore.

1.4 Nel presente Statuto, salvo che qualcosa nel soggetto o nel contesto non sia coerente con tale interpretazione:

(a) i termini utilizzati al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa;

(b) i termini al maschile comprenderanno anche il femminile;

(c) i termini che indicano persone comprenderanno anche società o associazioni o organismi, societari e non, costituiti, registrati, formati, residenti, domiciliati o che svolgono la loro attività in Irlanda o altrove o no;

(d) il verbo "potere" è da interpretarsi come permissivo e il verbo "dovere" come imperativo; e

(e) il riferimento agli orari è da intendersi in riferimento all'ora irlandese.

1.5 Qualora ai fini del presente Statuto o per qualsiasi altro scopo un importo espresso in una valuta debba essere convertito in un'altra valuta, gli Amministratori possono effettuare tale conversione applicando i tassi di cambio ufficiali quotati dalle banche associate irlandesi o da altre banche stabilite nel momento rilevante, salvo disposizioni diverse specificate nel presente Statuto.

2. Considerazioni preliminari

2.1 L'attività della Società inizierà nel momento ritenuto più opportuno dai suoi Amministratori, subito dopo la sua costituzione.

2.2 Le Spese preliminari saranno pagate dalla Società, riportandole nella contabilità della Società e ammortizzandole nel modo e nei tempi stabiliti dagli Amministratori, che essi potranno di volta in volta allungare o abbreviare.

2.3 La Società può farsi carico anche delle spese seguenti:

(a) tutte le tasse e le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione e la cessione di investimenti e di tutti gli altri beni patrimoniali della Società;

(b) tutte le tasse eventualmente dovute su attività, reddito e spese a carico della Società;

(c) tutte le commissioni di intermediazione, bancarie e di altro genere sostenute dalla Società;

(d) tutte le retribuzioni, le commissioni, i costi e le spese dovuti al Gestore, al Depositario, al Gestore degli investimenti, all'Agente amministrativo, al Distributore, alla Società di revisione e ai consulenti legali, oltre che a qualsiasi altra persona, azienda o società che fornisce servizi alla Società;

(e) tutte le spese sostenute per la pubblicazione e la comunicazione di informazioni agli Azionisti e in particolare, pur senza limitazioni, il costo della stampa e distribuzione delle relazioni finanziarie semestrali e delle relazioni finanziarie certificate annuali, oltre che di qualsiasi altra relazione per la Banca Centrale o qualsiasi altra autorità regolamentare, e il costo della preparazione, pubblicazione e distribuzione del Prospetto informativo e di qualunque altro documento per l'offerta di Azioni (inclusi i costi dello sviluppo e perfezionamento del software informatico e le tecniche di trasmissione elettronica per la distribuzione di tali documenti o informazioni), tutti i costi di cancelleria, stampa e spedizione postale per la preparazione e distribuzione di informazioni per gli Azionisti, le spese per la pubblicazione del prezzo giornaliero e delle informazioni sul rendimento nei mezzi di comunicazione di massa pertinenti e tutte le spese di commercializzazione e promozionali;

(f) tutte le spese sostenute per la registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o autorità regolamentare, per mantenere la registrazione della Società presso di esse, inclusi eventuali contributi applicati dalla Banca Centrale (comprese le Associazioni di operatori borsistici locali) e il costo della quotazione e del mantenimento della quotazione delle Azioni in qualsiasi borsa valori;

(g) tutti i costi e le spese derivanti da qualsiasi licenza o altre commissioni dovute a qualsiasi fornitore dell'indice o altri concessionari di licenze di proprietà intellettuale, marchi commerciali o marchi di servizio utilizzati dalla Società;

(h) tutte le spese sostenute per il funzionamento e la gestione della Società, comprese, pur non limitatamente a quanto riportato in linea generale sopra, tutte le retribuzioni degli Amministratori, tutti i costi sostenuti per l'organizzazione delle riunioni degli Amministratori e per ottenere le deleghe relative a tali riunioni, tutti i premi assicurativi e le quote associative dovute e tutte le voci di spese non ricorrenti e straordinarie che possono verificarsi; e

(i) qualsiasi spesa relativa a procedimenti legali o amministrativi che riguardano la Società, compresi tutti i costi per il suo scioglimento o la sua liquidazione.

2.4 Tutte le spese ricorrenti saranno imputate al reddito corrente o alle plusvalenze realizzate e, se necessario, alle attività della Società, come potranno decidere di volta in volta gli Amministratori.

3. Depositario, Agente amministrativo e Gestore degli investimenti

3.1 Fermo restando le disposizioni generali di cui all'Articolo 24, gli Amministratori possono, previo consenso della Banca Centrale, nominare un Gestore, un Gestore degli investimenti/consulente, un Depositario, un Agente amministrativo e/o altro funzionario analogo al fine di fornire servizi relativi alla Società, nei termini e condizioni che gli

Amministratori riterranno opportuni. La remunerazione e le spese di tali incaricati possono essere addebitate alla Società.

Depositario

- 3.2 Subito dopo la sua costituzione e prima dell'emissione di qualsiasi Azione (escluse le Azioni di sottoscrizione e le Azioni di capitalizzazione), la Società, previa approvazione della Banca Centrale, nominerà un Depositario responsabile della custodia di tutte le attività della Società e dell'esecuzione degli altri compiti, alle condizioni (che comprenderanno un diritto di indennità) che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta ai sensi delle disposizioni del Contratto di depositario.
- 3.3 Tutti i contratti o gli accordi stipulati dalla Società con qualsiasi Depositario (diversi dal Contratto di depositario stipulato dalla Società conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.1) e qualsiasi modifica di tale contratto o accordo vigente, effettuata dopo l'emissione di Azioni (escluse le Azioni di sottoscrizione) dovranno essere soggette alla previa approvazione della Banca Centrale.
- 3.4 Le condizioni per la nomina di un Depositario comprenderanno il diritto a una remunerazione pagata dalla Società e possono autorizzare tale Depositario a nominare (con poteri di sub-delega) depositari delegati, intestatari, agenti o delegati a spese della Società o altro, fermo restando che qualsiasi nomina di questo tipo terminerà immediatamente alla cessazione della nomina del Depositario.
- 3.5 Qualora il Depositario desideri rimettere il suo incarico, o la Società desideri rimuovere il Depositario dal suo incarico, gli Amministratori si adopereranno per trovare una società disposta ad agire quale Depositario e qualificata a farlo ai sensi del regolamento, approvata dalla Banca Centrale, e in tal caso gli Amministratori nomineranno tale società quale Depositario al posto di quello precedente. Fatto salvo quanto disposto nell'Articolo 3.6 del presente Statuto, il Depositario non può rimettere il suo incarico né questo può essere revocato fino a che gli Amministratori non abbiano trovato una società disposta ad agire da Depositario e questo sia stato nominato al posto di quello precedente, con l'approvazione della Banca Centrale.
- 3.6 Se entro novanta giorni dalla data in cui il Depositario avrà informato la Società del suo desiderio di rimettere il suo incarico conformemente ai termini del Contratto di depositario, o dalla data in cui l'avviso di cessazione della nomina di Depositario sarà consegnato dalla Società al Depositario conformemente ai termini del Contratto di Depositario, o dalla data in cui quest'ultimo cessa di essere qualificato ad agire quale Depositario ai sensi del Regolamento, non sarà stato nominato un nuovo Depositario:
- (j) la Società rimborserà tutte le Azioni emesse (escluse le Azioni di sottoscrizione e le Azioni di capitalizzazione) conformemente alle disposizioni dell'Articolo 12 del presente Statuto; e
 - (k) il Segretario su richiesta degli Amministratori o il Depositario convocherà immediatamente un'assemblea generale straordinaria della Società nella quale sarà presentata una Delibera speciale di scioglimento della Società; se tale Delibera speciale sarà approvata conformemente alla Legge, il liquidatore distribuirà le attività della Società conformemente alle disposizioni dell'Articolo 34 del presente Statuto; e
 - (l) la nomina del Depositario cesserà con effetto alla data in cui l'autorizzazione della Società quale OICVM ai sensi del Regolamento sarà revocata dalla Banca Centrale dopo il rimborso delle Azioni.

Il Gestore

- 3.7 Previa approvazione della Banca Centrale, gli Amministratori possono nominare una società debitamente qualificata ad agire in qualità di Gestore della Società

conformemente ai termini di un contratto di gestione e possono affidare e conferire al Gestore così nominato qualsiasi potere, dovere, discrezionalità e/o funzione da essi esercitabili come Amministratori, ai termini e alle condizioni che riterranno opportuni.

- 3.8 A fronte dei servizi resi in qualità di Gestore, quest'ultimo avrà diritto a percepire, da o per conto della Società, un compenso a carico del patrimonio di ciascun Fondo del valore eventualmente indicato nel contratto di gestione, unitamente al rimborso di spese ed esborsi ragionevoli sostenuti dal Gestore nell'espletamento delle sue funzioni e di tutti gli altri oneri o commissioni espressamente autorizzati ai sensi del contratto di gestione. La commissione massima addebitabile non potrà essere aumentata senza l'approvazione degli Azionisti interessati sulla base di una maggioranza semplice dei voti espressi nell'assemblea generale o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti interessati; in tal caso, agli Azionisti interessati verrà dato un ragionevole preavviso per consentire loro di riscattare la totalità o parte delle loro Azioni prima che venga applicato l'aumento.
- 3.9 Qualora abbia nominato un Gestore, la Società avrà il diritto di revocare tale nomina dandone preavviso e nel rispetto di eventuali requisiti della Banca Centrale come previsto nel relativo contratto di gestione. Inoltre, la Società avrà il diritto di revocare la nomina del Gestore in questione laddove ciò sia richiesto dalla legge o da un'autorità di regolamentazione competente, in caso di violazione sostanziale dei termini del contratto di gestione (previo preavviso), se il Gestore viene messo in liquidazione (ad eccezione di una liquidazione volontaria a scopo di ricostruzione o fusione secondo termini precedentemente approvati per iscritto dalla Società), in caso di incapacità del Gestore di pagare i propri debiti, se il Gestore non è in grado di adempiere ai propri doveri o obblighi, in caso di nomina di un esaminatore o di un funzionario analogo nei confronti del Gestore, se viene nominato un curatore fallimentare su uno qualsiasi dei suoi beni o se viene revocata qualsiasi autorizzazione appropriata. Il Gestore sarà tenuto a operare in qualità di Gestore fino alla data di risoluzione in questione e a fornire ragionevole assistenza alla Società in caso di risoluzione. La nomina di un nuovo Gestore deve essere preventivamente approvata dalla Banca Centrale.
- 3.10 Previa approvazione della Banca Centrale e in conformità ai termini del contratto di gestione, il Gestore può essere rimosso o dimettersi e può essere nominato un nuovo Gestore secondo le modalità specificate nel paragrafo seguente.
- 3.11 Nel caso in cui il Gestore desideri dimettersi o essere rimosso in conformità al paragrafo precedente, la Società può, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, nominare una società debitamente qualificata e approvata dalla Banca Centrale come Gestore al posto del Gestore che si dimette o viene rimosso alla data o prima della data in cui tale dimissione o rimozione avrà efficacia.

Gestore degli investimenti

- 3.12 La Società, o il Gestore per conto della Società, in conformità ai requisiti della Banca Centrale, può nominare una persona, azienda o società a svolgere le funzioni di Gestore degli investimenti della Società, e gli Amministratori, o il Gestore per conto della Società, possono delegare, affidare e conferire al Gestore degli investimenti così nominato qualsiasi dei poteri, doveri, discrezionalità e/o funzioni esercitabili da loro in qualità di Amministratori, ai termini e condizioni (incluso il diritto a una remunerazione pagabile dalla Società e il diritto a un'indennità) e con i poteri di tale delega e con le limitazioni che ritengano opportune, sia in via accessoria ai propri poteri, sia in via esclusiva degli stessi, purché, nel caso in cui il Gestore degli investimenti si dimetta o la sua nomina termini per qualsiasi altro motivo in base ai termini del Contratto di gestione degli investimenti, gli Amministratori e/o il Gestore si impegnino al meglio delle loro possibilità affinché un'altra persona, azienda o società sia nominata come Gestore degli investimenti conformemente ai requisiti della Banca Centrale. L'esercizio totale o parziale da parte del Gestore degli investimenti dei poteri affidati o conferiti di volta in volta conformemente al presente Articolo 3.12 sarà sempre soggetto alla vigilanza degli Amministratori e/o del Gestore, e gli Amministratori e/o il Gestore continueranno ad avere il diritto in qualsiasi momento di fornire indicazioni al Gestore degli investimenti riguardo al suo esercizio di detti poteri.

- 3.13 Le condizioni per la nomina di qualsiasi Gestore degli investimenti possono autorizzare tale Gestore degli investimenti a nominare (con poteri di sub-delega) uno o più gestori degli investimenti delegati o altri agenti a spese del Gestore degli investimenti o altrimenti, e a delegare qualsiasi sua funzione e compito a qualsiasi persona o persone così nominate, fermo restando che tali nomine saranno conformi ai requisiti della Banca Centrale e che qualsiasi nomina di questo tipo terminerà immediatamente alla cessazione della nomina del Gestore degli investimenti.
4. Capitale azionario
- 4.1 Il capitale azionario versato della Società sarà uguale in qualsiasi momento al Valore patrimoniale netto della Società, che sarà uguale alla somma del Valore patrimoniale netto di ogni Serie calcolato conformemente all'Articolo 14 del presente Statuto.
- 4.2 Il capitale azionario minimo autorizzato della Società è di EUR 2,00, rappresentato da 2 (due) Azioni di sottoscrizione senza valore nominale emesse a EUR 1,00 ciascuna, e il capitale azionario massimo autorizzato della Società è di 2 (due) Azioni di sottoscrizione senza valore nominale emesse a EUR 1,00 ciascuna, 300.000 (trecentomila) Azioni di capitalizzazione senza valore nominale da emettere a EUR 1,00 ciascuna e 500.000.000.000 (cinquecento miliardi) di Azioni senza valore nominale, designate come azioni non classificate.
- 4.3 Con il presente gli Amministratori sono autorizzati, in via generale e incondizionatamente, a esercitare tutti i poteri della Società per assegnare titoli rilevanti ai sensi della Sezione 1021 della Legge. Il quantitativo massimo di Azioni che potrà essere emesso con l'autorità conferita a tale riguardo sarà di 500.000.000.000 (cinquecento miliardi) di Azioni a condizione tuttavia che tutte le Azioni eventualmente rimborsate saranno ritenute mai emesse allo scopo di calcolare il quantitativo massimo di Azioni che può essere emesso con l'autorità conferita a tale riguardo. Il quantitativo massimo di Azioni di capitalizzazione che potrà essere emesso con l'autorità conferita a tale riguardo sarà di 300.000 (trecentomila) a condizione tuttavia che tutte le Azioni eventualmente rimborsate saranno ritenute mai emesse allo scopo di calcolare il quantitativo massimo di Azioni che può essere emesso con l'autorità conferita a tale riguardo.
- 4.4 Le Azioni non classificate possono essere emesse come Azioni di qualsiasi Serie o Classe. Gli Amministratori possono designare le Azioni nelle Serie o Classi che essi stessi potranno stabilire di volta in volta, assegnando i diritti o le restrizioni stabiliti di volta in volta conformemente ai requisiti della Banca Centrale. All'atto di emissione di Azioni, o precedentemente, gli Amministratori stabiliranno la valuta e le Serie di designazione delle Azioni, ed esse saranno divise in una o più Serie o Classi, e potranno essere denominate nella stessa valuta o in valute diverse. Tutti gli importi dovuti per un'Azione (compresi, pur senza limitazioni, gli importi per la sottoscrizione e il riacquisto) saranno pagati nella valuta di designazione di tale Azione o nella valuta che sarà stabilita dagli Amministratori in via generale o rispetto a una Serie o Classe particolare di Azioni, o in qualsiasi caso specifico. Si può impiegare una copertura valutaria a beneficio di una Classe particolare di una Serie; in tal caso il costo e le passività/attività relative saranno a conto unicamente di tale Classe. Allo stesso modo, tali costi e relative passività/attività saranno rispecchiati nel Valore patrimoniale netto per Azione per le Azioni di tale Classe.
- 4.5 Gli strumenti finanziari possono essere utilizzati per conto di Classi specifiche o Classi di una Serie in conformità alle disposizioni del presente Statuto, al Prospetto informativo e ai requisiti della Banca Centrale.
- 4.6 Laddove (i) all'interno di una Serie vengano create una o più Classi denominate in valute diverse e vengano effettuate operazioni di copertura valutaria al fine di coprire la relativa esposizione valutaria; (ii) vengano effettuate operazioni di copertura del tasso d'interesse in relazione a una o più Classi specifiche; o (iii) vengano utilizzati strumenti finanziari per conto di una o più Classi specifiche in conformità ai requisiti della Banca Centrale, in ogni caso tali operazioni saranno chiaramente attribuibili a una Classe specifica e gli eventuali

costi e gli eventuali utili/perdite risultanti dalle operazioni di copertura e/o dagli strumenti finanziari in questione spetteranno esclusivamente alla Classe interessata.

- 4.7 Gli Amministratori in virtù del presente Statuto sono autorizzati a designare nuovamente di volta in volta qualsiasi Serie o Classe di azioni esistente e incorporare qualsiasi Classe di Azioni in un'altra Classe, a condizione che gli Azionisti di tale Serie o Classe siano informati preventivamente dalla Società. Subordinatamente al Regolamento, gli Amministratori possono anche deliberare la fusione di una Serie o Classe di Azioni con una Serie o Classe di Azioni di qualsiasi altro OICVM, autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento o in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea, a condizione che tale fusione o trasferimento avvenga al Valore patrimoniale netto per Azione nel Momento di valutazione rilevante.
- 4.8 Allo scopo di consentire che le Azioni di una Serie o Classe siano ridesignate o convertite in Azioni di un'altra Serie o Classe, la Società può intraprendere le azioni necessarie per modificare o abrogare i diritti riconosciuti ad Azioni di una Serie o Classe da convertire, in modo tale che tali diritti saranno sostituiti dai diritti riconosciuti all'altra Serie o Classe in cui si devono convertire le Azioni della Serie o della Classe originale.
- 4.9 Tutti gli importi dovuti per un'Azione (compresi, pur senza limitazioni, gli importi per la sottoscrizione e il riacquisto e i relativi dividendi) saranno pagati nella valuta di designazione di tale Azione o nelle valute che gli Amministratori potranno stabilire in generale o rispetto a una Serie o Classe particolare di Azioni, o in qualsiasi caso specifico.
- 4.10 Gli Amministratori possono delegare a qualsiasi Direttore o funzionario della Società debitamente autorizzato, o a qualsiasi persona debitamente autorizzata, compreso, pur senza limitazioni, l'Agente amministrativo, i compiti di accettare la sottoscrizione, ricevere il pagamento e assegnare ed emettere nuove Azioni.
- 4.11 Gli Amministratori possono rifiutare a propria discrezione assoluta qualsiasi sottoscrizione completa o parziale di Azioni, senza giustificare il motivo.
- 4.12 La Società può pagare tutte le commissioni di intermediazione o altro relative all'assegnazione o all'emissione di Azioni.
- 4.13 La Società non riconoscerà nessun soggetto quale detentore fiduciario di Azioni, e non sarà vincolata o tenuta a riconoscere (anche se ne è stata informata) qualsiasi interesse ragionevole, contingente, futuro o parziale in qualsiasi Azione (salvo quanto altrimenti disposto dal presente Statuto o richiesto per legge) o qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi Azione diverso da un diritto di titolarità assoluto del detentore registrato.
- 4.14 Nel presente Statuto, con "Piano" si intende il piano di accordo datato 18 novembre 2019 stipulato tra la Società e i Detentori di Azioni del Piano ai sensi del Capitolo 1, Parte 9, della Legge nella sua forma originale ovvero con, o subordinatamente a, eventuali modifiche, aggiunte o condizioni approvate o imposte dall'Alta Corte irlandese e ai sensi delle espressioni definite nel Piano e (ove non definite) nel documento contenente la dichiarazione esplicativa distribuita unitamente al Piano ai sensi del Capitolo 1, Parte 9 della Legge, con gli stessi significati attribuiti nel presente Articolo 4.
- 4.15 Ferme restando eventuali altre disposizioni del presente Statuto, qualora – a decorrere dalla Data di efficacia – siano state o siano assegnate o emesse nuove Azioni di partecipazione a qualsivoglia soggetto (dopo la Data di registrazione del voto), tali Azioni di partecipazione saranno assegnate ed emesse fatti salvi i termini del Piano e il Detentore o i Detentori di dette azioni saranno di conseguenza vincolati dal Piano.

5. Fondi

5.1 La Società è un fondo multicomparto con passività separate tra i Fondi e, subordinatamente a tale principio, qualsiasi pagamento diverso dalla commissione iniziale o commissione di transizione (eventuale) esigibili ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 8.10 per l'assegnazione o l'emissione di Azioni di ogni Serie, insieme a tutti gli Investimenti nei quali tale pagamento è investito o reinvestito, tutto il reddito, i guadagni, i profitti e i proventi relativi saranno separati e tenuti separati nei conti del Depositario rispetto a tutte le altre attività della Società. Nuovi Fondi potranno essere costituiti previa approvazione della Banca Centrale. A ognuno di tali Fondi si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) la Società terrà libri e registrazioni contabili separati per ogni Fondo. I proventi dell'emissione di Azioni di ogni Serie si applicheranno al Fondo stabilito per tale Serie e le attività, le passività, il reddito e le spese attribuibili si applicheranno a tale Fondo subordinatamente alle disposizioni del presente Articolo; le attività di ogni Fondo apparterranno unicamente a esso e non saranno utilizzate a garanzia diretta o indiretta delle passività o delle richieste avanzate nei confronti di qualsiasi altro Fondo, né saranno disponibili a qualsiasi scopo di tale genere;

(b) tutte le attività derivate da un'altra attività compresa in un Fondo saranno attribuite allo stesso Fondo al quale appartiene l'attività da cui esse sono state derivate e tutti gli incrementi o decrementi di valore di tale attività saranno attribuiti al Fondo pertinente;

(c) nel caso di attività che non sono ritenute dagli Amministratori come attribuibili immediatamente a uno o più Fondi specifici, gli Amministratori possono stabilire a loro discrezione, con l'approvazione del Depositario, su quale base saranno distribuite tra i Fondi; tali basi potranno essere modificate dagli Amministratori di volta in volta e in qualsiasi momento;

(d) subordinatamente al principio della separazione delle passività tra i Fondi, qualsiasi passività sarà attribuibile alla Serie a cui, a giudizio degli Amministratori, si riferisce, o qualora tale passività non sia immediatamente attribuibile a una Serie specifica, gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione, con l'approvazione del Depositario, su quale base tale passività sarà distribuita tra le Serie; tali basi potranno essere modificate dagli Amministratori di volta in volta e in qualsiasi momento;

(e) agli Amministratori è concessa la facoltà, con il consenso del Depositario, di trasferire attività da un Fondo a un altro qualora, quale risultato di un'azione di un creditore nei confronti di certe attività della Società o ad altri fini, una passività risultasse attribuita in maniera diversa da quella in cui la stessa avrebbe potuto essere attribuita ai sensi del precedente paragrafo (d); tale facoltà è da intendersi estesa anche a circostanze analoghe a quella sopra descritta, e

(f) qualora le attività (eventuali) della Società attribuibili alle Azioni di sottoscrizione diano origine a un profitto netto, gli Amministratori hanno la facoltà di attribuire le attività rappresentative di tali profitti netti al Fondo o ai Fondi ritenuti appropriati.

6. Certificati azionari

6.1 Un Azionista della Società identificherà la sua titolarità delle Azioni con la scrittura nel Registro del suo nome, del suo indirizzo e del numero di Azioni detenute. Gli Amministratori possono rifiutare una registrazione nel Registro di qualsiasi Azione detenuta da una persona il cui nome non sia già stato iscritto nel Registro, qualora tale persona detenga un numero di Azioni inferiore alla Partecipazione minima.

- 6.2 Una conferma scritta dell'avvenuta iscrizione nel Registro sarà fornita a tutti i sottoscrittori successivamente all'emissione delle Azioni rilevanti. Un Azionista non avrà diritto all'emissione di un certificato azionario, salvo il caso che gli Amministratori non stabiliscano diversamente rispetto alle Azioni in forma certificata di qualsiasi Serie o Classe.
- 6.3 I certificati azionari (eventuali) ai sensi dell'Articolo 6.2 saranno emessi nella forma concordata di volta in volta tra gli Amministratori e il Depositario.
- 6.4 Un Azionista per il quale sono stati emessi dei certificati azionari avrà il diritto di riconsegnarli, tutti o in parte, e farli sostituire da uno o più certificati sostitutivi che rappresentano complessivamente un numero simile di Azioni.
- 6.5 La Società deciderà di volta in volta la denominazione di emissione delle Azioni.
- 6.6
- (a) La Società non sarà obbligata a registrare più di quattro persone quali detentori congiunti di qualsiasi Azione. Nel caso di un'Azione in forma certificata detenuta congiuntamente da più persone, e per la quale gli Amministratori abbiano stabilito che possono essere emessi certificati azionari, la Società non sarà obbligata a emettere più di un certificato azionario e la sua consegna a uno dei vari detentori congiunti sarà ritenuta una consegna sufficiente per tutti.
- (b) Qualora due o più persone siano registrate come detentori di qualsiasi Azione, esse saranno ritenute detentori della stessa come detentori congiunti, subordinatamente alle seguenti disposizioni:
- (i) i detentori congiunti di qualsiasi Azione saranno responsabili congiuntamente e singolarmente di tutti i pagamenti da effettuare riguardo a tali Azioni;
- (ii) chiunque tra più detentori congiunti di un'Azione può rilasciare ricevute valide a tutti gli effetti di qualsiasi dividendo, bonus o rendimento di capitale dovuto per tale Azione al detentore congiunto;
- (iii) qualsiasi comunicazione effettuata a uno dei vari detentori congiunti di Azioni sarà ritenuta valida a tutti gli effetti per tutti; e
- (iv) il voto di uno dei vari detentori congiunti dell'Azione che esprime un voto di persona o tramite delega sarà accettato come esclusivo dei voti degli altri detentori congiunti.
- 6.7 Qualora un certificato azionario sia danneggiato o deturpato o presunto perso, rubato o distrutto, un nuovo certificato azionario rappresentante la stessa Azione può essere emesso per l'Azionista su richiesta, a condizione che sia consegnato il vecchio certificato azionario o (se presunto perso, rubato o distrutto) che siano soddisfatte le condizioni relative alla prova e al rimborso e pagamento delle spese della Società per l'evasione della domanda ritenute idonee dagli Amministratori.
- 6.8 Nessun certificato azionario potrà essere emesso fino a che il prezzo completo dell'acquisto non sarà stato pagato alla Società e l'Azionista non avrà ricevuto una nota di conferma.
- 6.9 I certificati azionari possono essere emessi con apposizione di sigillo e firma di un Amministratore (la cui firma può essere apposta con mezzi meccanici) e saranno firmati da un firmatario debitamente autorizzato del Depositario (la cui firma può essere apposta con mezzi meccanici).

- 6.10 Subordinatamente al Regolamento sui titoli, gli Amministratori possono stabilire (senza consultare i detentori di qualsiasi Classe di Azioni) che una o più Azioni di qualsiasi Classe di Azioni diventino Titoli registrati in via informatica o che cessino di esserlo. Subordinatamente al Regolamento sui titoli e ai servizi offerti nonché ai requisiti del Sistema rilevante, gli Amministratori possono mettere in atto qualsiasi accordo relativo alla detenzione di azioni di una Classe in forma dematerializzata e al trasferimento della titolarità delle azioni di tale classe mediante un Sistema rilevante.
- 6.11 Subordinatamente al Regolamento sui titoli, ai servizi offerti nonché ai requisiti del Sistema rilevante e al consenso degli Amministratori, un Socio può cambiare un'azione che sia un Titolo registrato in via informatica da un'azione detenuta in forma certificata a un'azione detenuta in forma dematerializzata e viceversa.
- 6.12 Quando una Classe di Azioni è un Titolo registrato in via informatica, il presente Statuto si applicherà unicamente a un'azione di tale Classe nella misura in cui è compatibile con la detenzione di azioni di tale Classe in forma dematerializzata, il trasferimento della titolarità di azioni di tale Classe mediante un Sistema rilevante e il Regolamento sui titoli.
- 6.13 Quando una Classe di Azioni è un Titolo registrato per via informatica, la Società iscriverà nel Registro il numero di azioni detenute da ogni Azionista in forma dematerializzata e in forma certificata, e manterrà il Registro conformemente al Regolamento sui titoli e al Sistema rilevante.
- 6.14 Fatta salva qualsiasi disposizione del presente Statuto, una Classe di Azioni non sarà trattata come due Classi unicamente in virtù del fatto che tale Classe comprende azioni sia in forma certificata che in forma dematerializzata, o a seguito del fatto che qualsiasi disposizione del presente Statuto è valida unicamente per Azioni in forma certificata o in forma dematerializzata.
- 6.15 Il Registro si può tenere su nastro magnetico o con altro sistema meccanico o elettrico a condizione che se ne possa produrre una copia leggibile conforme ai requisiti della legislazione vigente e del presente Statuto.
- 6.16 Gli Amministratori faranno iscrivere nel Registro, oltre ai dati richiesti per legge, i seguenti dati:
- (a) il nome e l'indirizzo di ogni Socio (salvo il caso di detentori congiunti, nel quale deve essere iscritto solo l'indirizzo del primo detentore nominato) e un prospetto delle Azioni di ogni Classe da esso detenute;
 - (b) la data di iscrizione di ogni persona come Socio nel Registro; e
 - (c) la data in cui ogni persona ha cessato di essere un Socio.
- 6.17
- (a) Il Registro sarà tenuto in modo tale da mostrare in qualsiasi momento i Soci attuali della Società e le azioni detenute rispettivamente da ognuno di essi;
 - (b) il Registro sarà disponibile per l'ispezione presso la sede legale della Società, come disposto per legge;
 - (c) La Società può chiudere il Registro per qualsiasi periodo che non superi complessivamente trenta giorni nel corso di un anno.
7. Investimenti consentiti
- 7.1 Un Fondo investirà unicamente negli Investimenti consentiti dal Regolamento e subordinatamente alle restrizioni e ai limiti stabiliti nel Regolamento e descritti nel Prospetto informativo.

- 7.2 Ferme restando le disposizioni generali di cui all'Articolo 7.1, gli Amministratori possono decidere di investire in:
- (a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato membro o non membro, oppure negoziati in un mercato regolamentato che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro o non membro;
 - (b) valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato (come descritto qui sopra) entro un anno;
 - (c) strumenti del mercato monetario, conformemente alla definizione contenuta nel Regolamento sugli OICVM della Banca Centrale, diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato;
 - (d) quote di OICVM;
 - (e) quote di non OICVM ai sensi del Regolamento sugli OICVM della Banca Centrale;
 - (f) depositi presso istituti di credito come prescritto nel Regolamento sugli OICVM della Banca Centrale;
 - (g) strumenti finanziari derivati come prescritto nel Regolamento sugli OICVM della Banca Centrale.
- 7.3 Fatte salve le restrizioni e i limiti stabiliti dal Regolamento e previa approvazione della Banca Centrale, un Fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro o da uno dei seguenti organismi sovranazionali o internazionali pubblici di cui fanno parte uno o più Stati membri: Governi dei Paesi OCSE (a condizione che i relativi titoli siano di qualità investment grade), Governo della Repubblica Popolare Cinese, Governo del Brasile (a condizione che i titoli siano di qualità investment grade), Governo dell'India (a condizione che i titoli siano di qualità investment grade), Governo di Singapore, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca Africana di Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), Banca Interamericana di Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority o Straight-A Funding LLC, nonché altri governi, autorità locali e organismi pubblici che la Banca Centrale possa autorizzare ai sensi del Regolamento. Un Fondo deve detenere titoli di almeno 6 emissioni diverse, e i titoli di ogni emissione non dovranno superare il 30% del suo patrimonio netto.
- 7.4 Un Fondo può investire in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto conformi alla descrizione nell'articolo 3(2) del Regolamento purché le loro politiche d'investimento siano compatibili con quelle del Fondo.
- 7.5 Qualora un Fondo investa nelle quote di altri OIC gestiti direttamente o per delega da una società di gestione di OICVM o da qualsiasi altra società alla quale tale società di gestione sia legata da gestione comune o controllo, o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non potrà prelevare commissioni di sottoscrizione, di conversione o di rimborso sugli investimenti del Fondo nelle azioni di altri OIC.

- 7.6 Qualora il Gestore degli investimenti percepisca una commissione (inclusa una commissione ridotta) in virtù di un investimento nelle quote di un altro OIC, tale commissione deve conferire nelle attività del Fondo pertinente.
- 7.7 Un Fondo potrà investire fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo qualora la politica d'investimento del Fondo sia di replicare un indice. L'indice deve essere riconosciuto dalla Banca Centrale in base al fatto che esso:
- (a) sia sufficientemente diversificato;
 - (b) rappresenti un indice di riferimento adeguato per il mercato a cui si riferisce; e
 - (c) sia pubblicato in modo appropriato.
- 7.8 Il limite di cui all'articolo 7.7 potrà essere elevato al 35% e applicato a un singolo emittente se giustificato da condizioni di mercato eccezionali.
- 7.9 Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Prospetto informativo, un Fondo non può investire più del 10% del patrimonio netto in forma aggregata in altri organismi d'investimento collettivo.
8. Assegnazione ed emissione di Azioni
- 8.1 Tutte le assegnazioni e tutte le emissioni di Azioni ai sensi di sottoscrizioni, ricevute entro la Data di chiusura rilevante e/o prima dell'emissione iniziale di Azioni di qualsiasi Serie in qualsiasi Giorno lavorativo, saranno effettuate o eseguite con effetto a partire da tale Data di chiusura o dal Giorno lavorativo rilevante, a seconda del caso, e tutte le emissioni di Azioni successive saranno effettuate o eseguite con effetto a partire da qualsiasi Giorno di negoziazione, fermo restando che la Società può assegnare provvisoriamente e/o emettere Azioni in un Giorno di negoziazione sulla base che esse saranno emesse al ricevimento da parte della Società o del suo agente autorizzato di fondi liberati o di un pagamento in forma di Investimenti da parte del sottoscrittore per le Azioni rilevanti o, se emesse, che esse saranno cancellate qualora la Società o il suo agente autorizzato non ricevano fondi liberati o un pagamento in forma di Investimenti da parte del sottoscrittore per le Azioni rilevanti entro un periodo di tempo ragionevole.
- 8.2 Subordinatamente a quanto previsto di seguito, al ricevimento da parte della Società o del suo agente autorizzato, nel corso del Periodo di offerta iniziale e/o prima dell'emissione iniziale di Azioni di qualsiasi Serie, di:
- (a) una domanda di sottoscrizione di Azioni nella forma che potrà essere stabilita di volta in volta dagli Amministratori;
 - (b) le informazioni e dichiarazioni relative a identità, status, residenza e altro del richiedente come potrà essere richiesto di volta in volta dagli Amministratori o dal loro agente autorizzato; e
 - (c) il pagamento delle Azioni nel modo, tempo e luogo che potranno essere specificati di volta in volta dagli Amministratori, a condizione che, se il pagamento sia effettuato in contanti in una valuta diversa da quella designata per le Azioni, la Società convertirà o farà convertire gli importi ricevuti nella valuta designata per le Azioni e avrà il diritto di detrarre da tale importo tutte le spese sostenute per la conversione;
- la Società potrà assegnare ed emettere tali Azioni nella Data di chiusura o nel Giorno di negoziazione rilevante, a seconda del caso, al Prezzo iniziale per ogni Azione, fermo restando che se la domanda è ricevuta dopo il momento di tale Data di chiusura o Giorno lavorativo, a seconda del caso, stabilito eventualmente dagli Amministratori, la Società

respingerà la domanda o rinvierà l'assegnazione o emissione di tali Azioni fino al Giorno lavorativo immediatamente successivo, e fermo restando anche che se le informazioni e dichiarazioni richieste ai sensi del punto (b) del presente Articolo 8.2, il pagamento delle Azioni e il modulo di domanda in originale non saranno stati ricevuti dalla Società entro il tempo eventualmente stabilito dagli Amministratori, questi cancelleranno qualsiasi assegnazione provvisoria e/o emissione di Azioni a tale riguardo e, se così cancellate, il pagamento relativo sarà da restituire al richiedente a suo rischio (dopo aver detratto l'importo ritenuto opportuno dagli Amministratori a loro discrezione assoluta e trattenuto dalla Società a proprio beneficio) e fino a che non sarà stata effettuata la restituzione esso potrà essere utilizzato dalla Società a proprio beneficio.

8.3 Subordinatamente a quanto previsto qui di seguito, al ricevimento da parte della Società o del suo agente autorizzato, dopo il Periodo di offerta iniziale e/o dopo l'emissione iniziale di Azioni di qualsiasi Serie, di:

(a) una domanda di sottoscrizione di Azioni nella forma che potrà essere stabilita di volta in volta dagli Amministratori;

(b) le informazioni e dichiarazioni relative a identità, status, residenza e altro del richiedente come potrà essere richiesto di volta in volta dagli Amministratori o dal loro agente autorizzato; e

(c) il pagamento delle Azioni nel modo, tempo e luogo che potranno essere specificati di volta in volta dagli Amministratori, a condizione che, se il pagamento sia effettuato in contanti in una valuta diversa da quella designata per le Azioni, la Società convertirà o farà convertire gli importi ricevuti nella valuta designata per le Azioni e avrà il diritto di detrarre da tale importo tutte le spese sostenute per la conversione;

la Società potrà assegnare ed emettere Azioni nel Giorno di negoziazione rilevante al Prezzo di sottoscrizione per Azione a condizione che, se la Società riceve il pagamento delle Azioni in contanti in una valuta diversa dalla Valuta di base, la Società convertirà o farà convertire gli importi ricevuti nella valuta designata per le Azioni e avrà il diritto di detrarre da tale importo tutte le spese sostenute per la conversione, e a condizione che l'assegnazione e/o emissione di Azioni possa aver luogo in via provvisoria se il pagamento non sia stato ricevuto dalla Società o dal suo agente autorizzato, qualora la domanda di cui al punto (a) del presente Articolo 8.3 sia stata ricevuta dalla Società o dal suo agente autorizzato e che se le informazioni e le dichiarazioni richieste ai sensi del punto (b) del presente Articolo 8.3 e il pagamento delle Azioni e il modulo di domanda originale non saranno stati ricevuti dalla Società entro il periodo e nel momento e luogo che potrà essere stabilito dagli Amministratori, gli Amministratori cancelleranno qualsiasi relativa assegnazione provvisoria di Azioni e, se così cancellata, il pagamento relativo sarà da restituire al richiedente a suo rischio (dopo aver detratto l'importo eventuale che gli Amministratori potranno ritenere adeguato, a loro assoluta discrezione, e se così detratto trattenuto dalla Società a proprio beneficio) e fino a che non sarà stato restituito esso potrà essere utilizzato dalla Società a proprio beneficio. Le domande ricevute da o per conto della Società entro il suddetto momento di un Giorno lavorativo stabilito dagli Amministratori, saranno presunte ricevute in tale Giorno lavorativo, salvo altrimenti stabilito dagli Amministratori. Le domande ricevute da o per conto della Società dopo detto momento di un Giorno lavorativo stabilito dagli Amministratori saranno presunte ricevute da o per conto della Società nel Giorno lavorativo successivo.

8.4 Il pagamento delle Azioni sarà effettuato nel momento, nel luogo e alla persona per conto della Società stabiliti dagli Amministratori di volta in volta, e, qualora il pagamento sia effettuato in contanti, nella valuta o nelle valute stabilite dagli Amministratori come opportune per ricevere le sottoscrizioni.

8.5 Gli Amministratori avranno il diritto, ma non l'obbligo, di emettere Frazioni di Azioni fino al numero di cifre decimali da essi stabilito e comunicato nel Prospetto informativo qualora il pagamento netto ricevuto dalla Società sia insufficiente per l'acquisto di un numero intero

di Azioni, fermo restando tuttavia che le Frazioni di Azioni non avranno alcun diritto di voto e che il Valore patrimoniale netto per Azione di una Frazione di Azione di qualsiasi Serie o Classe sarà rettificato per l'importo che tale Frazione di Azione frutta per un'Azione intera di tale Serie o Classe al momento dell'emissione di tale Frazione di Azione, e qualsiasi dividendo dovuto su tale Frazione di Azione sarà rettificato in modo analogo.

- 8.6 La Società può (a scelta degli Amministratori) evadere qualsiasi domanda di assegnazione o emissione di Azioni disponendo per il trasferimento al richiedente di Azioni completamente liberate. In tal caso tutti i riferimenti del presente Statuto all'assegnazione ed emissione di Azioni devono essere intesi, ove appropriato, come riferimenti alla disposizione di trasferimento di Azioni.
- 8.7 La Società avrà il diritto di ricevere qualsiasi Investimento da un sottoscrittore e detenere tali Investimenti o venderli, cederli o convertirli in altro modo in contanti, e di destinare tale contante (al netto di qualsiasi spesa sostenuta per la conversione) allo scopo di assegnare ed emettere Azioni nella Società conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
- 8.8 Subordinatamente alle disposizioni della Legge e del Regolamento, gli Amministratori a loro discrezione assoluta possono assegnare ed emettere Azioni in pagamento, o a condizioni che prevedano che il pagamento sia effettuato da, dell'assegnazione al Depositario, per conto della Società, di qualsiasi Investimento, a condizione che gli Amministratori siano soddisfatti che:
- (a) la natura degli Investimenti è tale che essi sarebbero idonei quali Investimenti per il Fondo rilevante conformemente all'obiettivo e alle politiche d'investimento nonché alle restrizioni agli investimenti di tale Fondo;
 - (b) il numero di Azioni della Serie rilevante da emettere non sarà superiore al numero che sarebbe stato emesso per il pagamento in contanti, dopo aver valutato le attività da scambiare conformemente all'Articolo 15.1;
 - (c) tutti gli oneri fiscali e le commissioni dovute per l'assegnazione di tali Investimenti al Depositario siano pagati dalla persona per la quale vanno emesse le Azioni o, a discrezione degli Amministratori, in parte da tale persona e in parte o completamente a valere sulle attività della Società; e
 - (d) le attività siano state assegnate, o siano stati presi gli accordi per l'assegnazione delle attività al Depositario o al suo delegato, nominato o agente e il Depositario sia soddisfatto che non vi sarà alcun pregiudizio sostanziale prevedibile per gli Azionisti della Serie rilevante.
- 8.9 Nessuna Azione di qualsiasi Serie sarà assegnata o emessa in qualsiasi Giorno di valutazione nel quale il calcolo del Valore patrimoniale netto della Serie rilevante è sospeso ai sensi dell'Articolo 14.6.
- 8.10 Gli Amministratori possono chiedere che qualsiasi persona alla quale vanno assegnate le Azioni paghi alla Società una commissione iniziale e/o commissione di transazione per ogni Azione da assegnare, il cui importo potrà essere stabilito dagli Amministratori ma non potrà essere superiore, per ogni Azione da assegnare, all'importo che gli Amministratori potranno stabilire per ogni Serie o Classe di Azioni, indicandolo nel Prospetto informativo. Gli Amministratori possono stabilire in qualsiasi Giorno di negoziazione un importo di commissione iniziale o commissione di transazione diverso per vari sottoscrittori, da prelevare su qualsiasi Azione o Serie o Classe di Azioni.
9. Prezzo di sottoscrizione
- 9.1 Il Prezzo iniziale per Azione al quale sarà effettuata l'assegnazione di Azioni sarà stabilito dagli Amministratori, e potrà essere maggiorato dell'importo che gli Amministratori

potranno stabilire di volta in volta come un accantonamento adeguato per Oneri, imposte e commissioni relativi all'assegnazione ed emissione di Azioni, e modificato come gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta sempre fermo restando che il totale risultante sarà arrotondato per eccesso all'unità più vicina della valuta di designazione di tali Azioni nel caso in cui l'importo così determinato sia pari o superiore alla metà dell'unità pertinente, o per difetto all'unità più vicina nel caso in cui tale importo sia inferiore alla metà di tale unità (per "unità" a tale scopo si intende la frazione minima della relativa valuta in circolazione legale nel Paese di emissione della valuta stessa).

- 9.2 Il Prezzo di sottoscrizione per Azione al quale sarà effettuata l'assegnazione delle Azioni dopo il Periodo di offerta iniziale sarà determinato sulla base del Valore patrimoniale netto per Azione della relativa Azione in conformità agli Articoli 14 e 15 nel Giorno di negoziazione pertinente e: (i) sommando la somma che gli Amministratori, a loro assoluta discrezione, possono di volta in volta stabilire come accantonamento adeguato per Oneri, imposte e commissioni relative all'assegnazione e all'emissione delle Azioni; e/o (ii) **sommando** la somma che gli Amministratori stabiliscono essere un prelievo anti-diluizione necessario a coprire i costi di negoziazione e a preservare il valore delle attività sottostanti del Fondo in questione, in conformità ai requisiti della Banca Centrale; e/o (iii) **in caso di sottoscrizioni nette, applicando lo Swing pricing**; e (iv) effettuando ogni altro adeguamento che gli Amministratori possono di volta in volta stabilire, sempre fermo restando che l'importo complessivo esigibile su una sottoscrizione di Azioni sarà arrotondato per eccesso all'unità più vicina della valuta di designazione di tali Azioni nel caso in cui l'importo così determinato sia pari o superiore alla metà dell'unità pertinente, o per difetto all'unità più vicina nel caso in cui tale importo sia inferiore alla metà di tale unità (per "unità" a tale scopo si intende la frazione minima della relativa valuta in circolazione legale nel Paese di emissione della valuta stessa). Qualora il Prezzo di sottoscrizione di un'Azione comprenda un importo che rispecchia il reddito maturato dal Fondo rilevante, tale importo sarà considerato come reddito di tale Fondo a partire dal momento in cui il pagamento corrispondente al Prezzo di sottoscrizione è riconosciuto come un'attività della Società ai fini del presente Statuto.
10. Detentori qualificati
- 10.1 Nessuna Azione sarà emessa o trasferita o posseduta a titolo beneficiario da una Persona statunitense, se non con il consenso degli Amministratori. Tutti i sottoscrittori di Azioni della Società dovranno certificare di non essere, o di non acquistare tali Azioni, se non con il consenso degli Amministratori, per conto o a beneficio di una Persona statunitense, e che non venderanno o offriranno di vendere o trasferiranno, ipotecheranno o assegneranno in altro modo tali Azioni negli Stati Uniti d'America o a beneficio di una Persona statunitense.
- 10.2 Gli Amministratori potranno decidere di permettere la vendita privata di Azioni negli Stati Uniti d'America o a Persone statunitensi conformemente a qualsiasi legge sui titoli applicabile, che può richiedere la presentazione da parte degli investitori, prima della consegna delle Azioni, di una lettera contenente dichiarazioni e accordi specifici. Ogni sottoscrittore di Azioni ubicato negli Stati Uniti d'America o che corrisponda alla definizione di persona statunitense dovrà fornire le dichiarazioni, le garanzie o la documentazione richieste dagli Amministratori per assicurare la conformità ai requisiti necessari prima dell'approvazione di tale vendita o trasferimento da parte degli Amministratori.
- 10.3 Gli Amministratori possono autorizzare l'acquisto di Azioni da parte o per conto di una Persona statunitense, o il trasferimento a suo favore nei seguenti casi:

- (a) se tale acquisto o trasferimento non viola la Legge del 1933 o le leggi sui titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America; e
- (b) se tale acquisto o trasferimento non comporterebbe l'obbligo di registrazione della Società o di un Fondo ai sensi della Legge del 1940; e
- (c) se da tale acquisto o trasferimento non deriverà alcuna conseguenza normativa, fiscale o tributaria sfavorevole o svantaggi amministrativi significativi per la Società, un Fondo o qualsiasi rispettivo Azionista.

Gli Amministratori avranno il potere ma non l'obbligo di imporre le restrizioni (diverse da una restrizione al trasferimento a cui non è fatto esplicito riferimento nel presente Statuto) ritenute necessarie allo scopo di assicurare che nessuna Azione della Società sia acquisita o detenuta da una persona in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi Paese o autorità governativa, incluso (pur senza limitazioni) qualsiasi regolamento applicabile al controllo sui cambi a favore o da una Persona statunitense o qualsiasi altra persona nelle circostanze descritte nel paragrafo (c) dell'Articolo 10.3.

- 10.4 Gli Azionisti sono tenuti a informare immediatamente la Società nei seguenti casi: (a) se diventano Residenti irlandesi; (b) se diventano Persone statunitensi; (c) se cessano di essere Investitori esenti; (d) se la Dichiarazione rilasciata da loro o per loro conto non è più valida; (e) se detengono Azioni per conto o a beneficio di (i) Residenti irlandesi; (ii) Persone statunitensi; o (iii) se detengono Azioni in qualsiasi altro modo che violi qualsiasi legge o regolamento o altrimenti in circostanze che hanno o potrebbero avere conseguenze normative, fiscali o tributarie sfavorevoli per la Società o gli Azionisti nel loro complesso; o (f) se qualsiasi informazione fornita o dichiarazione rilasciata dagli Azionisti in qualsiasi modulo di domanda di sottoscrizione non è più esatta.
- 10.5 All'atto di presentazione di una domanda di sottoscrizione o in qualsiasi altro momento e di volta in volta gli Amministratori possono chiedere che siano fornite loro le prove relative ai punti dell'Articolo 10.1 che riterranno sufficienti a loro discrezione, e qualora tali prove non siano fornite tempestivamente possono rifiutarsi di accettare tale domanda o, qualora le Azioni siano già state emesse per una persona che ne aveva fatto richiesta, allo scadere di trenta giorni dall'inoltro di tale richiesta tale persona sarà presunta aver chiesto il rimborso di tutte le sue Azioni, e se avrà chiesto l'emissione di un certificato delle sue Azioni sarà tenuto a consegnare immediatamente il certificato alla Società; gli Amministratori saranno autorizzati ad incaricare qualsiasi persona di firmare per suo conto i documenti richiesti per il rimborso. A tutti i rimborsi di questo tipo si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 11 subordinatamente all'Articolo 10.9 di seguito e salvo che la domanda presunta per il rimborso delle Azioni non sia ritirata benché il calcolo del Valore patrimoniale netto sia sospeso ai sensi dell'Articolo 14.
- 10.6 Qualora una persona si renda conto di detenere o possedere Azioni in contravvenzione all'Articolo 10 dovrà chiedere immediatamente per iscritto alla Società il rimborso di tali Azioni conformemente all'Articolo 11 o trasferire tali Azioni a una persona qualificata per detenerle, a meno che non abbia già ricevuto una comunicazione ai sensi dell'Articolo 10.7.
- 10.7 Qualora la Società venga a conoscenza che un Azionista (i) è una Persona statunitense o detiene Azioni per conto o a beneficio di una Persona statunitense, senza che tale persona sia un "investitore accreditato" (secondo la definizione di cui alla Regola 501(a) del Regolamento D ai sensi della Legge del 1933) e un "acquirente qualificato" (secondo la definizione di cui alla Sezione 2(a)(51) della Legge del 1940); oppure (ii) detiene Azioni in violazione di qualsiasi legge o regolamento o altrimenti in circostanze che hanno o potrebbero creare conseguenze normative, legali, pecuniarie o fiscali sfavorevoli, oppure svantaggi amministrativi sostanziali per la Società o gli Azionisti nel loro complesso; o (iii) non detiene Azioni in numero uguale a o maggiore della Sottoscrizione minima iniziale specificata nel Prospetto informativo, gli Amministratori possono a loro discrezione assoluta: (a) ordinare all'Azionista di cedere tali Azioni a una persona autorizzata a detenerle entro un periodo di tempo stipulato dalla Società; oppure (b) riscattare le Azioni

al loro Valore patrimoniale netto per Azione nel Giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione all'Azionista, o alla fine del periodo specificato per la cessione ai sensi del precedente punto (a).

- 10.8 Qualora una persona alla quale è stata consegnata una comunicazione come descritto sopra non provveda entro trenta giorni dal suo ricevimento a trasferire tali Azioni o a chiedere per iscritto alla Società il rimborso delle Azioni, si presumerà subito dopo la scadenza dei trenta giorni che essa abbia richiesto in tale modo il rimborso di tutte le sue Azioni oggetto di tale comunicazione, e se gli sarà stato emesso un certificato delle sue Azioni sarà tenuto a consegnarlo immediatamente alla Società; gli Amministratori avranno il diritto di incaricare qualsiasi persona per firmare per suo conto i documenti necessari allo scopo di effettuare il rimborso. A tutti i rimborsi di questo tipo si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 11.00 subordinatamente al seguente Articolo 10.09 e salvo che la domanda presunta per il rimborso delle Azioni non potrà essere ritirata nonostante il calcolo del Valore patrimoniale netto sia stato sospeso ai sensi dell'Articolo 14.07.
- 10.9 Il pagamento sarà effettuato (fermo restando il previo ottenimento di qualsiasi consenso ufficiale necessario) depositando i fondi del rimborso o i proventi della vendita presso una banca per essere pagati alla persona avente diritto, una volta ottenuti tali consensi, e, se rilevante, dietro presentazione del certificato o dei certificati che rappresentano le Azioni detenute precedentemente da tale persona insieme alla domanda di rimborso, tutti debitamente firmati sul retro. All'avvenuto deposito dei fondi di rimborso succitati tale persona non avrà più alcun interesse, totale o parziale, in tali Azioni, né potrà avanzare qualsiasi richiesta a tale riguardo eccetto il diritto di chiedere senza ricorso alla Società i fondi di rimborso così depositati (senza interessi) una volta ottenuti tali consensi e dietro presentazione di detti certificati con la domanda di rimborso debitamente firmata sul retro come detto in precedenza.
- 10.10 Qualsiasi persona alla quale si applichi l'Articolo 10.01, 10.02, 10.04, 10.05, 10.06 e 10.07 terrà indenni gli Amministratori, la Società, il Gestore, l'Agente amministrativo, il Depositario, il Gestore degli investimenti e gli Azionisti (ognuno di essi, una "Parte indennizzata") per qualsiasi richiesta, domanda, procedimenti, responsabilità, danni, perdite, costi e spese sostenuti o incorsi direttamente o indirettamente da tale Parte indennizzata derivante o correlata all'inadempienza ai suoi obblighi da parte di tale persona ai sensi del presente Articolo 10.00.
11. Rimborso di Azioni
- 11.1 Subordinatamente alle disposizioni della Legge e come disposto qui di seguito, la Società può riscattare le sue Azioni completamente liberate in circolazione in qualsiasi momento, conformemente alle norme e procedure stabilite nel presente Statuto.
- 11.2 Subordinatamente alle disposizioni della Legge e come disposto nel presente Statuto, un Azionista può chiedere irrevocabilmente in qualsiasi momento alla Società il rimborso totale o parziale delle sue Azioni al Prezzo di rimborso di ogni Azione stabilito nel presente Statuto e la Società al ricevimento di tale richiesta, anche tramite il suo agente autorizzato, rimborserà o farà rimborsare tali Azioni a un prezzo non inferiore al Prezzo di rimborso, a condizione che tali rimborsi siano sempre effettuati ai seguenti termini e condizioni:

(a) una domanda di rimborso di Azioni deve essere presentata nella forma prescritta dalla Società e consegnata dall'Azionista alla Sede legale o alla sede della persona designata di volta in volta dalla Società quale suo agente per il rimborso di azioni entro e non oltre il momento designato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, entro e non oltre il Giorno di negoziazione rilevante, e accompagnata dal certificato azionario (eventuale) debitamente firmato dall'Azionista relativo a tali Azioni o dalle prove ritenute necessarie dagli Amministratori a loro discrezione assoluta relative a successione o assegnazione, se applicabile;

(b) subordinatamente a quanto disposto nel presente Statuto, l'Azionista non avrà il diritto di revocare o ritirare una domanda di rimborso delle sue Azioni consegnata debitamente conformemente al presente Articolo 11.2;

(c) il rimborso di Azioni conformemente al presente Articolo 11.2 sarà effettuato nel Giorno di negoziazione stabilito conformemente alle procedure specificate nel Prospetto informativo, o in altro giorno che potrà essere stabilito dagli Amministratori e specificato nel Prospetto informativo, o in un Giorno lavorativo precedente che gli Amministratori potranno accettare a loro assoluta discrezione, su richiesta di tale Azionista, fermo restando che il rimborso di Azioni non sarà effettuato a meno che il periodo designato dagli Amministratori per la consegna della domanda di rimborso ai sensi dell'Articolo 11.2(a) non sia scaduto e il certificato o i certificati (eventuali) di tali Azioni, nella forma dovuta, non siano stati restituiti alla Società e debitamente firmati dall'Azionista, sempre fatti salvi i poteri degli Amministratori di rinunciare, a loro assoluta discrezione, alla presentazione di qualsiasi certificato perso o distrutto, conformemente alle condizioni relative alla presentazione di una prova e indennizzo e pagamento delle spese sostenute dalla Società a tale riguardo, come ritenuto opportuno dagli Amministratori. Le domande di rimborso ricevute da o per conto della Società fino al momento di un Giorno lavorativo stabilito dagli Amministratori, saranno presunte ricevute in tale Giorno lavorativo, salvo altrimenti stabilito dagli Amministratori. Le domande di rimborso ricevute da o per conto della Società dopo il momento di un Giorno lavorativo stabilito dagli Amministratori saranno presunte ricevute da o per conto della Società nel Giorno lavorativo successivo;

(d) il Prezzo di rimborso (detratte tutte le spese e commissioni dovute alla Società e l'accantonamento opportuno per Oneri, imposte e commissioni relativi alle Azioni rimborsate) sarà inviato all'Azionista dalla Società o dal suo agente debitamente autorizzato entro il numero di Giorni lavorativi successivi al giorno in cui è effettuato il rimborso delle Azioni rilevanti stabilito dagli Amministratori, che sarà specificato nel Prospetto informativo e che in nessun caso può essere superiore a dieci Giorni lavorativi;

(e) qualsiasi importo dovuto a un Azionista relativamente al rimborso di Azioni ai sensi del presente Articolo 11 sarà soddisfatto, a discrezione degli Amministratori, mediante il trasferimento di Investimenti conformemente all'Articolo 11.7 o mediante pagamento in contanti o in parte mediante un trasferimento di Investimenti e in parte mediante un pagamento in contanti, e a tale scopo qualsiasi pagamento in contanti sarà effettuato nella Valuta di base delle Azioni rilevanti o in altra valuta stabilita dagli Amministratori come appropriata, al tasso di cambio per la conversione vigente nella data del pagamento, a condizione che il certificato degli Amministratori relativo al tasso di conversione applicabile e al costo di conversione sia conclusivo e vincolante per tutte le persone, e a condizione inoltre che qualsiasi importo eventuale sarà detratto dal pagamento convertito e, salvo diversamente concordato con la Società o il suo agente debitamente autorizzato, sarà pagato tramite bonifico bancario elettronico sul conto designato dall'Azionista rilevante;

(f) qualora il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione sia sospeso in qualsiasi Giorno lavorativo con una dichiarazione o comunicazione a tale riguardo da parte degli Amministratori ai sensi dell'Articolo 14.6 del presente Statuto, il diritto dell'Azionista al rimborso delle sue Azioni ai sensi di tale Articolo 11.2 sarà sospeso in uguale maniera e durante il periodo di sospensione egli avrà il diritto, con l'approvazione della Società, di revocare il rimborso delle sue Azioni (eventuali). Qualsiasi revoca di una domanda di rimborso ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 11.2 deve essere presentata per iscritto e sarà valida solo se effettivamente ricevuta dalla Società o dal suo agente debitamente autorizzato prima della fine della sospensione. Qualora la richiesta non sia revocata, il rimborso delle Azioni sarà effettuato il primo Giorno lavorativo successivo alla fine della sospensione, o in altro Giorno lavorativo successivo alla fine della sospensione accettato dagli Amministratori su richiesta del sottoscrittore; e

(g) al momento del rimborso di Azioni la Società avrà il diritto di prelevare le commissioni di rimborso, di transazione o eventuali commissioni di vendita differita specificate nel Prospetto informativo, il cui importo sarà stabilito dal Gestore o dalla Società previa approvazione del Depositario, tuttavia non superiore all'importo che la Società può stabilire riguardo a qualsiasi Serie o Classe di Azioni e comunicare nel Prospetto informativo. La commissione di rimborso massima che la Società può prelevare è pari al 3%. La commissione di rimborso massima del 3% può essere incrementata solo previa approvazione degli Azionisti, ottenuta sulla base di una maggioranza semplice dei voti espressi nell'assemblea generale o previa approvazione scritta di tutti gli Azionisti o di qualsiasi altro requisito imposto dalla Banca Centrale. In caso di aumento della commissione di rimborso, la Società darà un periodo di preavviso ragionevole per consentire agli Azionisti di riscattare le proprie Azioni prima dell'attuazione dell'incremento;

(h) i proventi del rimborso dovuti al rimborso di un'Azione di qualsiasi classe saranno pari al Valore patrimoniale netto per Azione detratto di qualsiasi Dividendo di rimborso dovuto ai sensi del paragrafo (i) di seguito;

(i) la Società può pagare un Dividendo di rimborso per ogni Azione accettata per il rimborso. Tale dividendo rispecchierà il reddito maturato assegnabile all'Azione e sarà dovuto immediatamente prima del rimborso delle Azioni, da pagare all'azionista rilevante lo stesso giorno dei proventi del rimborso.

11.3 Le Azioni rimborsate dalla Società saranno cancellate.

11.4 Il Prezzo di rimborso per un'Azione di qualsiasi Serie o Classe sarà pari al Valore patrimoniale netto per Azione nel relativo Giorno di negoziazione (secondo quanto stabilito in conformità all'articolo 14.1) e: (i) meno l'importo che gli Amministratori, a loro assoluta discrezione, possono di volta in volta determinare come accantonamento adeguato per Oneri, imposte e commissioni in relazione alla realizzazione o alla cancellazione dell'Azione da rimborsare; e/o (ii) meno l'importo che gli Amministratori determinano come prelievo anti-diluizione necessario a coprire i costi di negoziazione e a preservare il valore delle attività sottostanti del Fondo in questione in conformità ai requisiti della Banca Centrale al Giorno lavorativo pertinente; e/o (iii) in caso di rimborsi netti, applicando lo Swing pricing, sempre fermo restando che l'importo complessivo esigibile su un rimborso di Azioni sarà arrotondato per eccesso all'unità più vicina della valuta di designazione di tali Azioni nel caso in cui l'importo così determinato sia pari o superiore alla metà dell'unità pertinente, o per difetto all'unità più vicina nel caso in cui tale importo sia inferiore alla metà di tale unità (per "unità" a tale scopo si intende la frazione minima della relativa valuta in circolazione legale nel Paese di emissione della valuta stessa).

11.5 All'atto del rimborso di Azioni effettuato conformemente al presente Articolo 11, l'Azionista che ha chiesto il rimborso cesserà di godere di qualsiasi diritto assegnato a tali Azioni

(escluso sempre il diritto di ricevere un dividendo dichiarato prima dell'effettuazione del rimborso), il suo nome sarà cancellato dal Registro in corrispondenza di tali Azioni, queste saranno considerate cancellate e il capitale azionario si ridurrà di conseguenza.

- 11.6 All'atto del rimborso di una parte soltanto delle Azioni di un certificato gli Amministratori provvederanno affinché su richiesta sia emesso gratuitamente un certificato con il saldo delle Azioni restanti.
- 11.7 Qualora un Azionista richieda il rimborso di Azioni il cui pagamento era stato effettuato interamente in contanti, (i) con il consenso dell'Azionista che richiede il rimborso o (ii) se il rimborso si riferisce ad Azioni per un valore pari almeno al 5% del Valore patrimoniale netto di un Fondo in qualsiasi Giorno di negoziazione rilevante, gli Amministratori a loro assoluta discrezione possono distribuire investimenti sottostanti invece di effettuare pagamenti in contanti, purché tale distribuzione non pregiudichi di fatto gli interessi degli altri Azionisti. L'asset allocation deve essere approvata dal Depositario. In tali circostanze, l'Azionista rilevante avrà il diritto di fornire istruzioni agli Amministratori affinché provvedano alla vendita di detti investimenti sottostanti per suo conto e in tal caso l'Azionista riceverà i proventi al netto di tutti gli oneri fiscali e le spese sostenute per la vendita di detti investimenti sottostanti. In tutti gli altri casi gli Amministratori potranno stabilire a loro assoluta discrezione se il rimborso sarà effettuato tramite un trasferimento di Investimenti o un pagamento in contanti conformemente all'Articolo 11.2(e) e, qualora il rimborso sia effettuato tramite un trasferimento di Investimenti, l'allocazione patrimoniale dovrà essere approvata dal Depositario.
- 11.8 Qualora il numero totale delle domande di rimborso di tutti gli Azionisti di un Fondo specifico da effettuare in un Giorno di negoziazione sia superiore al 10% di tutte le Azioni di tale Fondo in circolazione in tale Giorno di negoziazione, la Società avrà il diritto a sua discrezione di rifiutare il rimborso in tale Giorno di negoziazione di un numero di Azioni emesse stabilito dagli Amministratori per il Fondo per il quale sono state ricevute domande di rimborso. Qualora la Società rifiuti il rimborso di Azioni per il motivo suddetto, le domande di rimborso per tale data saranno ridotte in proporzioni uguali, e le Azioni non rimborsate alle quali si riferisce una domanda saranno rimborsate in un Giorno lavorativo successivo proporzionalmente a qualsiasi altra domanda ricevuta successivamente, fermo restando che la Società non sarà obbligata a rimborsare più del 10% del numero di azioni di un Fondo specifico in circolazione in qualsiasi Giorno lavorativo fino a che non saranno state rimborsate tutte le Azioni del Fondo alle quali si riferiva la domanda originale. Un azionista può revocare la sua domanda di rimborso dandone comunicazione scritta all'Agente amministrativo qualora gli Amministratori esercitino il loro potere discrezionale di rifiutarsi di rimborsare qualsiasi Azione alla quale si riferisce la domanda.
- 11.9 Le domande di rimborso riportate da un Giorno lavorativo precedente ai sensi del presente Statuto saranno evase (sempre rispettando le limitazioni succitate) prioritariamente rispetto a domande successive.
- 11.10 Fermo restando qualsiasi altra disposizione del presente Statuto, la Società avrà il diritto in qualsiasi momento e di volta in volta di riacquistare tutte o una parte delle Azioni di sottoscrizione e delle Azioni di capitalizzazione al prezzo di EUR 1,00 per Azione di sottoscrizione o Azione di capitalizzazione, a seconda del caso.
- 11.11 Qualora a seguito di un rimborso di Azioni da parte della Società il numero di Azionisti scendesse a meno di due o altro numero stipulato in qualsiasi statuto o regolamento applicabile di volta in volta come il numero minimo di Azionisti della Società, o a seguito di un rimborso di Azioni da parte della Società il capitale azionario emesso della Società scendesse sotto l'importo minimo che la Società può essere obbligata di volta in volta a mantenere ai sensi di qualsiasi statuto o legge applicabile, la Società avrà il diritto di rinviare il rimborso del numero minimo di Azioni sufficiente per assicurare la propria conformità allo statuto o alla legge applicabile. Il rimborso di tali Azioni può essere rinviato fino al momento dello scioglimento della Società, o fino a che la Società non abbia provveduto a emettere un numero di Azioni sufficiente ad assicurare che il rimborso possa essere effettuato. Gli Amministratori avranno il diritto di scegliere le Azioni il cui

rimborso sarà rinviato conformemente al presente Articolo 11.11 nel modo che riterranno equo e ragionevole, con l'approvazione del Depositario.

- 11.12 Qualora a seguito dell'evasione di una domanda di rimborso la partecipazione di un Azionista scendesse sotto il numero di Azioni o un valore di una Serie particolare inferiore alla Partecipazione minima richiesta per tale Serie, gli Amministratori avranno diritto a loro discrezione di trattare la domanda di rimborso come una domanda di rimborso di tutte le Azioni detenute da tale Azionista nella Serie rilevante oppure potranno offrire all'Azionista l'opportunità di modificare o revocare detta domanda di rimborso.
- 11.13 Qualora il pagamento delle Azioni da rimborsare fosse stato versato da un Azionista interamente in contanti, la Società può, previo consenso dello stesso Azionista, evadere ogni domanda di rimborso mediante la distribuzione in specie di attività della Società, con le modalità che a giudizio degli Amministratori non pregiudicheranno l'Azionista che richiede il rimborso o gli altri Azionisti. L'asset allocation deve essere approvata dal Depositario.
- 11.14 Fermo restando qualsiasi disposizione contraria del presente Statuto, la Società può rifiutare a sua assoluta discrezione di evadere una domanda di rimborso o effettuare qualsiasi altro pagamento a un Azionista o secondo le sue istruzioni qualora tale pagamento comporti una violazione delle direttive operative vigenti di volta in volta per il rilevamento e la prevenzione del riciclaggio di denaro.

12. Rimborso totale

- 12.1 La Società può (ma non è obbligata a) riscattare tutte ma non parte delle Azioni di qualsiasi Serie o Classe in circolazione di un Fondo se (a) gli Azionisti del Fondo in questione hanno approvato tramite Delibera speciale il rimborso di tutte le Azioni di quella Serie o Classe; (b) il rimborso delle Azioni di quella Serie o Classe è approvato da una delibera scritta firmata da tutti i detentori delle Azioni di quella Serie o Classe nel Fondo di riferimento (c) gli Amministratori lo ritengono opportuno a causa di cambiamenti politici, economici, fiscali o normativi sfavorevoli che interessano la Serie o la Classe in questione (d) il Valore patrimoniale netto del Fondo in questione scende al di sotto dell'importo stabilito dagli Amministratori e specificato nel Prospetto informativo (e) le Azioni del Fondo in questione cessano di essere quotate in qualsiasi borsa valori in cui sono quotate (f) gli Amministratori lo ritengono opportuno per qualsiasi altro motivo; (g) è trascorso un periodo di novanta giorni dalla data in cui il Depositario ha notificato alla Società le sue dimissioni o dalla data in cui la Società ha notificato al Depositario la cessazione della sua nomina, oppure dalla data in cui il Depositario ha cessato di essere qualificato ad agire come Depositario ai sensi del Regolamento e la Società non ha nominato un nuovo Depositario.

In tutti questi casi le Azioni della Serie o Classe rilevante saranno rimborsate dopo un preavviso, la cui durata è fissata per legge, a tutti i detentori delle Azioni, o di un periodo più lungo che può essere stabilito dagli amministratori. Il rimborso delle Azioni della Società ai sensi del presente Articolo 12.1 sarà effettuato al prezzo di riacquisto calcolato conformemente all'Articolo 12.2 del presente Statuto, e ai fini del calcolo di detto Prezzo di rimborso il Giorno lavorativo nel quale sono riacquistate le Azioni sarà il Giorno lavorativo rilevante ai fini dell'Articolo 12.2 del presente Statuto.

- 12.2 Il prezzo di rimborso per Azione al quale le Azioni saranno rimborsate dalla Società ai sensi del presente Articolo 12 sarà il Valore patrimoniale netto per Azione nel Giorno lavorativo rilevante (stabilito conformemente all'Articolo 14), detratta la somma che gli Amministratori a loro assoluta discrezione potranno stabilire di volta in volta come un accantonamento appropriato per Oneri, imposte e commissioni relativi al realizzo o alla cancellazione delle Azioni da riacquistare, e sempre fermo restando che l'importo complessivo dovuto per un rimborso di Azioni sarà arrotondato per eccesso all'unità più vicina della valuta di designazione di tali Azioni, qualora l'importo così calcolato sia uguale o superiore alla metà dell'unità rilevante, o per difetto all'unità più vicina qualora detto importo sia inferiore a metà di tale unità (per "unità" a tale scopo si intende la frazione

minima della relativa valuta in circolazione legale nel Paese di emissione della valuta stessa). Le Azioni di sottoscrizione e le Azioni di capitalizzazione possono essere rimborsate dalla Società ai sensi del presente Articolo 12 a EUR 1,00 per Azione di sottoscrizione o di capitalizzazione.

- 12.3 Qualora tutte le Azioni di una Serie debbano essere rimborsate come succitato, gli Amministratori a loro assoluta discrezione potranno dividere in specie tra gli Azionisti di tale Serie la totalità o una parte delle attività della Società attribuibili a tale Serie, a seconda del numero di Azioni detenute al momento da ogni detentore di Azioni di tale Serie, a condizione tuttavia che su richiesta di qualsiasi Azionista gli Amministratori liquideranno o cederanno in altro modo attività sufficienti a consentire alla Società di distribuire il ricavato in contanti, al netto delle passività, a tale Azionista invece di effettuare una distribuzione di attività in specie.
- 12.4 Qualora tutte le Azioni debbano essere riacquistate come succitato e si intenda trasferire la totalità o qualsiasi parte dell'attività o della proprietà della Società, o qualsiasi attività della Società, oppure di venderla a un'altra società (di seguito denominata il "Cessionario") gli Amministratori potranno con la sanzione di una Delibera speciale che conferisca loro un'autorità generale o un'autorità su qualsiasi atto particolare, ricevere in pagamento completo o parziale per tale trasferimento o vendita azioni, quote, polizze o altri interessi o proprietà affini nel o del Cessionario da distribuire agli Azionisti, oppure stipulare qualsiasi altro accordo in base al quale detti Azionisti invece di ricevere contanti o proprietà, oppure in aggiunta a essi, riceveranno una partecipazione o qualsiasi altro beneficio dal Cessionario.

13. Conversioni di Serie

- 13.1 Subordinatamente agli Articoli 11 e 14 e come disposto di seguito, un detentore di Azioni di qualsiasi Serie o Classe (la "Serie o Classe originale") avrà il diritto in qualsiasi Giorno lavorativo di convertire la totalità o una parte di tali Azioni in Azioni di un'altra Serie o Classe (la "Nuova Serie o Classe"), che potrà essere una Serie o Classe già esistente oppure una Serie o Classe che gli Amministratori avranno deciso di creare con effetto a partire da tale Giorno lavorativo alle seguenti condizioni:

(a) un Azionista può effettuare una conversione dandone avviso scritto alla Società nella forma che potrà essere stabilita o approvata di volta in volta dagli Amministratori (un "Avviso di conversione");

(b) la conversione delle Azioni indicate nell'Avviso di conversione ai sensi del presente Articolo avrà luogo con effetto a partire dal Giorno lavorativo nel quale detto Avviso di conversione sarà stato accettato dalla Società o dall'Agente amministrativo quale suo agente autorizzato (o a partire da altri momenti che gli Amministratori potranno stabilire in generale o in relazione a una Serie o Classe di Azioni particolare e specificare nel Prospetto informativo, oppure permettere in qualsiasi eventuale caso specifico);

(c) la conversione delle Azioni della Serie o Classe originale specificata nell'Avviso di conversione sarà effettuata trattando l'Avviso di conversione come un modulo di domanda di rimborso rispetto alle Azioni della Serie o Classe originale, e un modulo di domanda di sottoscrizione rispetto alle Azioni della Nuova Serie o Classe, a condizione che il diritto conferito dal presente Articolo a un Azionista di convertire le sue Azioni in Azioni di un'altra Serie o Classe, sarà sempre soggetto alla disponibilità nella Società di un capitale azionario sufficiente a consentire che la conversione sia effettuata conformemente alle disposizioni del presente Articolo;

(d) gli Amministratori avranno il diritto di imporre una commissione di conversione relativa alla conversione in questione il cui importo non potrà essere superiore alla somma di:

(i) tutte le commissioni iniziali o di transazione a cui la Società avrebbe diritto ai sensi dell'Articolo 8.10 in relazione alle Azioni della Nuova Serie o Classe; e

(ii) tutte le commissioni di rimborso, commissioni di transazione o commissioni eventuali di vendita differita a cui la Società avrebbe diritto ai sensi dell'Articolo 11.2(g) in relazione alle Azioni della Serie o Classe originale;

(e) la conversione delle Azioni della Serie o Classe originale specificate nell'Avviso di conversione in Azioni della Nuova Serie o Classe avrà luogo nel Giorno lavorativo rilevante, stabilito conformemente all'Articolo 12.00 (b), e il diritto dell'Azionista alle Azioni come registrato nel Registro sarà modificato di conseguenza con effetto a partire da tale data;

(f) all'atto della conversione, gli Amministratori rimborseranno, cancelleranno ed emetteranno certificati azionari se appropriato conformemente al diritto dell'Azionista alle Azioni in forma certificata di ogni Serie;

(g) gli Amministratori avranno il diritto a loro discrezione di rifiutare una domanda di conversione qualora a seguito della sua evasione la partecipazione di un Azionista detentore di Azioni di qualsiasi Serie scendesse sotto il valore della Partecipazione minima per tale Serie; qualora il valore di qualsiasi partecipazione di Azioni di qualsiasi Classe scenda sotto la Partecipazione minima di tale Classe gli Amministratori possono inoltre chiedere la conversione obbligatoria di tale partecipazione in Azioni di un'altra Classe di tale Serie;

(h) qualora il numero di Azioni della Nuova Serie o Classe da emettere all'atto della conversione non corrisponda a un numero intero di Azioni, la Società può emettere frazioni di nuove Azioni o restituire la quantità in eccesso all'Azionista che intende convertire le Azioni della Serie o Classe originale.

14. Calcolo del Valore patrimoniale netto

- 14.1 La Società o il suo agente debitamente nominato stabiliranno il Valore patrimoniale netto per Azione di ogni Fondo, espresso nella Valuta di base della Serie rilevante con il numero di cifre decimali che gli Amministratori potranno stabilire a loro discrezione, valutando in ogni Giorno di negoziazione il valore delle attività del Fondo al quale si riferisce la Serie, calcolato conformemente all'Articolo 15.1 del presente Statuto, e detraendo da tale importo le passività del pertinente Fondo al quale si riferisce la Serie, calcolate conformemente all'Articolo 15.2 del presente Statuto.
- 14.2 Il Valore patrimoniale netto delle Azioni sarà espresso nella Valuta di base della Serie di Azioni rilevante o in altra valuta che gli Amministratori potranno stabilire in via generale o in relazione a una Serie particolare di Azioni o in un caso specifico, e sarà stabilito, fermo restando l'Articolo 14.6 del presente Statuto, conformemente ai criteri di valutazione descritti di seguito, in ogni Giorno lavorativo, nel rispetto del Regolamento. Qualora gli Amministratori abbiano creato diverse Classi all'interno di una Serie in conformità all'Articolo 4.4 e abbiano stabilito che (i) ciascuna Classe o le Classi sosterranno livelli diversi di commissioni (i cui dettagli saranno indicati nel Prospetto informativo); (ii) possono essere effettuate operazioni di copertura valutaria al fine di coprire l'esposizione valutaria di una o più Classi denominate in una valuta diversa dalla Valuta di base; (iii) possono essere effettuate operazioni di copertura del tasso d'interesse in relazione a una specifica Classe o a più Classi; (iv) possono essere utilizzati strumenti finanziari per conto di una o più Classi specifiche in conformità ai requisiti della Banca Centrale, in ogni caso l'Agente amministrativo modificherà il relativo Valore patrimoniale netto per Classe al fine di riflettere i diversi livelli di commissioni esigibili in relazione a ciascuna Classe e/o i costi e i conseguenti utili/perdite di tali operazioni di copertura e/o strumenti finanziari.
- 14.3 Qualora le Azioni di un Fondo siano divise in Classi di Azioni diverse, l'importo del Valore patrimoniale netto della Società attribuibile a una Classe sarà determinato stabilendo il numero di Azioni emesso nella Classe nel Momento di valutazione rilevante e assegnando alla Classe le sue spese e le relative commissioni, effettuando le rettifiche appropriate per tener conto della distribuzione, dei rimborsi, dei guadagni e delle spese di tale Classe e ripartendo di conseguenza il Valore patrimoniale netto della Società. Il Valore patrimoniale netto per Azione rispetto a una Classe sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto della Classe rilevante per il numero di Azioni emesse di tale Classe. Il Valore patrimoniale netto della Società attribuibile a una Classe e il Valore patrimoniale netto per Azione rispetto a una Classe saranno espressi nella valuta di denominazione di tale Classe, qualora sia diversa dalla Valuta di base.
- 14.4 Nel calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni:

- (a) qualora sia stato concordato l'acquisto o la vendita di Investimenti da parte della Società ma tale acquisto o vendita non siano stati perfezionati, tali Investimenti saranno inclusi o esclusi e il pagamento dell'acquisto lordo o della vendita netta saranno esclusi o inclusi, a seconda del caso, come se tale acquisto o vendita fosse stato debitamente perfezionato;
- (b) tutte le Azioni di cui si è concordata l'emissione o l'assegnazione ma che non sono state emesse dalla Società nel Giorno lavorativo rilevante saranno presunte emesse e le attività della Società saranno presunte includere qualsiasi liquidità o altra proprietà da ricevere rispetto a tale Azione;
- (c) tutte le Azioni per le quali si è ricevuta una domanda di rimborso valida conformemente alle procedure specificate nel Prospetto informativo saranno presunte rimborsate nel Giorno di negoziazione rilevante e le attività della Società saranno ridotte dell'importo dovuto agli Azionisti per tale rimborso;
- (d) alle attività della Società sarà aggiunto ogni importo, stimato o effettivo, di qualsiasi imposta sul capitale che potrebbe essere recuperabile da parte della Società;
- (e) alle attività della Società sarà aggiunta una somma rappresentante qualsiasi interesse o dividendi o altro reddito maturati ma non riscossi per tali attività;
- (f) alle attività della Società sarà aggiunto l'importo totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) delle richieste di rimborso di qualsiasi imposta applicata sul reddito della Società e per l'esenzione ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione relativo alle attività della Società;
- (g) alle attività della Società sarà aggiunto l'importo totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di qualsiasi utile realizzato e/o non realizzato dalla Società rispetto a tali attività; e
- (h) alle passività della Società sarà aggiunto l'importo totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di qualsiasi perdita realizzata e/o non realizzata dalla Società rispetto a tali attività.

14.5 Nel calcolo delle Azioni emesse:

- (a) tutte le Azioni che si è concordato di emettere o assegnare ma non sono state emesse dalla Società nel Giorno lavorativo saranno presunte emesse; e
- (b) qualora gli Amministratori abbiano dato notizia di una riduzione del capitale azionario mediante cancellazione di Azioni all'Agente amministrativo ma tale cancellazione non sia stata perfezionata prima di o nel Giorno lavorativo rilevante, le Azioni da cancellare saranno presunte non emesse.

14.6 Gli Amministratori possono in qualsiasi momento, previa comunicazione al Depositario, sospendere temporaneamente l'emissione, la valutazione, la vendita, l'acquisto, il rimborso o la conversione di Azioni di qualsiasi Fondo, o il pagamento dei proventi del rimborso, nei seguenti casi:

(a) in qualsiasi periodo di chiusura delle negoziazioni in un Mercato riconosciuto nel quale è quotata, ammessa nel listino ufficiale o negoziata una quota sostanziale degli investimenti correntemente detenuti dalla Società, che non sia una normale giornata festiva o nella quale le negoziazioni in tale Mercato riconosciuto sono limitate o sospese;

(b) in qualsiasi periodo nel quale a seguito di eventi politici, militari, economici o monetari, o di altre circostanze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dai poteri degli Amministratori, la cessione o la valutazione di investimenti correntemente detenuti dalla Società, a giudizio degli Amministratori non può essere effettuata o completata normalmente senza pregiudicare gli interessi degli Azionisti;

(c) durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per stabilire il valore di qualsiasi investimento detenuto correntemente dalla Società, o nei periodi in cui per qualsiasi altro motivo il valore degli investimenti detenuti correntemente dalla Società, a giudizio degli Amministratori, non possa essere stabilito correttamente e tempestivamente;

(d) in qualsiasi periodo nel quale vi è impossibilità da parte della Società di rimpatriare i capitali allo scopo di effettuare i pagamenti dei rimborsi dovuti, nonché durante i periodi nei quali il realizzo degli investimenti correntemente detenuti dalla Società o il trasferimento nonché il pagamento dei fondi relativi, a giudizio degli Amministratori non possa essere effettuato ai prezzi o ai tassi di cambio normali;

(e) in qualsiasi periodo nel quale a causa di condizioni di mercato sfavorevoli il pagamento dei proventi dei rimborsi, a giudizio degli Amministratori, potrebbe avere un effetto negativo sulla Società o sugli altri Azionisti della Società;

(f) in qualsiasi periodo nel quale gli Amministratori stabiliscono che una sospensione temporanea delle contrattazioni è nel miglior interesse degli Azionisti.

14.7 L'avviso di ogni sospensione nei casi suddetti sarà pubblicato dalla Società presso la sua sede legale oltre che sui quotidiani e tramite altri mezzi d'informazione stabiliti di volta in volta dagli Amministratori, qualora a giudizio degli Amministratori sia probabile che la sospensione duri più di trenta giorni, e sarà trasmesso immediatamente alla Banca Centrale e agli Azionisti. Le domande di sottoscrizione o di rimborso presentate da Azionisti per l'emissione o il rimborso di Azioni di qualsiasi Serie o Classe saranno elaborate nel primo Giorno di negoziazione successivo alla fine della sospensione, tranne che per le domande di sottoscrizione o rimborso revocate prima della sua fine. Nei limiti del possibile si intraprenderanno tutte le azioni necessarie affinché un periodo di sospensione finisca il più presto possibile.

15. Valutazione delle attività

15.1 Le attività della Società saranno valutate con le seguenti modalità:

- (a) ogni attività quotata, ammessa nel listino ufficiale o negoziata su o secondo le regole di un Mercato riconosciuto sarà valutata utilizzando il metodo dell'indice delle valutazioni dei titoli relativo a quella particolare attività che può essere l'offerta di chiusura, l'ultima offerta, l'ultima negoziazione, il prezzo medio di chiusura, o l'ultimo prezzo medio di mercato sul Mercato riconosciuto pertinente nel relativo Momento di valutazione. Qualora l'investimento sia quotato, ammesso nel listino ufficiale o negoziato normalmente in più di un Mercato riconosciuto, o secondo il loro regolamento, il Mercato riconosciuto rilevante sarà il mercato principale per tale investimento. Qualora i prezzi di un investimento quotato, ammesso nel listino ufficiale o negoziato nel Mercato riconosciuto rilevante non siano disponibili al momento rilevante, o a giudizio degli Amministratori non siano rappresentativi, esso sarà valutato al valore stimato con cura e in buona fede come il suo probabile valore di realizzo da un professionista esperto, un'azienda o una società incaricata a tale scopo dagli Amministratori e approvata dal Depositario. Qualora l'investimento sia quotato, ammesso nel listino ufficiale o negoziato in un Mercato riconosciuto ma acquistato o negoziato con un premio o uno sconto fuori da tale mercato, esso sarà valutato tenendo conto del livello di premio o di sconto alla data di valutazione dello strumento e il Depositario deve assicurare che l'adozione di tale procedura sia giustificabile nel contesto di stabilire il valore di realizzo probabile del titolo. Né gli Amministratori o i loro delegati né il Depositario si assumeranno alcuna responsabilità qualora un prezzo da essi ragionevolmente ritenuto l'ultimo prezzo noto di mercato, o, se del caso, la quotazione media di mercato al momento attuale possano risultare non essere tali;
- (b) il valore di tutti gli investimenti che non sono normalmente quotati, ammessi nel listino ufficiale o negoziati in un Mercato riconosciuto o secondo il suo regolamento sarà il suo valore probabile di realizzo stimato con cura e in buona fede dagli Amministratori o da una persona, un'azienda o una società competente nominata dagli Amministratori e approvata dal Depositario;
- (c) le liquidità in cassa o in deposito saranno valutate al valore nominale maggiorato dell'interesse maturato, a meno che gli Amministratori (con la consulenza dell'Agente amministrativo e del Depositario) non ritengano che siano necessarie delle rettifiche per rispecchiare il loro valore equo;
- (d) gli strumenti derivati, compresi gli swap, contratti future su tassi d'interesse e altri contratti future finanziari negoziati in un Mercato riconosciuto saranno valutati al prezzo di liquidazione stabilito dal Mercato riconosciuto rilevante al Momento di valutazione pertinente, a condizione che qualora non rientri nella prassi del Mercato riconosciuto rilevante la quotazione di un prezzo di liquidazione, o un prezzo di liquidazione non sia disponibile per qualsiasi motivo, tali strumenti saranno valutati al valore di realizzo probabile stimato con cura e in buona fede dagli Amministratori o da una persona, un'azienda o una società competente nominata a tal fine dagli Amministratori e approvata dal Depositario. Il valore dei contratti a termine in valuta negoziati in un Mercato riconosciuto sarà calcolato con riferimento a quotazioni di mercato disponibili liberamente;
- (e) gli strumenti derivati e i contratti a termine in valuta non negoziati su un Mercato riconosciuto saranno valutati dalla controparte almeno giornalmente. In alternativa, se indicato nel Prospetto informativo, gli strumenti derivati non negoziati su un Mercato riconosciuto e i contratti a termine in valuta possono essere valutati giornalmente utilizzando una valutazione alternativa fornita da una persona competente nominata a tale scopo dagli Amministratori e approvata dal Depositario;

- (f) i Certificati di deposito saranno valutati con riferimento all'ultimo prezzo di vendita disponibile per certificati di deposito con scadenza, importo e rischio di credito simili in ogni Giorno lavorativo, o qualora tale prezzo non sia disponibile, all'ultimo prezzo denaro o qualora esso non sia disponibile o a giudizio degli Amministratori non sia rappresentativo del valore di tale certificato di deposito, al valore probabile di realizzo stimato con cura e in buona fede da una persona competente nominata dagli Amministratori e approvata a tale scopo dal Depositario. I buoni del Tesoro e le cambiali tratte saranno valutati con riferimento ai prezzi prevalenti nei mercati rilevanti per tali strumenti con scadenza, importo e rischio di credito simili alla chiusura delle contrattazioni in tali mercati nel relativo Giorno lavorativo;
- (g) le quote o azioni di un organismo d'investimento collettivo saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto per quota disponibile pubblicato da tale organismo. Qualora le quote o azioni di organismi d'investimento collettivo siano quotate, ammesse nel listino ufficiale o negoziate in un Mercato riconosciuto o in base al suo regolamento, esse saranno valutate secondo le norme sopra descritte e vigenti per la valutazione di attività quotate, ammesse nel listino ufficiale o negoziate in un Mercato riconosciuto o in base al suo regolamento. Qualora tali prezzi non siano disponibili, le quote saranno valutate al valore probabile di realizzo stimato con cura e in buona fede dagli Amministratori o una persona, un'azienda o una società competente nominata a tale scopo dagli Amministratori e approvato dal Depositario;
 - (h) fermo restando le disposizioni di cui sopra, gli Amministratori possono (a) rettificare la valutazione di qualsiasi investimento quotato qualora lo ritengano necessario allo scopo di rispecchiare il valore equo nel contesto valutario, di tasso d'interesse applicabile, di scadenza, di commerciabilità e/o di altre considerazioni ritenute rilevanti; oppure (b) se lo ritengono necessario, possono acconsentire all'uso di un metodo di valutazione alternativo, per un'attività specifica, previa approvazione del Depositario;
 - (i) il valore delle attività e passività espressi inizialmente in valute estere sarà convertito nella Valuta di base del pertinente Fondo applicando i tassi di mercato predominanti nel Momento di valutazione. Qualora tali quotazioni non siano disponibili, il tasso di cambio sarà stabilito conformemente a politiche stabilite in buona fede dagli Amministratori.

15.2 Le passività della Società saranno presunte comprendere tutte le passività effettive o stimate di qualsiasi natura della Società (escluse le passività considerate nel calcolo del valore delle attività della Società ai sensi del precedente Articolo 15.1) incluso, senza limitazione di quanto in generale sopraccitato:

(a) tutti gli oneri amministrativi e professionali, le spese da pagare e/o maturate, inclusi, fermo restando quanto in generale sopraccitato, tutte le retribuzioni, le commissioni, i costi e le spese dovuti dalla Società e/o maturati e/o stimati, dovuti dalla Società al Depositario, all'Agente amministrativo, ai consulenti legali della Società e a qualsiasi altra persona, azienda o società fornitrice di servizi, tutte le altre spese previste ritenute eque e ragionevoli dagli Amministratori, da pagare a valere sulle attività della Società, e l'imposta sul valore aggiunto (eventuale) relativa alla fornitura dei servizi suddetti alla Società;

(b) tutti i prestiti in essere e gli interessi maturati su di essi, inclusa, fermo restando quanto in generale sopraccitato, una somma rappresentativa dell'importo massimo complessivo dovuto dalla Società per qualsiasi debito, titolo di debito, prestito, nota di prestito, bond o altre obbligazioni creati o emessi dalla Società;

(c) tutte le cambiali, note e debiti commerciali;

(d) l'importo totale di tutte le passività effettive o stimate per qualsiasi imposta di qualsiasi natura e comunque applicabile al reddito o al reddito presunto e ai guadagni in conto capitale realizzati dalla Società nel Giorno lavorativo rilevante;

(e) l'importo totale di qualsiasi passività dovuta o stimata per ritenute d'imposta (eventuali) dovute sugli Investimenti relativamente al Periodo contabile in corso;

(f) un accantonamento appropriato per tutte le tasse e passività contingenti, stabilito di volta in volta dagli Amministratori; e

(g) l'importo totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di ogni altra passività a valere sul patrimonio della Società.

15.3 Fermo restando i poteri generali di delegare le proprie funzioni, gli Amministratori possono delegare qualsiasi funzione relativa al calcolo del Valore patrimoniale netto e del Valore patrimoniale netto per Azione all'Agente amministrativo o a qualsiasi persona debitamente autorizzata. Salvo in caso di malafede o errore manifesto, tutte le decisioni prese dagli Amministratori o da qualsiasi persona debitamente autorizzata per conto della Società nel calcolo di un Valore patrimoniale netto o Valore patrimoniale netto per Azione saranno definitive e vincolanti per la Società nonché per gli Azionisti presenti, passati e futuri.

16. Trasferimento e trasmissione di Azioni

16.1 Tutti i trasferimenti di azioni certificate saranno effettuati compilando i moduli usuali o comuni, e in ogni modulo saranno riportati il nome e l'indirizzo completo del cedente e del cessionario.

16.2 Lo strumento di trasferimento di un'azione certificata sarà firmato da o per conto del cedente, senza che sia necessaria la firma del cessionario. Il cedente sarà presunto continuare ad essere il detentore dell'azione fino a che il nome del cessionario non sarà stato registrato nel Registro a tale riguardo.

16.3 Un trasferimento di Azioni certificate può non essere registrato qualora a seguito di tale trasferimento la partecipazione del cedente o del cessionario scenda sotto il numero di Azioni prescritto quale Sottoscrizione minima.

16.4 Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento di Azioni certificate a meno che lo strumento di trasferimento non sia depositato presso la sede legale della Società o in altro luogo ragionevolmente richiesto dagli Amministratori, con tutte le altre prove che essi possono ragionevolmente richiedere per dimostrare il diritto

del cedente ad effettuare il trasferimento. Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione di un trasferimento qualora al cessionario sia preclusa la detenzione di azioni della Società ai sensi delle disposizioni del presente Statuto o il cessionario non fornisca le dichiarazioni necessarie relative alla residenza fiscale richieste dalla Società.

16.5 Gli Amministratori possono subordinare la registrazione di qualsiasi trasferimento di Azioni certificate ai seguenti requisiti:

(a) l'acquisto o il trasferimento devono essere esenti da registrazione, senza che ciò costituisca una violazione, ai sensi della Legge del 1933 o delle leggi vigenti negli USA o in qualsiasi Stato USA, e sono altrimenti conformi ai requisiti vigenti per ogni Stato USA;

(b) qualsiasi acquirente o cessionario corrispondente alla definizione di Persona statunitense deve essere un "acquirente qualificato" secondo la definizione di cui alla Legge del 1940 e le norme con esso promulgate, e un "investitore accreditato" secondo la definizione di cui al Regolamento D della Legge del 1933;

(c) non è ragionevolmente prevedibile che tale acquisto o trasferimento assoggetti la Società o qualsiasi Fondo all'obbligo di registrazione ai sensi della Legge del 1940;

(d) non vi saranno conseguenze sfavorevoli di natura fiscale, pecuniaria, legale, regolamentare o amministrativa sostanziale per la Società (compreso qualsiasi Fondo) o i suoi azionisti nel loro complesso a seguito di tale acquisto o trasferimento;

(e) tale acquisto o trasferimento non costituirebbe una violazione, o comporterebbe l'obbligo di registrazione della Società o di un Fondo ai sensi della Legge del 1934;

(f) tale cessionario ha fornito le informazioni rilevanti o le dichiarazioni richieste dagli Amministratori entro sette (7) giorni dalla loro richiesta (come disposto nell'Articolo 9 del presente Statuto); e

(g) a seguito di tale trasferimento il valore della partecipazione azionaria del cessionario dovrà essere uguale o superiore alla Sottoscrizione minima.

16.6 Qualora gli Amministratori rifiutino la registrazione del trasferimento di un'Azione ne daranno comunicazione al cessionario entro un mese dalla data in cui la domanda di trasferimento era stata presentata alla Società.

16.7 Un trasferimento di un'Azione in forma dematerializzata sarà effettuato conformemente e subordinatamente al Regolamento sui titoli, ai servizi e ai requisiti del Sistema rilevante e conformemente a qualsiasi condizione stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'Articolo 6.

16.8 La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa in momenti e periodi stabiliti di volta in volta dagli Amministratori, **SEMPRE FERMO RESTANDO** che tale registrazione non può essere sospesa per più di trenta giorni in un anno.

16.9 Tutti gli strumenti di trasferimento registrati saranno trattenuti dalla Società, tranne quelli che gli Amministratori eventualmente rifiutino di registrare e che (fatta eccezione per il caso di frode) saranno restituiti alla persona che li ha depositati.

16.10 In caso di decesso di un Socio, il sopravvissuto o i sopravvissuti, laddove il deceduto fosse un detentore congiunto, e i suoi esecutori o Amministratori laddove fosse un detentore unico o sopravvivente, sarà l'unica persona riconosciuta dalla Società come avente diritto al suo interesse nelle azioni, tuttavia nulla di quanto contenuto nel presente

Articolo manleverà il patrimonio del detentore deceduto, unico o congiunto, da qualsiasi obbligo rispetto a qualsiasi azione da esso detenuta da solo o congiuntamente.

- 16.11 Il tutore di un minore, il tutore o altro rappresentante legale di una persona legalmente incapace e chiunque abbia diritto a un'azione a seguito del decesso, insolvenza o bancarotta di un Socio avrà il diritto, dopo averne prodotto la prova eventualmente richiesta dagli Amministratori, di essere registrato come detentore dell'azione o di effettuare il trasferimento che avrebbe potuto effettuare il Socio deceduto, insolvente o in bancarotta, tuttavia, in entrambi i casi, gli Amministratori avranno lo stesso diritto di rifiutare o sospendere la registrazione come nel caso di un trasferimento dell'azione da parte del minore o del Socio deceduto, insolvente o in bancarotta prima del decesso, insolvenza o bancarotta o dal Socio legalmente incapace prima della sua incapacità.
- 16.12 Una persona che acquisisce in questo modo il diritto a un'azione a seguito del decesso, insolvenza o bancarotta di un Socio avrà il diritto di ricevere e rilasciare ricevuta di tutte le somme pecuniarie o altri vantaggi spettanti all'azione o relativamente ad essa, ma non avrà il diritto di votare alle assemblee della Società né, salvo per quanto succitato, ad alcun diritto o privilegio di un Socio a meno che e fino a quando non sarà stato registrato come Socio titolare dell'Azione **SEMPRE FERMO RESTANDO** che gli Amministratori possono comunicare in qualsiasi momento che tale persona deve farsi registrare o trasferire l'azione, e se la richiesta non è evasa entro novanta giorni gli Amministratori possono successivamente trattenere tutte le somme pecuniarie da pagare o altri vantaggi spettanti all'azione fino a che non siano state soddisfatte le richieste presentate nella comunicazione.
17. Poteri di copertura
- 17.1 Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per utilizzare tecniche e strumenti per la copertura e la gestione efficiente del portafoglio riguardo a tutti o parte degli Investimenti, le attività e qualsiasi assunzione di prestiti da parte della Società.
- 17.2 Senza limitazione alcuna di quanto espresso in generale nell'Articolo 17.1, gli Amministratori per conto della Società, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, possono utilizzare tecniche e strumenti intesi a fornire protezione contro i rischi di cambio nel contesto della gestione delle sue attività e passività.
18. Assemblee generali
- 18.1 Le assemblee generali della Società possono tenersi in Irlanda o altrove in conformità alla Sezione 176 della Legge.
- 18.2 In aggiunta a tutte le altre assemblee svoltesi nel corso di uno stesso anno, una volta all'anno si terrà un'assemblea generale valida quale assemblea generale annuale della Società. Tra due assemblee generali annuali consecutive della Società non dovranno trascorrere più di quindici mesi, tuttavia se la prima assemblea generale annuale della Società dall'atto della sua costituzione si terrà entro diciotto mesi dalla costituzione stessa, non sussisterà l'obbligo di un'assemblea generale annuale nell'anno di costituzione.
- 18.3 Tutte le assemblee generali tenute in aggiunta all'assemblea generale annuale saranno denominate assemblee generali straordinarie.
- 18.4 Gli Amministratori possono convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno e le assemblee generali straordinarie dovranno essere convocate su loro richiesta, oppure in mancanza di essa, su richiesta di qualsiasi detentore di Azioni di sottoscrizione, secondo le modalità previste dalla Legge.

19. Avviso di convocazione delle assemblee generali
- 19.1 L'avviso di convocazione sarà comunicato con un preavviso di almeno ventuno Giorni utili, specificando il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea, e nel caso di questioni speciali da dibattere, indicando la natura generale di tali questioni (e nel caso di un'assemblea generale annuale, specificando la natura dell'assemblea), secondo le modalità citate più avanti, alle persone alle quali si applicano le disposizioni della Legge o che detengono Azioni le cui condizioni di emissione danno diritto a ricevere gli avvisi della Società, fermo restando, tuttavia, che un'assemblea generale straordinaria in cui non deve essere presa in considerazione alcuna Delibera speciale può essere convocata con un preavviso di almeno quattordici Giorni utili.
- 19.2 Gli Amministratori, il Gestore, il Depositario, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti e la Società di revisione dei conti avranno il diritto di ricevere l'avviso di convocazione di tutte le assemblee generali della Società, di parteciparvi e di prendervi la parola.
- 19.3 Ogni avviso di convocazione di un'assemblea della Società dovrà riportare una dichiarazione ben visibile che un Azionista avente il diritto di partecipare e di votare può nominare uno o più delegati che parteciperanno e voteranno al suo posto, senza che tale delegato debba necessariamente essere un Azionista.
- 19.4 L'omissione accidentale della comunicazione o il suo mancato ricevimento da parte di chiunque ne abbia diritto non invaliderà lo svolgimento di qualsiasi assemblea generale.
- 19.5 Gli avvisi della convocazione di un'assemblea generale potranno essere inviati agli Azionisti per posta, via fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo.
20. Svolgimento delle assemblee generali
- 20.1 In un'assemblea generale straordinaria si tratteranno tutte le questioni ritenute speciali, in aggiunta a tutte le questioni trattate in un'assemblea generale annuale, esclusi l'esame dei conti e delle relazioni degli Amministratori e della Società di revisione, la nomina di nuovi Amministratori che subentreranno a quelli dimissionari, il rinnovo dell'incarico e la determinazione della remunerazione della Società di revisione.
- 20.2 In un'assemblea generale non si tratterà alcuna questione senza la presenza di un quorum.
- 20.3 Per quanto riguarda un'assemblea generale della Società, a condizione che siano in circolazione sia Azioni ETF che Azioni non ETF e ad eccezione di quanto previsto in relazione a un'assemblea aggiornata nel successivo Articolo 20.5, il quorum è costituito da due persone aventi diritto di voto sull'attività da trattare, ciascuna delle quali è un Azionista o un delegato di un Azionista o un rappresentante debitamente autorizzato di un Azionista persona giuridica. Nel caso in cui siano in circolazione solo Azioni ETF, il quorum sarà costituito da una persona presente di persona o per delega. Nel caso in cui siano in circolazione solo Azioni non ETF, il quorum sarà costituito da due persone presenti di persona o per delega.
- 20.4 Per quanto riguarda un'assemblea generale di un Fondo: (a) per un Fondo con solo Azioni ETF emesse, il quorum è costituito da una persona presente di persona o per delega; (b) per un Fondo con sia Azioni ETF che Azioni non ETF emesse, il quorum è costituito da due persone presenti di persona o per delega, salvo quanto previsto in relazione a un'assemblea aggiornata nell'Articolo 20.5 di seguito; (c) per un Fondo con solo Azioni non ETF emesse, il quorum è costituito da due persone presenti di persona o per delega salvo quanto previsto in relazione a un'assemblea aggiornata dall'Articolo 20.5 di seguito.
- 20.5 Qualora non sia presente un quorum entro mezz'ora dall'orario fissato per un'assemblea, se questa era stata convocata su richiesta degli Azionisti, sarà cancellata. In tutti gli altri

casi sarà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, nello stesso orario e luogo o in altro orario e luogo eventualmente stabiliti dagli Amministratori. Il quorum per tale assemblea aggiornata sarà di un Azionista presente di persona o per delega. Qualora un quorum non sia presente entro mezz'ora dall'orario di convocazione dell'assemblea aggiornata, questa sarà cancellata.

- 20.6 Il presidente, o in sua assenza il vice presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza un Amministratore nominato dagli altri Amministratori, fungerà da presidente di ogni assemblea generale della Società, tuttavia, se entro quindici minuti dall'orario fissato per l'assemblea non saranno presenti il presidente o il vicepresidente o altro Amministratore, o nessuno di essi sarà disposto a fungere da presidente, gli Amministratori presenti affideranno la presidenza a uno tra loro o, se non vi è alcun Amministratore o tutti gli Amministratori presenti rifiutano di assumere la presidenza, gli Azionisti presenti di persona o tramite delega affideranno la presidenza a un'altra persona.
- 20.7 Con l'assenso di un'assemblea alla quale è presente un quorum, il Presidente potrà (e, dietro indicazione dell'assemblea, dovrà) aggiornare l'assemblea ad altro momento e altro luogo, tuttavia in un'assemblea aggiornata non si tratterà nessun'altra questione in aggiunta a quelle che sarebbero state trattate legalmente nell'assemblea che è stata aggiornata. Quando un'assemblea è aggiornata ad almeno quattordici giorni di distanza, ne sarà data comunicazione con un preavviso di almeno dieci Giorni utili, specificando il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea aggiornata, come nel caso dell'assemblea originale, ma in questa comunicazione non sarà necessario specificare la natura delle questioni da trattare nell'assemblea aggiornata. Salvo quanto succitato, non sarà necessario inviare alcuna comunicazione di un aggiornamento o delle questioni da trattare nell'assemblea aggiornata.
- 20.8 In tutte le assemblee generali una delibera sottoposta al voto sarà approvata per alzata di mano a meno che il Presidente o qualsiasi Azionista presente di persona o per delega chieda una votazione (prima o dopo la dichiarazione del risultato dell'alzata di mano). Salvo il caso che sia chiesta tale votazione, una dichiarazione da parte del Presidente che una delibera è stata approvata per alzata di mano o all'unanimità o con una particolare maggioranza, o che è stata bocciata, e una registrazione effettuata a tale scopo nel registro contenente i verbali degli atti della Società costituirà una prova conclusiva del fatto senza che sia necessaria una verifica del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro tale delibera. Una richiesta di votazione può essere revocata.
- 20.9 Una votazione a scrutinio segreto avverrà nel modo e nel luogo eventualmente indicati dal presidente (che includeranno l'indicazione delle preferenze su schede di voto in vari formati) e il risultato della votazione sarà ritenuto la delibera adottata dall'assemblea nel corso della quale è stata chiesta la votazione.
- 20.10 Nel caso di votazione a scrutinio segreto il presidente può nominare gli scrutatori e aggiornare l'assemblea al luogo e all'ora stabiliti per dichiarare il risultato della votazione.
- 20.11 Nel caso di parità dei voti il presidente dell'assemblea nel corso della quale si è svolta la votazione avrà diritto a un secondo voto o il suo voto sarà prevalente.
- 20.12 Una votazione relativa all'elezione di un presidente e a una domanda di aggiornamento avrà luogo immediatamente. Una votazione su qualsiasi altra domanda avrà luogo all'ora e nel luogo indicati dal presidente, ma non oltre trenta giorni dalla data dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata nella quale è stata chiesta la votazione.
- 20.13 La richiesta di una votazione non impedirà che l'assemblea continui per trattare qualsiasi altra questione diversa da quella per la quale è stata chiesta la votazione.
- 20.14 Una richiesta di votazione può essere revocata e non sarà necessario dare comunicazione di una votazione che non si svolge immediatamente.

- 20.15 Ai sensi della Sezione 193 della Legge, una delibera scritta firmata da tutti gli Azionisti attualmente aventi diritto a partecipare e votare su di essa in un'assemblea generale (o i loro incaricati debitamente nominati nel caso di persone giuridiche) sarà valida a tutti gli effetti come se la delibera fosse stata approvata in un'assemblea generale della Società debitamente convocata e tenuta e, se descritta come Delibera speciale, sarà ritenuta una delibera speciale come definita nella Legge. Ogni delibera può consistere di vari documenti in forma simile, ognuno dei quali sarà firmato da uno o più Azionisti.
21. Voti degli Azionisti
- 21.1 Subordinatamente a qualsiasi diritto speciale o restrizione assegnati nel dato momento a qualsiasi Serie o Classe di Azioni, previa approvazione della Banca Centrale, in una votazione a scrutinio segreto, ogni Azionista avrà diritto a un numero di voti uguale al valore patrimoniale netto complessivo della sua partecipazione (espresso o convertito in Dollari USA e calcolato nella data di registrazione rilevante) diviso per uno. Le Azioni di sottoscrizione e le Azioni di capitalizzazione danno diritto a un voto per ogni Azione di sottoscrizione e Azione di capitalizzazione detenuta. La "data di registrazione rilevante" a tale scopo sarà una data non anteriore a più di trenta giorni prima della data della rispettiva assemblea generale, o della delibera scritta, come stabilito dagli Amministratori. In una votazione per alzata di mano ogni Azionista presente di persona o tramite delega o, se l'Azionista è una persona giuridica, attraverso un rappresentante autorizzato, avrà diritto ad un voto. Riguardo a una delibera che a giudizio degli Amministratori interessi più di una Serie o Classe di Azioni, essa sarà ritenuta debitamente approvata solo se, invece di essere approvata in una singola assemblea degli Azionisti di tale Serie o Classe di Azioni, sarà stata approvata in un'assemblea separata degli Azionisti di ciascuna Serie o Classe di Azioni pertinente.
- 21.2 Nel caso di detentori congiunti di un'Azione, il voto del primo detentore, assegnato di persona o tramite delega, sarà accettato a esclusione dei voti degli altri detentori congiunti, e a tale scopo per primo detentore si intenderà il detentore il cui nome è registrato per primo nel Registro rispetto alle Azioni.
- 21.3 Non si solleverà alcuna obiezione riguardo all'idoneità di qualsiasi votante tranne che nell'assemblea o nell'assemblea aggiornata nella quale il voto obiettato deve essere chiesto o espresso, e qualsiasi voto che non sia stato proibito in tale assemblea sarà valido a tutti gli effetti. Qualsiasi obiezione di questo tipo sollevata in tempo debito sarà riportata al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà conclusiva e finale.
- 21.4 In una votazione a scrutinio segreto, i voti possono essere espressi di persona o per delega.
- 21.5 In una votazione a scrutinio segreto un Azionista avente diritto a più di un voto non è obbligato a esprimere tutti i suoi voti o ad assegnarli tutti nello stesso modo.
- 21.6 Lo strumento per la nomina di un delegato sarà un documento autografo compilato dal nominante o dal suo legale debitamente autorizzato per iscritto, o nel caso di una persona giuridica, un documento autografo compilato da un funzionario o legale autorizzati, o un documento a cui è stato apposto il sigillo della Società. Uno strumento di delega dovrà essere nella forma abituale o altra forma eventualmente approvata dagli Amministratori, sempre fermo restando che essa consenta al detentore delle Azioni la scelta di autorizzare il suo delegato a votare a favore o contro qualsiasi delibera.
- 21.7 Qualsiasi persona (Azionista o meno) può essere nominata come delegato. Un Azionista può nominare più di un delegato per rappresentarlo nella stessa occasione.
- 21.8 Lo strumento di nomina di un delegato e la delega o altro potere eventuale ai sensi del quale è stato firmato, o una copia legalizzata da un notaio di tale potere o autorità sarà consegnato presso la Sede legale inviandolo per posta, via fax, e-mail o con altro mezzo di trasmissione simile, o in altro posto specificato a tale scopo nell'avviso di convocazione di un'assemblea o nello strumento di delega emesso dalla Società non meno di

quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'assemblea o per l'assemblea aggiornata o per la votazione a scrutinio segreto nel quale la persona nominata nello strumento si propone di votare, o altrimenti non sarà considerato valido.

- 21.9 La validità di qualsiasi strumento di nomina di un delegato scadrà dopo dodici mesi dalla data in esso riportata come data di esecuzione, tranne che nel caso di un'assemblea aggiornata qualora l'assemblea originale si sarebbe tenuta entro dodici mesi da tale data.
- 21.10 Gli Amministratori possono inviare a spese della Società per posta o con altro mezzo agli Azionisti gli strumenti di delega (pre-affrancati o meno per la restituzione) da utilizzare per qualsiasi assemblea generale o assemblea di qualsiasi Classe di Azionisti, in bianco o nominando in alternativa uno o più Amministratori o altra persona. Qualora ai fini di un'assemblea gli inviti a nominare quali delegati una o più persone specificate negli inviti siano emessi a spese della Società, tali inviti saranno emessi per tutti (e non solo per alcuni) gli Azionisti aventi diritto a ricevere una comunicazione dell'assemblea e a votare in tale assemblea tramite un loro delegato.
- 21.11 Un voto assegnato conformemente alle condizioni di uno strumento di delega sarà valido anche nel caso di decesso o incapacità mentale di chi l'ha rilasciato, di revoca della delega o dell'autorità ai sensi della quale lo strumento di delega è stato esercitato, o di trasferimento delle Azioni in base al cui possesso è stata conferita la delega, a condizione che la Società sia stata informata di tale decesso, incapacità mentale, revoca o trasferimento con una comunicazione recapitata presso la sua Sede legale prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata nella quale è utilizzato lo strumento di delega.
- 21.12 Un Azionista che sia una persona giuridica può autorizzare con delibera dei suoi amministratori o di altro organo direttivo una persona ritenuta idonea a rappresentarlo in un'assemblea della Società; la persona così autorizzata avrà il diritto di esercitare gli stessi poteri per conto della persona giuridica che questa eserciterebbe se fosse una persona fisica titolare di Azioni della Società e ai fini del presente Statuto tale persona giuridica sarà ritenuta presente di persona a tali assemblee come se fosse presente una persona fisica.
- 21.13 Riguardo ai rispettivi diritti e interessi di Azionisti di Serie e/o Classi diverse, le disposizioni succitate del presente Statuto saranno efficaci con le seguenti modifiche:
- (a) una delibera che a giudizio degli Amministratori influisce su una Serie o Classe di Azioni sarà ritenuta debitamente approvata se approvata in un'assemblea separata degli Azionisti di tale Serie o Classe;
 - (b) una delibera che a giudizio degli Amministratori influisce su più di una Serie o Classe di Azioni ma non dà luogo a un conflitto di interessi tra gli Azionisti delle rispettive Serie o Classi sarà ritenuta debitamente approvata se approvata in una singola assemblea degli Azionisti di tali Serie o Classi;
 - (c) una delibera che a giudizio degli Amministratori influisca su più di una Serie o Classe di Azioni e dia o possa dare origine a un conflitto di interessi tra gli Azionisti di qualsiasi serie o Classe di Azioni, sarà ritenuta debitamente approvata solo se, invece di essere approvata in una singola assemblea degli Azionisti di tali Serie o Classi, sarà stata approvata in un'assemblea separata degli Azionisti di ciascuna di tali Serie o Classi; e
 - (d) in tutte le assemblee come sopra descritte si applicheranno tutte le disposizioni del presente Statuto, mutatis mutandis, come se i riferimenti ad Azioni e Azionisti fossero riferimenti alle Azioni delle Serie o Classi in questione e agli Azionisti di quel dato momento rispettivamente di tali Serie o Classi.

22. Amministratori

- 22.1 Salvo disposizioni diverse adottate dagli Azionisti con Delibera ordinaria, il numero di Amministratori non sarà inferiore a due né superiore a nove. I primi Amministratori saranno nominati dai firmatari del presente Statuto.
- 22.2 Un Amministratore non deve necessariamente essere un Azionista.
- 22.3 Gli Amministratori avranno il potere in qualsiasi momento e di volta in volta di nominare qualsiasi persona conformemente ai requisiti della Banca Centrale quale Amministratore, o per occupare un posto vacante o in aggiunta agli Amministratori esistenti.
- 22.4 Gli Amministratori avranno diritto a una remunerazione per l'esecuzione dei loro compiti che potranno stabilire di volta in volta sempre a condizione che l'importo della remunerazione annua dovuta agli Amministratori conformemente al presente Articolo 22.4 in un anno non sarà superiore a EUR 40.000 ciascuno (o importo equivalente), o altro importo che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta (con l'astensione di ogni Amministratore al quale si riferisce tale delibera), comunicandolo agli Azionisti. Si assume che tale remunerazione maturerà giornalmente. Gli Amministratori e qualsiasi sostituto Amministratore potranno ricevere anche il rimborso di tutte le spese di viaggio, albergo e varie debitamente sostenute per partecipare e tornare da riunioni degli Amministratori, altri comitati ristretti del consiglio di amministrazione, assemblee generali o delle Classi della Società o qualsiasi altra riunione associata agli affari della Società.
- 22.5 In aggiunta alla remunerazione di cui all'Articolo 22.4 del presente Statuto, gli Amministratori possono accordare anche una remunerazione speciale a un Amministratore che fornirà qualsiasi servizio speciale o straordinario alla Società o ne sarà richiesto dalla stessa in assemblea generale.
- 22.6 Un Amministratore può nominare in qualsiasi momento con atto autografo e depositato presso la Sede legale, o consegnato in una riunione del Consiglio di amministrazione, un'altra persona (incluso un altro Amministratore) quale suo sostituto Amministratore e allo stesso modo può porre termine in qualsiasi momento a tale incarico.
- 22.7 La nomina di un sostituto Amministratore terminerà al verificarsi di qualsiasi evento che, se tale persona fosse un Amministratore, porrebbe fine al suo incarico, oppure se la persona che l'ha nominato cessa di essere un Amministratore.
- 22.8 Un sostituto Amministratore avrà il diritto di ricevere le convocazioni delle assemblee degli Amministratori, di partecipare e di votare come un Amministratore alle riunioni nelle quali l'Amministratore che l'ha nominato non è presente di persona e generalmente di svolgere in tali riunioni tutte le funzioni dell'Amministratore che l'ha nominato; ai fini dello svolgimento di tali assemblee si applicheranno le disposizioni del presente Statuto come se fosse un Amministratore al posto di quello che l'ha nominato. Qualora fosse lui stesso un Amministratore o partecipasse a tali assemblee come sostituto in rappresentanza di uno o più Amministratori, i suoi diritti di voto saranno cumulativi, fermo restando tuttavia che conterà come una sola presenza nel calcolo del quorum. Se la persona che lo nomina al momento è temporaneamente incapace di agire, la sua firma di qualsiasi delibera scritta degli Amministratori e per l'affissione del Sigillo o del Sigillo ufficiale della Società sarà valida a tutti gli effetti come la firma della persona che l'ha nominato. Nella misura in cui gli Amministratori possono deliberare in qualsiasi comitato del Consiglio di amministrazione, le disposizioni succitate del presente Articolo 22.8 si applicheranno, mutatis mutandis, anche a qualsiasi riunione di detto comitato di cui è membro la persona che l'ha nominato. Un sostituto Amministratore non avrà alcun altro potere di agire quale Amministratore né sarà ritenuto un Amministratore ai fini del presente Statuto salvo per quanto succitato o disposto altrimenti nel presente Statuto. Nel caso di decesso dell'Amministratore che ha nominato un sostituto, o che egli cessi in altro modo di svolgere le funzioni di amministratore, anche la nomina del sostituto terminerà di conseguenza.

- 22.9 Un sostituto Amministratore avrà il diritto di stipulare contratti, di avere interessi in contratti, di beneficiare di contratti, accordi o negoziazioni, di ottenere il rimborso spese e di essere tenuto indenne, mutatis mutandis, come se fosse un Amministratore, ma non avrà il diritto di percepire dalla Società per il suo incarico di sostituto Amministratore qualsiasi compenso eccetto la parte (eventuale) della retribuzione altrimenti dovuta alla persona che l'ha nominato e che lo comunicherà di volta in volta per iscritto direttamente alla Società.
- 22.10 Un Amministratore darà le sue dimissioni in ciascuno dei seguenti eventi:
- (a) nel caso di dimissioni comunicate per iscritto e con firma autografa, consegnate alla Sede legale;
 - (b) nel caso di bancarotta, accordi o concordato con i suoi creditori in generale;
 - (c) qualora diventi mentalmente incapace;
 - (d) qualora venga presentata una dichiarazione di restrizione in relazione all'Amministratore e la Società non soddisfi i requisiti patrimoniali previsti nella sezione 819 della Legge;
 - (e) qualora venga rilasciata una dichiarazione di restrizione in relazione all'Amministratore e, nonostante la Società soddisfi i requisiti patrimoniali previsti nella sezione 819 della Legge, i suoi co-Amministratori decidono in qualsiasi momento durante la durata della dichiarazione che la sua carica sia lasciata vacante;
 - (f) qualora cessi di essere Amministratore o gli sia interdetto esserlo per un'ingiunzione emessa ai sensi di qualsiasi legge o decreto;
 - (g) se le sue dimissioni sono chieste dalla maggioranza degli altri Amministratori (che non possono essere meno di due); oppure
 - (h) se rimosso dal suo incarico con Delibera ordinaria; e
 - (i) l'applicazione della sezione 148(2) della Legge sia modificata di conseguenza.
- 22.11 Fermo restando quanto disposto nella Sezione 235 della Legge, nessun Amministratore o altro funzionario della Società sarà responsabile di atti, ricevute, negligenze o altre inadempienze di qualsiasi altro Amministratore o funzionario, di aver partecipato per conformità al rilascio di qualsiasi ricevuta o aver eseguito altro atto, di qualsiasi perdita per spese sostenute dalla Società a causa dell'insufficienza o difetto di diritto su qualsiasi proprietà acquisita per o per conto della Società, o a causa dell'insufficienza o difetto di qualsiasi titolo nel quale siano investiti fondi della Società, di qualsiasi perdita o danno subito per bancarotta, insolvenza o colpa di qualsiasi depositario di fondi, titoli o effetti, o di qualsiasi altra perdita, danno o incidente, che possa eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei compiti previsti dalla sua funzione o correlati a essa.
23. Operazioni effettuate con gli Amministratori
- 23.1 Un Amministratore può svolgere qualsiasi altra funzione o incarico remunerato per la Società (tranne quello di Revisore dei conti) congiuntamente alla sua funzione di Amministratore e può fornire servizi professionali alla Società alle condizioni di remunerazione e altro stabilite dagli Amministratori.
- 23.2 Subordinatamente alle disposizioni della Legge e a condizione che abbia informato gli Amministratori della natura e importanza di qualsiasi interesse sostanziale prima della conclusione di tale operazione, un Amministratore, compatibilmente con le sue funzioni:

- (a) potrà partecipare attivamente o essere comunque interessato a qualsiasi operazione o accordo stipulato con la Società o a cui la Società è interessata; e
- (b) non dovrà rendere conto alla Società, in ragione della sua funzione, di qualsiasi beneficio che tragga da tale carica, rapporto di lavoro, transazione, accordo, interesse in qualsiasi organismo societario con cui stipula tale operazione o accordo, né dovrà evitare nessuna operazione o accordo a causa degli interessi o dei benefici che ne può derivare.

23.3 Nessun Amministratore o inteso tale sarà squalificato dalla sua funzione per aver stipulato un contratto con la Società quale fornitore, acquirente, consulente professionale o altro, né tale contratto o qualsiasi altro contratto o accordo stipulato con o per conto della Società, a cui un Amministratore è interessato in qualsiasi modo, dovrà essere evitato, o un Amministratore che stipuli tale contratto o abbia interessi dovrà rendere conto alla Società di qualsiasi profitto realizzato su tale contratto o accordo a causa della sua funzione o del rapporto fiduciario instaurato a causa di essa; la natura del suo interesse deve invece essere dichiarata nella riunione del Consiglio di amministrazione durante la quale viene considerata inizialmente la stipula del contratto o dell'accordo, o se alla data di tale riunione l'Amministratore non era interessato al contratto o accordo proposti e lo diventi successivamente alla sua stipula, deve essere dichiarata nella prima riunione del Consiglio successiva alla sussistenza di tale interesse. Una comunicazione generale, inviata per iscritto agli Amministratori da qualsiasi Amministratore relativa al fatto che questi è un azionista, funzionario o dipendente di qualsiasi società specifica, o partner o impiegato di qualsiasi azienda specifica e deve essere considerato come parte interessata di un contratto o accordo stipulato successivamente con tale società o azienda, sarà ritenuta una dichiarazione di interesse sufficiente rilasciata relativamente a eventuali contratti o accordi.

23.4 Ai fini del presente Articolo 23:

- (a) una comunicazione generale inviata per iscritto agli Amministratori in merito al fatto che un Amministratore è da considerarsi come parte interessata, nella misura e nel modo specificati nella comunicazione, in qualsiasi operazione o accordo al quale è interessata una persona o classe di persone specifica, sarà ritenuta una dichiarazione in merito all'interesse dell'Amministratore in qualsiasi operazione di cui sono state specificate la natura e l'entità;
- (b) un interesse di cui un Amministratore non è a conoscenza, e di cui non sarebbe ragionevole aspettarsi che abbia conoscenza, non sarà trattato come un suo interesse; e
- (c) un interesse di un coniuge o un figlio minore di un Amministratore sarà trattato come un interesse dell'Amministratore e, riguardo a un sostituto Amministratore, un interesse della persona che l'ha nominato sarà trattato come un interesse del sostituto Amministratore.

23.5 Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Articolo 23 e a meno che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza degli Amministratori che agiscono tramite il Consiglio di amministrazione, un Amministratore avrà il diritto al voto in qualsiasi riunione o comitato del Consiglio di amministrazione per qualsiasi contratto o accordo o altra proposta nella quale ha un interesse sostanziale e sarà contato nel quorum per qualsiasi delibera relativa a tale contratto, accordo o proposta, compresa, non limitatamente a quanto succitato in generale, qualsiasi delibera riguardante uno degli argomenti seguenti:

- (a) l'assegnazione da parte di un Amministratore di qualsiasi titolo, garanzia o indennità riguardo a denaro prestato od obblighi assunti su richiesta o a vantaggio della Società e di qualsiasi sua controllata;
- (b) l'assegnazione da parte di un Amministratore di qualsiasi titolo, garanzia o indennità a terzi per un debito od obbligo della Società o di qualsiasi sua

controllata di cui si è assunto la responsabilità completa o parziale ai sensi di una garanzia o indennità o titolo assegnato;

(c) qualsiasi proposta di un Amministratore relativa a un'offerta di Azioni o altri titoli della Società o di una sua controllata per sottoscrizione, acquisto o scambio, qualora egli sia o intenda essere interessato come partecipante alla sottoscrizione o sotto-sottoscrizione; o

(d) qualsiasi proposta di un Amministratore relativa a qualsiasi altra società o azienda in cui è interessato direttamente o indirettamente, come funzionario, azionista, partner, impiegato, agente o in qualsiasi altro modo.

- 23.6 Laddove si considerino proposte relative alla nomina (inclusa la definizione o la variazione delle condizioni di nomina) di due o più Amministratori a funzioni o a un rapporto di lavoro dipendente con la Società o qualsiasi altra società a cui la Società sia interessata, tali proposte possono essere divise e considerate separatamente per ogni Amministratore; in tal caso ogni Amministratore interessato avrà il diritto di votare ed essere contato nel quorum per ogni delibera, fatta eccezione per quella che riguarda la sua nomina personale.
- 23.7 Qualora in una riunione o in un comitato del Consiglio di amministrazione insorga qualsiasi questione relativa all'effettivo interesse di un Amministratore o al diritto di qualsiasi Amministratore al voto, e la questione non è risolta con il suo consenso volontario all'astensione dal voto, tale questione sarà rimessa al presidente della riunione e il suo verdetto riguardo a qualsiasi altro Amministratore che non sia lui stesso sarà finale e conclusivo, tranne laddove la natura o portata degli interessi dell'Amministratore in questione non siano state comunicate equamente.
- 23.8 Gli Azionisti con Delibera ordinaria possono sospendere o mitigare in qualsiasi misura le disposizioni degli Articoli da 23.5 a 23.7 inclusi, o ratificare qualsiasi operazione non debitamente autorizzata a causa di una contravvenzione ad essi.
- 23.9 Qualsiasi Amministratore può prestare servizi professionali alla Società per conto proprio o tramite la propria azienda, ed egli stesso o la sua azienda avrà diritto a ricevere una retribuzione per servizi professionali come se non fosse un Amministratore, fermo restando che nulla di quanto ivi contenuto autorizzerà un Amministratore o la sua azienda ad agire quale Revisore dei conti.
- 23.10 Gli Amministratori possono incaricare di volta in volta uno o più di loro di svolgere qualsiasi funzione esecutiva alle condizioni e per il periodo da essi stabilito, e, fatte salve le condizioni di qualsiasi contratto stipulato in un caso particolare, revocare in qualsiasi momento tale incarico.
- 23.11 Gli Amministratori possono affidare e conferire a un Amministratore che svolga un ruolo esecutivo ogni potere esercitabile quali Amministratori, ai termini, condizioni e restrizioni ritenuti opportuni, in via ausiliaria o ad esclusione dei propri poteri, e di volta in volta possono revocare, ritirare, modificare o variare tutti o una parte di tali poteri.
- 23.12 Un Amministratore può continuare a essere o diventare un direttore, managing director, dirigente o altro funzionario o azionista di qualsiasi società promossa dalla Società o alla quale la Società può essere interessata o associata negli affari, e in questo caso non dovrà render conto di qualsiasi retribuzione o altri benefici ricevuti quale direttore, managing director, dirigente o altro funzionario o azionista dell'altra società. Gli Amministratori possono esercitare il potere di voto conferito dalle azioni detenute o possedute dalla Società in un'altra, o esercitabile in quanto amministratori di tale altra società, nel modo che riterranno opportuno sotto tutti i punti di vista (incluso l'esercizio a favore di qualsiasi delibera che li nomina, tutti o individualmente, direttori, managing director, dirigenti o altri funzionari di tale società, o votando o disponendo per il pagamento della retribuzione ai direttori, managing director, dirigenti o altri funzionari di tale società).

24. Poteri degli Amministratori

- 24.1 Agli Amministratori spetta l'amministrazione della Società, ed essi possono esercitare tutti i poteri che non richiedono un'assemblea generale della Società ai sensi della Legge o del presente Statuto, tuttavia nessun regolamento adottato dalla Società nell'assemblea generale invaliderà alcun atto precedente degli Amministratori che non sarebbe stato valido se tale regolamento non fosse stato adottato. I poteri generali conferiti ai sensi del presente Articolo non saranno limitati o vincolati da qualsiasi autorità o potere speciale conferito agli Amministratori in virtù di questo o di qualsiasi altro Articolo.
- 24.2 Tutti gli assegni, pagherò, tratte, effetti, cambiali e altri strumenti negoziabili o trasferibili emessi dalla Società, nonché tutte le altre ricevute di denaro pagato alla Società saranno firmati, tratti, accettati, avallati o eseguiti in altro modo, a seconda del caso, secondo le modalità deliberate di volta in volta dagli Amministratori.
- 24.3 Nel rispetto del Regolamento, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per investire tutti o una qualsiasi parte dei fondi della Società come autorizzato dal presente Statuto.
- 24.4 Gli Amministratori per conto della Società, previa approvazione della Banca Centrale e subordinatamente al Regolamento, possono costituire una o più società completamente controllate (una "Società controllata" o "Società controllate") in relazione a un Fondo:
- (a) per investire le sue attività principalmente nei titoli di organismi emittenti con sede legale in uno Stato che non sia uno Stato membro, qualora secondo le leggi di tale Stato tale società sia il solo modo affinché la Società possa investire nei titoli di emittenti di tale Stato. Tale deroga tuttavia si applicherà unicamente se la Società controllata è costituita in tale Stato e la sua politica d'investimento è conforme alle restrizioni previste dal Regolamento; o
 - (b) svolgere unicamente l'attività di gestione, consulenza e commercializzazione nel Paese dove è situata tale Società controllata, in relazione al rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote unicamente per loro conto.
 - (c) Tutte le azioni di una Società controllata saranno detenute unicamente dal Depositario o dal suo incaricato per conto della Società, e tutte le attività della Società controllata saranno detenute dal Depositario o dal suo incaricato per conto della Società controllata.

25. Poteri di assunzione di prestiti

- 25.1 Gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per l'assunzione di prestiti (inclusa l'assunzione di prestiti allo scopo di riacquistare Azioni) a carico dell'impresa, proprietà e attività, o di parte di esse.
- 25.2 Nulla di quanto contenuto nel presente Statuto consentirà agli Amministratori o alla Società di assumere prestiti se non conformemente alle disposizioni del Regolamento e ai limiti e condizioni stabiliti dalla Banca Centrale.

26. Operato degli Amministratori
- 26.1 La Società sarà amministrata e controllata in Irlanda, e per quanto fattibile tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione della Società si terranno in Irlanda.
- 26.2 Gli Amministratori possono riunirsi per seguire gli affari, aggiornare e regolare altrimenti le loro riunioni come ritengono opportuno. Le questioni sollevate in ogni riunione saranno deliberate con voto di maggioranza. Un Amministratore può convocare una riunione del Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, e il Segretario sarà tenuto a farlo su richiesta di un Amministratore.
- 26.3 Il quorum necessario per l'operato degli Amministratori può essere fissato da questi e, salvo disposizioni contrarie, sarà di due Amministratori.
- 26.4 Gli Amministratori in carica o uno solo di essi possono agire indipendentemente da qualsiasi posto vacante fra essi, ma solo qualora e fino a che il numero di Amministratori non scenda sotto il minimo fissato da o conformemente alle disposizioni del presente Articolo 26.00. L'Amministratore o gli Amministratori in carica possono agire affinché siano occupati i posti vacanti o per convocare assemblee generali della Società, ma non per alcun altro scopo. Qualora non vi siano Amministratori o un Amministratore in grado di o disposti ad agire, due Azionisti di sottoscrizione possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare gli Amministratori.
- 26.5 Gli Amministratori possono di volta in volta eleggere un presidente, revocare il suo incarico, e, se lo ritengono opportuno, un vice presidente, e stabilire il periodo della durata del loro rispettivo incarico.
- 26.6 Il presidente o, in sua assenza, il vice presidente presiederanno tutte le riunioni degli Amministratori, tuttavia in assenza del presidente o del vice presidente, in qualsiasi riunione nella quale il presidente o il vice presidente non siano presenti entro trenta minuti dall'ora fissata per la riunione, gli Amministratori presenti possono affidare la presidenza a uno di loro a scelta.
- 26.7 Una delibera scritta firmata da tutti gli Amministratori aventi diritto a ricevere la comunicazione di una riunione del Consiglio di amministrazione e a votare in tale occasione sarà valida ed effettiva come una delibera approvata in una riunione del Consiglio regolarmente avvenuta. Tale delibera può consistere di vari documenti nella stessa forma, ognuno di essi firmato da uno o più Amministratori, e a tale scopo la firma di un sostituto Amministratore avrà la stessa efficacia della firma dell'Amministratore da cui è stato nominato.
- 26.8 Una riunione del Consiglio di amministrazione nella quale è presente un quorum sarà competente per l'esercizio di tutti i poteri e le discrezionalità esercitabili in quel momento dagli Amministratori.
- 26.9 Gli Amministratori possono delegare ognuno dei loro poteri a comitati ristretti formati dai membri del loro organismo come riterranno opportuno. Le riunioni e l'operato di ognuno di questi comitati sarà conforme ai requisiti del quorum imposti dalle disposizioni dell'Articolo 26.3 e saranno disciplinati dalle disposizioni della Legge e del presente Statuto relative alle riunioni e all'operato degli Amministratori, nella misura in cui sono applicabili e non sono superate da eventuali regolamenti imposti dagli Amministratori.
- 26.10 Gli Amministratori, con delibera permanente o altrimenti, possono delegare i loro poteri relativi all'emissione e al riacquisto di Azioni, il calcolo del Valore patrimoniale netto e del Valore patrimoniale netto per Azione nonché tutti i compiti gestionali e amministrativi relativi alla Società, all'Agente amministrativo e a qualsiasi funzionario o altra persona debitamente autorizzati, secondo i termini e le condizioni che potranno decidere a loro assoluta discrezione.

- 26.11 Tutti gli atti compiuti da una riunione degli Amministratori, di un loro comitato o da qualsiasi persona che agisca in qualità di Amministratore o che sia stata autorizzata dagli Amministratori, saranno validi come se tale persona fosse stata nominata debitamente, qualificata e fosse stata un Amministratore in carica e con diritto di voto anche qualora si dovesse successivamente scoprire l'esistenza di qualsiasi difetto nella nomina di tali Amministratori o persone che agiscono come sopra, o che uno o tutti fossero squalificati, o avessero rassegnato le dimissioni, o non avessero il diritto di votare.
- 26.12 Gli Amministratori provvederanno affinché siano messe a verbale:
- (a) tutte le nomine di funzionari svolte dagli Amministratori;
 - (b) i nomi degli Amministratori presenti in ogni riunione del Consiglio di amministrazione e di qualsiasi comitato di Amministratori; e
 - (c) tutte le delibere e lo svolgimento di tutte le riunioni della Società, degli Amministratori e dei comitati di Amministratori.
- 26.13 Tali verbali di cui all'Articolo 26.12, qualora firmati dal presidente della riunione nella quale si sono svolte tali attività o dal presidente della riunione immediatamente successiva, costituiranno, fino a prova contraria, una prova inoppugnabile del loro svolgimento.
- 26.14 La partecipazione di un Amministratore a una riunione del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza o altro sistema di telecomunicazione che consenta a tutti i partecipanti alla riunione di sentire cosa dicono gli altri costituiranno presenza in persona alla riunione, e la riunione sarà ritenuta svolta nel luogo dal quale è partita la chiamata della teleconferenza o simile sistema di telecomunicazione, sempre a condizione della presenza di un quorum conformemente all'Articolo 26.3.
27. Managing Director
- 27.1 Gli Amministratori possono nominare di volta in volta uno o più membri del loro organo come "Managing Director" con la funzione di amministratore delegato della Società e (tenuto conto delle restrizioni alla retribuzione complessiva massima pagabile agli Amministratori ai sensi dell'Articolo 22.4) possono stabilire la sua o la loro retribuzione.
- 27.2 La nomina di un Managing Director può essere revocata dagli Amministratori, che possono rimuoverlo dal suo incarico e nominare un'altra persona in sua sostituzione. Gli Amministratori potranno stipulare un accordo con qualsiasi persona che sia o intenda diventare Managing Director riguardo alla durata e alle condizioni del suo incarico, tuttavia esso dovrà prevedere che qualsiasi violazione di tale accordo comporterà unicamente un risarcimento per danni e la persona in oggetto non avrà alcun diritto né potrà chiedere di rimanere nel suo incarico contro la volontà degli Amministratori o dell'assemblea generale della Società.
- 27.3 Gli Amministratori di volta in volta possono affidare e conferire al/i Managing Director tutti o uno dei poteri degli Amministratori (escluso quello di assumere prestiti o emettere titoli di debito) che riterranno opportuni. Tuttavia l'esercizio di tutti i poteri da parte del/i Managing Director sarà soggetto al regolamento e alle restrizioni che gli Amministratori potranno adottare e imporre di volta in volta, e detti poteri potranno essere ritirati, revocati o modificati in qualsiasi momento.
28. Segretario
- 28.1 Il Segretario sarà nominato dagli Amministratori. Tutto ciò che è richiesto al Segretario o che è autorizzato a compiere, se la carica è vacante o se, per qualsiasi altra ragione, non vi è un Segretario in grado di agire, può essere compiuto da o richiesto a un assistente o vice-Segretario o, se non vi è un assistente o vice-Segretario in grado di agire, compiuto da o richiesto a qualsiasi funzionario della Società autorizzato in generale o in un caso specifico dagli Amministratori, fermo restando che qualsiasi disposizione della Legge o

del presente Statuto che richieda o autorizzi un'azione da parte di o nei confronti di un Amministratore e del Segretario non sarà soddisfatta se eseguita da o nei confronti della stessa persona che agisce sia come Amministratore che come, o al posto del, Segretario.

29. Il Sigillo

- 29.1 Gli Amministratori provvederanno alla custodia di sicurezza del Sigillo. Il Sigillo sarà utilizzato unicamente dall'autorità degli Amministratori o di un comitato di Amministratori da essi autorizzato a tale scopo o da un Amministratore e dal Depositario laddove il Sigillo sia apposto ai certificati azionari. Gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta come riterranno opportuno le persone e il numero di tali persone che autenteranno l'affissione del Sigillo, e fino a disposizioni contrarie l'affissione del Sigillo sarà autenticata da due Amministratori o da un Amministratore e dal Segretario, o da altra persona debitamente autorizzata dagli Amministratori, che possono anche autorizzare persone diverse per scopi diversi. In caso di affissione del Sigillo a certificati azionari, ciò può essere effettuato da un Amministratore e dal Depositario.
- 29.2 Ogni certificato di azioni, titoli nominativi, titoli di debito o qualsiasi altro titolo della Società (escluse le lettere di assegnazione, certificati scrip e altri documenti simili) saranno emessi con affissione del Sigillo o del Sigillo ufficiale custodito dalla Società.
- 29.3 Gli Amministratori possono deliberare che in generale, o in casi particolari, la firma della persona che autentica l'affissione del Sigillo o del Sigillo ufficiale può essere apposta con mezzi meccanici da specificare nella delibera, o che il certificato sarà emesso senza firma, a condizione sempre che la firma del Depositario non sia affissa con mezzi meccanici.

30. Dividendi e partecipazione

- 30.1 La Società in assemblea generale può dichiarare dividendi sulle Azioni o su qualsiasi Classe di Azioni, tuttavia non si pagheranno dividendi superiori all'importo raccomandato dagli Amministratori, e nessun dividendo sarà pagato sulle Azioni di sottoscrizione o di capitalizzazione. La Società potrà adottare politiche di dividendi diverse per Classi differenti in qualsiasi Serie di Azioni, e potrà creare sia Classi ad accumulazione sia Classi a distribuzione in qualsiasi Serie di Azioni.
- 30.2 Salvo quanto altrimenti disposto nel presente Statuto o nell'Atto costitutivo della Società, le Azioni di sottoscrizione e di capitalizzazione non daranno ai loro detentori il diritto di partecipare a tutta o una parte dei profitti o delle attività della Società, o di ricevere qualsiasi dividendo o altra distribuzione da parte della Società, sempre a condizione che salvo qualsiasi altra disposizione del presente Statuto, all'atto della liquidazione o altra forma di scioglimento della Società questa rimborserà tutte le Azioni di sottoscrizione e di capitalizzazione emesse a EUR 1,00 per Azione di sottoscrizione o di capitalizzazione, a seconda del caso.
- 30.3 Gli Amministratori possono di volta in volta, se lo ritengono opportuno, distribuire dividendi intermedi su Azioni di qualsiasi Classe, come riterranno giustificato dai profitti della Società.
- 30.4 Subordinatamente all'Articolo 30.1 l'importo disponibile per la distribuzione da parte della Società in qualsiasi Periodo contabile sarà pari al reddito netto (incluso il reddito da dividendi e da interessi) realizzato dalla Società su Investimenti attribuibili alla Serie rilevante, all'eventuale eccedenza delle plusvalenze realizzate e non realizzate rispetto alle minusvalenze realizzate e non realizzate della Società e al capitale della Società, fatte salve le rettifiche del caso e descritte qui di seguito:
- (a) rettifica tramite aggiunta o detrazione di una somma che rispecchi l'effetto di vendite o acquisti, al lordo o al netto dei dividendi;

(b) aggiunta di una somma che rappresenta qualsiasi interesse, dividendo o altro reddito maturato ma non percepito dalla Società alla fine del Periodo contabile, e detrazione di una somma che rappresenta (nella misura in cui una rettifica tramite aggiunta è stata effettuata per ogni Periodo contabile precedente) gli interessi o dividendi o qualsiasi altro reddito maturato alla fine del Periodo contabile precedente;

(c) aggiunta della somma eventuale disponibile per la distribuzione riguardo al Periodo contabile precedente ma non distribuita per tale periodo;

(d) aggiunta di una somma che rappresenta il rimborso stimato o effettivo di imposte risultante da qualsiasi domanda di esenzione dalla tassa sulle società o in virtù della convenzione sulla doppia imposizione, o altrimenti;

(e) detrazione dell'importo di qualsiasi tassa o altra passività stimata o effettiva a valere sul reddito della Società;

(f) detrazione di una somma che rappresenta la partecipazione al reddito pagato alla cancellazione di Azioni nel corso del Periodo contabile;

(g) detrazione di una somma che la Società, con l'approvazione della Società di revisione dei conti, riterrà appropriata per Spese preliminari e Oneri, imposte e commissioni, comprese, pur senza limitazioni, tutte le commissioni e spese dovute al Gestore, all'Agente amministrativo, al Depositario e al Gestore degli investimenti, tutte le spese relative e incidentali a qualsiasi modifica dello Statuto e Atto costitutivo necessaria ad assicurare che la Società sia conforme a norme di legge entrate in vigore dopo la sua costituzione, nonché qualsiasi altra modifica effettuata ai sensi di una delibera della Società, le spese comprensive di tutti i costi, gli oneri, gli onorari professionali e i pagamenti effettuati bona fide per il calcolo, la richiesta o il recupero di tutte le esenzioni fiscali e i pagamenti, nonché qualsiasi interesse pagato o da pagare su assunzioni di prestiti, sempre fermo restando che la Società non sarà responsabile di qualsiasi errore nelle stime relative ai rimborsi attesi della tassa sulle società o in virtù dell'applicazione della convenzione sulla doppia imposizione, o di qualsiasi importo dovuto per tassazione o reddito a credito, e qualora esse non dovessero risultare esatte in ogni aspetto, gli Amministratori provvederanno affinché qualsiasi differenza in eccesso o in difetto sia rettificata nel Periodo contabile durante il quale sarà effettuato un pagamento aggiuntivo o finale di tale rimborso fiscale, passività, richiesta di esenzione o in relazione all'importo di tale reddito a credito stimato, ma non sarà effettuata alcuna rettifica di eventuali dividendi dichiarati precedentemente;

(h) detrazione di tutti gli importi dichiarati per la distribuzione ma non ancora pagati; e

(i) detrazione di tutti gli importi che gli Amministratori a loro unica e assoluta discrezione stabiliranno vadano reinvestiti in Investimenti a beneficio della Società.

30.5 Gli Amministratori con la sanzione di una Delibera ordinaria possono distribuire in natura tra gli Azionisti, come dividendo o altrimenti, qualsiasi attività della Società.

30.6 Tutte le Azioni, salvo disposizioni contrarie degli Amministratori, avranno diritto ai dividendi dall'inizio del Periodo contabile nel quale sono state emesse e gli Amministratori possono decidere di adottare un sistema di equalizzazione ideato per assicurare un trattamento appropriato dei dividendi pagabili sulle Azioni. Tale sistema di equalizzazione può comportare che al momento della sottoscrizione gli Azionisti paghino un importo di equalizzazione che sarà loro distribuito in una data di distribuzione successiva.

- 30.7 Tutte le delibere degli Amministratori che dichiarano un dividendo possono specificare che questo sarà pagabile alle persone registrate come detentori delle Classi di Azioni che danno diritto ai loro detentori di ricevere tale dividendo alla chiusura della giornata lavorativa in una data particolare, fermo restando che tale data potrebbe essere precedente a quella nella quale la delibera è approvata, e quindi il dividendo sarà esigibile conformemente alle partecipazioni rispettive così registrate ma senza pregiudizio del diritto inter se relativo a tale dividendo dei cedenti e dei cessionari di Azioni.
- 30.8 La Società può inviare qualsiasi dividendo o altra somma da pagare relativa a qualsiasi Azione mediante mezzi elettronici, assegno o warrant inviato per posta normale all'indirizzo registrato del detentore o, nel caso di detentori congiunti, di uno di essi o alla persona e all'indirizzo eventualmente indicati dal detentore o dai detentori congiunti, declinando qualsiasi responsabilità per perdite derivanti da tale trasmissione. Un dividendo o altro importo esigibile per un'azione in forma dematerializzata può essere anch'esso pagato tramite il Sistema rilevante qualora gli Amministratori decidano in tal senso e la persona o le persone aventi diritto a tale pagamento abbiano autorizzato per iscritto l'esecuzione del pagamento tramite il Sistema rilevante.
- 30.9 Nessun dividendo o altra somma pagabile a qualsiasi detentore di Azioni maturerà interessi a carico della Società. Tutti i dividendi non incassati e altre somme esigibili come sopra descritto possono essere investiti o usati altrimenti a beneficio della Società fino al loro incasso. Il pagamento da parte della Società di qualsiasi dividendo non incassato o altra somma esigibile per un'Azione in un conto separato non costituirà un suo affidamento fiduciario alla Società. Tutti i dividendi non incassati dopo sei anni dalla data di messa in pagamento saranno incamerati automaticamente senza necessità di una dichiarazione o altra azione da parte della Società.
- 30.10 A scelta di qualsiasi Azionista avente diritto ai dividendi, gli Amministratori possono utilizzare tutti i dividendi dichiarati sulle Azioni detenute da tale Azionista per l'emissione di Azioni aggiuntive della Società che saranno emesse per tale Azionista al Valore patrimoniale netto per Azione alla data di dichiarazione dei dividendi e alle condizioni deliberate di volta di volta dagli Amministratori.
- 30.11 Gli Amministratori possono disporre affinché gli Azionisti abbiano il diritto di scegliere se ricevere al posto di qualsiasi dividendo (o di parte di esso) un'emissione di Azioni aggiuntive accreditate come interamente liberate, subordinatamente alle seguenti disposizioni:
- (a) il numero di Azioni aggiuntive (escluse le frazioni) da emettere al posto di qualsiasi importo di un dividendo avrà lo stesso valore di tale dividendo nella data in cui è stato dichiarato;
 - (b) il dividendo (o la quota per la quale è stato accordato un diritto di scelta) non sarà pagabile per le Azioni che sono state scelte debitamente ("Azioni scelte"), e al suo posto saranno emesse Azioni aggiuntive per i detentori di Azioni scelte come descritto precedentemente; a tale scopo gli Amministratori capitalizzeranno una somma uguale al valore complessivo del dividendo per il quale sono state fatte le scelte e l'utilizzeranno per il pagamento completo dell'importo appropriato di Azioni non emesse;
 - (c) le Azioni aggiuntive così emesse saranno classificate pari passu sotto tutti gli aspetti alle Azioni interamente liberate della Classe rilevante emesse in quel momento, salvo unicamente per quanto riguarda la partecipazione al dividendo rilevante (o scelta di Azioni sostitutiva);
 - (d) gli Amministratori possono eseguire tutto quanto ritenuto necessario o efficace per rendere effettiva tale capitalizzazione, con pieni poteri di adottare le disposizioni ritenute opportune qualora le Azioni possano essere distribuite in frazioni, in modo che le frazioni non siano considerate o siano arrotondate per

eccesso o che il beneficio delle frazioni maturi a favore della Società o che la Società emetta Frazioni di Azioni; e

(e) gli Amministratori possono stabilire in qualsiasi occasione che i diritti di scelta non siano resi disponibili a un Azionista con indirizzo registrato in un territorio dove l'assenza di una dichiarazione di registrazione o altra formalità speciale riguardante la circolazione di un'offerta di diritti di scelta sarebbe o potrebbe essere contraria alla legge, e in tal caso le disposizioni descritte qui sopra dovranno essere lette e interpretate tenendo conto di tale decisione.

31. Contabilità

- 31.1 Gli Amministratori provvederanno affinché siano tenuti i libri contabili necessari per lo svolgimento dell'attività, o richiesti dalla Legge e dal Regolamento in modo da consentire la preparazione dei conti della Società.
- 31.2 I libri contabili saranno tenuti presso la Sede legale o in altri posti ritenuti idonei dagli Amministratori e saranno disponibili per l'ispezione degli Amministratori in qualsiasi momento, ma nessun'altra persona oltre a un Amministratore o Revisore dei conti avrà il diritto di ispezionare i libri contabili, i conti, i documenti o le scritture della Società se non per quanto previsto dalla Legge o autorizzato dagli Amministratori o dall'assemblea generale della Società.
- 31.3 Uno stato patrimoniale e un conto economico della Società saranno redatti a ogni Data di chiusura dell'esercizio contabile e verificati dalla Società di revisione dei conti, e presentati all'assemblea generale annuale degli Azionisti della Serie rilevante ogni anno; tale bilancio comprenderà un riepilogo generale delle attività e passività della Società. Il bilancio della Società sarà accompagnato da una relazione degli Amministratori sulla situazione finanziaria e generale della Società e l'eventuale importo che essi hanno riportato o intendono riportare quale riserva, insieme a un conto economico. Il bilancio, la relazione degli Amministratori e il conto economico saranno firmati da almeno due Amministratori per conto degli Amministratori. La relazione della Società di revisione dei conti sarà allegata al bilancio. La relazione della Società di revisione dei conti sarà letta durante l'assemblea generale annuale.
- 31.4 Almeno una volta all'anno gli Amministratori provvederanno a far verificare e certificare dalla Società di revisione dei conti una Relazione annuale relativa alla gestione della Società. La Relazione annuale comprenderà lo stato patrimoniale e il conto economico della Società e di ogni Fondo debitamente verificati dalla Società di revisione dei conti, oltre alle relazioni degli Amministratori e della Società di revisione dei conti come disposto nell'Articolo 31.3 e sarà redatta in una forma approvata dalla Banca Centrale e conterrà tutte le informazioni da esso richieste.
- 31.5 La Relazione annuale sarà pubblicata non oltre quattro mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.
- 31.6 La certificazione rilasciata dalla Società di revisione dei conti e allegata alla Relazione annuale, insieme ai prospetti contabili menzionati nel presente Statuto, dichiarerà che la contabilità e i prospetti rispettivamente allegati (a seconda del caso) sono stati esaminati insieme ai libri contabili e alle registrazioni effettuate a tale riguardo dalla Società, e che la Società di revisione dei conti ha ricevuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti; la Società di revisione dichiarerà se a suo avviso i conti sono stati redatti correttamente e siano conformi ai libri contabili e alle registrazioni, se presentino un quadro equo e veritiero della situazione degli affari della Società, e se i conti a suo avviso sono stati redatti correttamente conformemente alle disposizioni del presente documento.
- 31.7 La Società provvederà alla redazione di rendiconti finanziari semestrali da presentare alla Banca Centrale, che dovranno consistere di un rendiconto del patrimonio gestito e di un conto economico per il periodo di riferimento, oltre ad altre informative che la Banca

Centrale può chiedere di volta in volta; i rendiconti finanziari semestrali saranno pubblicati non oltre due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

32. Revisione dei conti

- 32.1 La Società nominerà in occasione di ogni assemblea generale annuale uno o più Revisori dei conti che resteranno in carica fino alla conclusione dell'assemblea generale annuale successiva, a meno che il Revisore o i Revisori dei conti non vengano riconfermati automaticamente ai sensi della Sezione 383 della Legge.
- 32.2 Qualora in un'assemblea generale annuale non sia avvenuta la nomina dei Revisori, il Direttore di Corporate Enforcement in carica può nominare i Revisori della Società per l'anno corrente e stabilire o autorizzare la retribuzione che sarà pagata loro dalla Società per i loro servizi.
- 32.3 Un Amministratore o funzionario della Società non potrà essere nominato come Revisore dei conti.
- 32.4 Un soggetto, diverso da un Revisore uscente, non potrà essere nominato Revisore in occasione di un'assemblea generale annuale a meno che un Azionista non abbia comunicato alla Società l'intenzione di nominare tale soggetto alla carica di Revisore con un preavviso di almeno ventotto giorni rispetto all'assemblea generale annuale; gli Amministratori invieranno una copia di tale comunicazione al Revisore uscente e ne daranno notizia agli Azionisti in conformità alla Sezione 396 della Legge.
- 32.5 I primi Revisori dei conti saranno nominati dagli Amministratori prima della prima assemblea generale e resteranno in carica fino alla conclusione della prima assemblea generale annuale a meno che essi non siano stati rimossi precedentemente con una delibera adottata dalla Società in assemblea generale, nel qual caso gli Azionisti di sottoscrizione in tale assemblea possono nominare dei Revisori.
- 32.6 Gli Amministratori possono riempire qualsiasi posto vacante occasionale nella funzione di Revisore dei conti, ma nel frattempo possono agire il Revisore o i Revisori (eventuali) rimanenti o in carica.
- 32.7 La remunerazione dei Revisori sarà approvata dalla Società in assemblea generale, o in altro modo che potrà essere stabilito dagli Amministratori.
- 32.8 I Revisori esamineranno i libri contabili, i conti e tutta la documentazione giustificativa ritenuti necessari per l'esecuzione dei loro compiti.
- 32.9 La relazione dei Revisori agli Azionisti relativa alla revisione dei conti della Società dichiarerà se a loro giudizio lo stato patrimoniale e il conto economico diano un quadro equo e veritiero della situazione degli affari della Società, dei suoi profitti e delle perdite per il periodo in oggetto.
- 32.10 La Società fornirà ai Revisori un elenco di tutti i libri contabili tenuti dalla Società e i Revisori avranno diritto in qualsiasi momento ragionevole di accedere ai libri contabili, ai conti e alla documentazione giustificativa della Società, nonché di chiedere agli Amministratori e ai funzionari della Società tutte le informazioni e i chiarimenti eventuali necessari per l'esecuzione dei loro compiti.
- 32.11 I Revisori avranno il diritto di partecipare a tutte le assemblee generali della Società nella quale i conti che essi avranno esaminato e sono oggetto della loro relazione saranno presentati alla Società, e di fornire tutte le dichiarazioni e i chiarimenti desiderati riguardo ad essi; i Revisori saranno informati di tali assemblee con le stesse modalità prescritte per gli Azionisti.
- 32.12 I Revisori possono essere rieletti.

33. Avvisi

- 33.1 Qualsiasi avviso o altro documento da consegnare o inviare a un Azionista può essere consegnato dalla Società all'Azionista di persona o inviandolo per posta in una busta preaffrancata indirizzata a tale Azionista, all'indirizzo che appare nel Registro, oppure tramite telefax, e-mail o altro mezzo approvato dagli Amministratori. Nel caso di detentori congiunti di un'Azione tutti gli avvisi saranno inviati all'Azionista il cui nome è registrato per primo nel Registro riguardo alla detenzione congiunta, e un avviso consegnato in tale modo sarà sufficiente come avviso a tutti i detentori congiunti. Qualsiasi avviso o altro documento inviato per posta sarà ritenuto essere stato consegnato ventiquattro ore dopo il momento in cui la lettera che lo contiene è stata imbucata, e per provare tale servizio sarà sufficiente provare che la lettera contenente l'avviso o il documento era indirizzata correttamente ed è stata debitamente imbucata. Qualsiasi avviso o altro documento consegnato tramite corriere sarà ritenuto essere stato consegnato al momento della consegna e per provare tale servizio sarà sufficiente provare che la lettera contenente l'avviso o il documento era correttamente indirizzata ed è stata debitamente consegnata. Un avviso può essere comunicato anche tramite un'inserzione con il testo integrale pubblicata in almeno uno dei principali quotidiani internazionali e in un quotidiano in circolazione a Dublino, in Irlanda o qualsiasi altra pubblicazione che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta, in circolazione in qualsiasi Paese dove le Azioni della Società sono emesse; tale avviso sarà ritenuto essere stato comunicato a mezzogiorno del giorno nel quale appare tale inserzione.
- 33.2 Qualsiasi avviso o documento inviato per posta o recapitato all'indirizzo registrato di un Azionista sarà ritenuto debitamente consegnato anche qualora tale Azionista al momento fosse deceduto o fallito e indipendentemente dal fatto che la Società fosse stata informata o meno del suo decesso o fallimento; tale consegna sarà ritenuta sufficiente al ricevimento da parte di qualsiasi persona che abbia un interesse (congiuntamente o tramite o subordinatamente ad esso) nelle Azioni interessate.
- 33.3 Qualsiasi certificato o avviso o altro documento inviato per posta o recapitato all'indirizzo registrato dell'Azionista ivi nominato o spedito dalla Società, dal Gestore, dal Depositario, dall'Agente amministrativo o dal Gestore degli investimenti conformemente alle sue istruzioni sarà inviato, recapitato o spedito a rischio di tale Azionista.
- 33.4 Qualsiasi comunicazione o altro documento scritto da consegnare o spedire alla Società sarà ritenuto essere stato debitamente consegnato qualora inviato per posta o recapitato presso la Sede legale.

34. Liquidazione

34.1

(a) Nel caso di liquidazione della Società, il liquidatore ne assegnerà le attività nel modo e ordine ritenuti opportuni per soddisfare le richieste dei creditori conformemente alle disposizioni della Legge. Per quanto riguarda le attività disponibili per essere distribuite tra gli Azionisti, il liquidatore provvederà ai loro trasferimenti nei libri sociali necessari per distribuire il peso effettivo di tali richieste dei creditori tra i detentori di Azioni di classi diverse nelle proporzioni ritenute giuste dal liquidatore a sua assoluta discrezione.

(b) Le attività disponibili per essere distribuite tra gli Azionisti saranno quindi assegnate nell'ordine seguente:

(i) Innanzitutto, per il pagamento ai detentori di Azioni di qualsiasi serie di una somma nella valuta di denominazione di tale serie (o in altra valuta scelta dal liquidatore) più vicina possibile (al tasso di cambio scelto dal liquidatore) al Valore patrimoniale netto delle Azioni di tale serie, detenute da ogni detentore alla data di inizio della liquidazione, a condizione che vi siano attività sufficienti nella Società per consentire che

siano effettuati tali pagamenti. Qualora, per qualsiasi serie di Azioni, non vi siano attività sufficienti nella Società per consentire di effettuare tali pagamenti, si attingerà al saldo rimanente al momento nella Società per effettuare i pagamenti ai detentori di ogni serie di Azioni, che saranno effettuati proporzionalmente al numero di Azioni di tale serie detenute.

(ii) Secondo, per il pagamento ai detentori di Azioni di sottoscrizione e di Azioni di capitalizzazione delle somme fino all'importo nominale pagato per esse ed effettuato a valere sulle attività della Società non comprese rimanenti dopo aver effettuato i pagamenti relativi al precedente punto (i). Nel caso in cui le attività disponibili siano insufficienti per effettuare il pagamento completo, non si farà ricorso alle attività della Società.

(iii) Terzo, per il pagamento ai detentori di ogni serie di Azione di qualsiasi saldo restante nella Società, e tale pagamento sarà effettuato proporzionalmente al numero di Azioni di tale serie detenute.

34.2 Nel caso di liquidazione della Società (sia volontaria che sotto la vigilanza o per ordine di un Tribunale), il liquidatore, per l'autorità conferita da una delibera speciale e qualsiasi altra sanzione richiesta dalla Legge, può ripartire tra gli Azionisti in specie tutta o qualsiasi parte delle attività della Società, che possono o meno essere beni di un solo genere, e a tale fine può stabilire il valore ritenuto equo per una o più classi o classi di proprietà, oltre a stabilire come sarà effettuata tale ripartizione tra gli Azionisti o classi diverse di Azionisti. Gli Azionisti possono chiedere che le attività da distribuire in specie siano prima liquidate in contanti e, in tali casi, il costo della vendita di qualsiasi attività può essere addebitato agli Azionisti rilevanti. Il liquidatore, sempre con la stessa autorità, può vincolare qualsiasi parte delle attività presso fiduciari di fondi ritenuti idonei a beneficio degli Azionisti, e si potrà chiudere la liquidazione e sciogliere la Società, tuttavia sempre in modo tale che nessun Azionista sarà obbligato ad accettare alcuna attività che comporti anche l'assunzione di una passività.

35. Indennità

35.1 La Società indennizzerà i propri Amministratori, Funzionari, dipendenti e qualsiasi persona che presta servizio su richiesta della Società come amministratore, funzionario, dipendente di un'altra società, partnership, joint venture, trust o altra impresa come segue:

(a) ogni persona che è o è stata un Amministratore, un Segretario o un dipendente della Società e ogni persona che presta servizio su richiesta della Società come amministratore, funzionario o dipendente di un'altra società, partnership, joint venture, trust o altra impresa sarà indennizzata dalla Società nella misura massima consentita dalla legge da qualsiasi responsabilità e da tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate in relazione a qualsiasi debito, reclamo, azione, richiesta, causa, procedimento, sentenza, decreto, responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo in cui sia coinvolta come parte o in altro modo in virtù del fatto di essere o essere stata un Amministratore, un Segretario o un dipendente della Società o un amministratore, un funzionario o un dipendente di un'altra società, partnership, joint venture, trust o altra impresa su richiesta della Società e per le somme pagate o sostenute per la liquidazione delle stesse, tranne nel caso in cui quanto sopra sia attribuibile a negligenza, inadempienza, violazione del dovere o della fiducia da parte sua;

(b) i termini "reclamo", "azione", "causa" o "procedimento" si applicano a tutti i reclami, le azioni, le cause e i procedimenti (civili, penali, amministrativi, legislativi, investigativi o di altro tipo, inclusi i ricorsi) e includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, i costi, i giudizi, gli importi pagati in liquidazione, ammende, sanzioni e altre passività;

(c) i diritti di indennizzo qui previsti possono essere assicurati da polizze gestite dalla Società, sono divisibili, non influenzano qualsiasi altro diritto a cui un Amministratore, Segretario, dipendente o agente può avere diritto ora o in seguito, continuano a valere per una persona che ha cessato di essere tale Amministratore, Segretario, dipendente o agente e vanno a beneficio degli eredi, degli esecutori e degli amministratori di tale persona;

(d) la Società può anticipare le spese sostenute per la difesa di qualsiasi reclamo, azione, causa o procedimento nei confronti di qualsiasi persona che la Società sia tenuta a indennizzare ai sensi dell'Articolo 35.1 del presente documento; e

(e) la Società può indennizzare il Gestore, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti e qualsiasi agente della Società nella misura consentita dalla legge e subordinatamente alle disposizioni in materia di indennizzo di cui all'Articolo 35.1 del presente Statuto.

35.2 Il Gestore, il Depositario, l'Agente Amministrativo, il Gestore degli Investimenti e qualsiasi altro fornitore di servizi alla Società avranno diritto a tale indennizzo da parte della Società secondo i termini, le condizioni e le eccezioni e con il diritto di ricorrere alle attività della Società per far fronte ai relativi costi, come previsto dal loro accordo con la Società.

35.3 La Società, il Gestore, gli Amministratori, il Depositario, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti e ogni altro fornitore di servizi alla Società avranno il diritto di fare affidamento assoluto su qualsiasi dichiarazione ricevuta da un Azionista o suo agente riguardo alla residenza o altro, e non saranno in alcun modo responsabili di alcuna azione intrapresa o effetti subiti da alcuno di essi per aver fatto affidamento in buona fede su qualsiasi documento ritenuto autentico o correttamente firmato dalle parti, né per qualsiasi firma falsificata o non autorizzata o sigillo ufficiale apposto a tale documento, o per agire o rendere effettiva qualsiasi firma così falsificata o non autorizzata o sigillo ufficiale, tuttavia avranno il diritto ma non l'obbligo di chiedere che la firma di qualsiasi persona sia verificata da un funzionario di banca, intermediario o altro responsabile, o in qualsiasi altro modo di sua o loro soddisfazione.

35.4 La Società, il Gestore, gli Amministratori, il Depositario, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti e qualsiasi altro fornitore di servizi alla Società non si assumeranno alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti per qualsiasi atto compiuto o non compiuto (a seconda del caso) qualora a causa di una disposizione di legge o regolamento presente o futura a tale riguardo, o di un decreto, ordine o giudizio di un tribunale, o di una comunicazione di richiesta o simile (vincolante o meno agli effetti legali) effettuata o intrapresa da una persona od organismo che agisce o asserisce di agire con l'autorità di un governo (legalmente o meno) esso o uno di loro possano essere richiesti o istruiti a fare, esercitare o tralasciare. Qualora, per qualsiasi ragione, divenga impossibile o impraticabile eseguire una qualsiasi delle disposizioni del presente documento, né la Società, il Gestore, il Depositario, l'Agente amministrativo, il Gestore degli investimenti né qualsiasi altro fornitore di servizi saranno soggetti ad alcuna responsabilità in tal senso. Il presente Articolo non esonera tuttavia la Società, il Gestore, il Depositario, l'Agente amministrativo o il Gestore degli investimenti da qualsiasi responsabilità può essere soggetto a causa del mancato rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa o di qualsiasi responsabilità sostenuta a seguito di frode da parte della Società, del Gestore, dell'Agente amministrativo, del Gestore degli investimenti o del Depositario.

35.5 Per fugare qualsiasi dubbio, nessun Amministratore sarà responsabile per le azioni od omissioni di qualsiasi altro Amministratore.

36. Distruzione di documenti

36.1 La Società può distruggere:

- (a) tutti i certificati azionari cancellati, in qualsiasi momento successivo a un anno dopo la data di tale cancellazione;
- (b) tutti i mandati di pagamento dei dividendi o qualsiasi loro variazione o cancellazione, o qualsiasi notifica di un cambiamento di nome o indirizzo dopo due anni dalla data di registrazione di tale mandato, variazione, cancellazione o comunicazione da parte della Società;
- (c) tutti gli strumenti per il trasferimento di Azioni registrati in qualsiasi momento successivo a sei anni dalla data della loro registrazione; e
- (d) qualsiasi altro documento in base al quale è stata effettuata una registrazione nel Registro, in qualsiasi momento successivo alla scadenza di dieci anni dalla data della prima registrazione nel Registro, e sarà presunto definitivamente a favore della Società che qualsiasi certificato azionario così distrutto fosse un certificato debitamente e correttamente cancellato, qualsiasi strumento per il trasferimento così distrutto fosse uno strumento valido ed effettivo debitamente e correttamente registrato e qualsiasi altro documento succitato così distrutto fosse un documento valido ed effettivo conformemente ai relativi dati registrati nei libri contabili o nelle registrazioni della Società, sempre a condizione che:
 - (i) le disposizioni precedenti del presente Articolo si applicheranno unicamente alla distribuzione di un documento fatta in buona fede e senza che la Società fosse stata espressamente informata che la conservazione di tale documento era pertinente a una richiesta;
 - (ii) nulla di quanto contenuto nel presente Articolo comporterà una responsabilità a carico della Società qualora tale documento sia stato distrutto prima di quanto suddetto o in qualsiasi caso nel quale le condizioni del precedente punto (a) non fossero state soddisfatte; e
 - (iii) il riferimento nel presente Articolo alla distruzione di qualsiasi documento comprende il riferimento al suo smaltimento in qualsiasi modo.

37. Azionisti irreperibili

37.1 La Società avrà il diritto di riacquistare qualsiasi Azione di un Azionista o qualsiasi Azione alla quale una persona ha diritto per trasmissione e incamerare tutti i dividendi dichiarati e non pagati per un periodo di sei anni, a condizione che:

- (a) per un periodo di sei anni nessun assegno, certificato azionario o conferma di possesso di Azioni inviati dalla Società per posta con una lettera preaffrancata indirizzata all'Azionista o alla persona avente diritto per trasmissione all'Azione al suo indirizzo nel Registro o all'ultimo indirizzo noto comunicato dall'Azionista o dalla persona avente diritto per trasmissione all'invio di assegni, certificati azionari o conferme del possesso di Azioni, sia stato incassato o confermato come ricevuto, e la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dall'Azionista o dalle persone aventi diritto per trasmissione;
- (b) alla scadenza di detto periodo di sei anni la Società abbia comunicato la sua intenzione di riacquistare tale Azione tramite una lettera preaffrancata inviata all'Azionista o alla persona avente diritto all'Azione per trasmissione al suo indirizzo indicato nel Registro o all'ultimo indirizzo fornito dall'Azionista o dalla persona avente diritto per trasmissione o tramite un'inserzione pubblicata in un quotidiano nazionale pubblicato in Irlanda o in un quotidiano in circolazione nell'area alla quale si riferisce l'indirizzo di cui all'Articolo 37.01(a);

(c) per un periodo di tre mesi a partire dalla data dell'inserzione e prima di esercitare il suo potere di riacquisto la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dall'Azionista o dalla persona avente diritto per trasmissione; e

(d) qualora le Azioni siano quotate in una borsa valori la Società abbia precedentemente informato per iscritto la sezione appropriata di tale borsa valori della sua intenzione di riacquistare tale Azione, se tale requisito è previsto dal regolamento della borsa valori in oggetto.

- 37.2 I proventi di tale riacquisto e i dividendi non reclamati andranno a far parte delle attività del Fondo che aveva emesso tali Azioni.
- 37.3 Qualora nel caso di scioglimento volontario della Società vi siano saldi non distribuibili o non richiesti o dividendi che sono stati dichiarati ma non richiesti, si applicheranno le disposizioni della Sezione 623 della Legge e conformemente ad esse il liquidatore assegnerà quindi al conto liquidazione della Società (il "Conto liquidazione") tutti questi dividendi non pagati e non distribuibili o saldi non applicati. Il Conto liquidazione sarà sotto la supervisione dell'Alta Corte irlandese e qualsiasi richiesta di somme nel Conto liquidazione da parte di un Azionista dovrà essere effettuata tramite l'Alta Corte irlandese, conformemente e subordinatamente alle disposizioni della Sezione 623 della Legge.
38. Variazione del Capitale azionario
- 38.1 La Società di volta in volta può decidere con Delibera ordinaria di aumentare il capitale, consolidare le azioni o parte di esse in un numero di Azioni più limitato, suddividere le Azioni o parte di esse in un numero maggiore di Azioni o cancellare Azioni che non sono state prese o presunte prese da nessuno.
- 38.2 Tutte le nuove Azioni saranno soggette alle disposizioni del presente Statuto per quanto riguarda il trasferimento, la trasmissione e altro.
- 38.3 In aggiunta a qualsiasi diritto della Società specificamente conferito dal presente Statuto per ridurre il suo capitale azionario, la Società può ridurre di volta in volta il suo Capitale azionario con Delibera speciale in qualsiasi modo consentito dalla legge, e in particolare, fermo restando il potere suddetto nella sua generalità, può:
- (a) estinguere o ridurre la passività di ogni sua Azione riguardo a capitale azionario non pagato; o
 - (b) con o senza l'estinzione o la riduzione della passività su qualsiasi Azione:
 - (i) cancellare tutto il capitale azionario pagato e perduto, o non rappresentato da attività disponibili; o
 - (ii) pagare tutto il capitale azionario pagato eccedente rispetto ai requisiti della Società.
- 38.4 La Società può variare (senza ridurre) di volta in volta il suo capitale azionario con Delibera ordinaria nel seguente modo:
- (a) consolidando e dividendo tutto o una parte del suo capitale azionario in Azioni di importo maggiore rispetto alle Azioni esistenti;
 - (b) suddividendo le sue Azioni, o una parte di esse, in Azioni di importo minore rispetto a quelle fissate nell'Atto costitutivo, tuttavia in modo che nella suddivisione la proporzione tra l'importo pagato e l'importo, eventuale, non pagato di ogni Azione ridotta sarà uguale a quello che sarebbe stato nel caso dell'Azione dalla quale è derivata l'Azione ridotta; o

(c) cancellando tutte le Azioni che alla data dell'approvazione della Delibera ordinaria a tale riguardo non sono state prese, o concordate di prendere, da nessuno, e ridurre l'importo del suo capitale azionario dell'importo delle Azioni così cancellate.

- 38.5 I diritti spettanti a qualsiasi Serie o Classe di Azioni nel capitale della Società (se non altrimenti previsto dalle condizioni di emissioni delle Azioni di tale Serie o Classe e dal presente Statuto), indipendentemente dal fatto che la Società sia in corso di scioglimento o meno, possono essere modificati o abrogati con il consenso scritto dei detentori di tre quarti delle Azioni emesse di tale Serie o Classe, o con la sanzione di una Delibera approvata da una maggioranza di tre quarti dei voti espressi dai membri di tale Serie o Classe presenti a un'assemblea generale separata dei detentori delle Azioni della Serie o Classe rilevante. Le disposizioni del presente Statuto relative alle assemblee generali si applicheranno a ognuna di tali assemblee generali separate. Il quorum necessario per tali assemblee che non siano un'assemblea aggiornata sarà di un detentore di Azioni emesse della Serie o Classe in questione e, nell'assemblea aggiornata, di un detentore di Azioni della Serie o Classe in questione, o del suo delegato.
- 38.6 I diritti conferiti ai detentori delle Azioni di qualsiasi Serie o Classe emessa con diritti privilegiati o altro, salvo altrimenti previsto espressamente dalle condizioni di emissione delle Azioni di tale Serie o Classe, saranno ritenuti modificati con la creazione o emissione di altre azioni classificate pari passu.
39. Operazioni del Gestore, dell'Agente amministrativo, del Gestore degli investimenti e del Depositario
- 39.1 Il Gestore, il Gestore degli investimenti, il Depositario o l'Agente amministrativo, e qualsiasi loro associato o affiliato possono:
- (a) subordinatamente all'Articolo 10, diventare titolari di Azioni e detenere, cedere od operare in altro modo con Azioni;
 - (b) operare autonomamente in proprietà di qualsiasi tipo, nonostante tale proprietà sia compresa tra quelle della Società; o
 - (c) agire in prima persona o come agente nella vendita o acquisto di proprietà da o per la Società, senza dover rendere conto alla Società, agli Azionisti o a qualsiasi altra persona di qualsiasi profitto o beneficio realizzato o ricavato da o relativamente a tale operazione, a condizione che essa sia effettuata a condizioni di mercato e sia nel miglior interesse degli Azionisti, e:
 - (i) che sia stata ottenuta una valutazione certificata di tale negoziazione da una persona approvata dal Depositario (o dal Gestore in operazioni che coinvolgono il Depositario) quale indipendente e competente;
 - (ii) che tale negoziazione sia stata eseguita alle condizioni migliori in borse valori organizzate e conformemente al regolamento della borsa valori rilevante; o
 - (iii) qualora i punti (i) e (ii) non siano praticabili, l'operazione sia stata eseguita a condizioni che il Depositario (o il Gestore nel caso di un'operazione che coinvolga il Depositario) ritiene conformi al principio che tali operazioni siano condotte a condizioni di mercato e nel migliore interesse degli Azionisti.
40. Restrizioni alla modifica dello Statuto
- 40.1 Nessuna modifica che possa provocare la cessazione della conformità della Società con le condizioni del Regolamento sarà apportata allo Statuto e all'Atto costitutivo. In ogni

caso, non può essere apportata nessuna modifica allo Statuto e all'Atto costitutivo della Società senza la previa approvazione della Banca Centrale.

41. Tassazione irlandese

Nel caso di qualsiasi pagamento, cancellazione, riscatto, riacquisto, trasferimento o evento ritenuto imponibile, relativo ad Azioni detenute da un Residente irlandese che non è un Investitore esente o da qualsiasi Azionista, Residente irlandese o meno, per il quale non è disponibile una Dichiarazione valida, la Società avrà il diritto di detrarre da qualsiasi pagamento un importo pari all'imposta applicabile ai sensi della Sezione 739E del Taxes Consolidation Act 1997 irlandese o di qualsiasi altra disposizione relativa alla legge sulla tassazione irlandese applicabile alla Società o agli Azionisti (qui di seguito l'"imposta appropriata") o di riscattare, appropriarsi o cancellare il numero di Azioni necessario per soddisfare l'imposta appropriata di tale Azionista e dar conto di tale imposta appropriata alle autorità fiscali irlandesi. Nel caso in cui la Società non sia tenuta a pagare tale imposta appropriata alle autorità fiscali irlandesi la Società disporrà immediatamente affinché la tassa appropriata sia depositata in un conto a nome del Depositario per conto della Società in attesa del pagamento alle autorità fiscali irlandesi.

42. Conversione in ICAV

Gli Amministratori sono autorizzati, previa approvazione degli Azionisti e ai sensi della Parte 8 della Legge ICAV, a richiedere alla Banca Centrale o all'autorità competente rilevante la registrazione della Società come ICAV mediante continuazione ai sensi della Legge ICAV.

Nomi indirizzi e descrizioni dei sottoscrittori

Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2

Matsack Nominees Limited
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2

Datato 23 febbraio 2009

A testimonianza delle firme qui sopra:

Donnchadh Galvin
Assistente segretario della Società
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2